



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma,

30 NOV. 2017

Prot. Nr. 210671
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

e p.c. Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Maxi emendamento

Si restituisce *bollinato* il testo maxiemendamento riferito al disegno di legge in oggetto, unitamente alla sua relazione tecnica debitamente verificata ad eccezione dei commi di seguito indicati dei quali, pertanto, si chiede lo stralcio:

- commi da 107 a 110 in quanto comportano maggiori oneri non compensati, sottostimati nella previsione contenuta nel testo e a carattere strutturale e crescente;
- comma 144 in quanto comporta maggiori oneri non compensati a carattere strutturale e crescente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I



em.																																															
	1	Comma 1 I saldi sono riportati nell'allegato 1 al disegno di legge.																																													
	2	<p>La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio dal 10% all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.</p> <p>La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Legge di Stabilità 2015</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%</td> <td>3.478,50</td> <td>4.638,00</td> <td>6.957</td> <td>6.957</td> </tr> <tr> <td>Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%</td> <td>12.264</td> <td>13.899,00</td> <td>11.855,00</td> <td>12.263,80</td> </tr> <tr> <td>Accise</td> <td>0,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>15.742,50</td> <td>18.887,00</td> <td>19.162,00</td> <td>19.570,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>in milioni di euro</p> <p>Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come indicato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D.L. 148/2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%</td> <td>-840</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Accise</td> <td>0,00</td> <td>-340,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>-840,00</td> <td>-340,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>in milioni di euro</p> <p>Applicando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:</p>	Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021	Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957	Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80	Accise	0,00	350,00	350,00	350,00	Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80	D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021	Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00	Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00	Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00
Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021																																											
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957																																											
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80																																											
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00																																											
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80																																											
D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021																																											
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00																																											
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00																																											
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00																																											



Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 è ridotta al 10% - nel 2019 è ridotta al 11,5% - dal 2020 resta pari al 13%	-2.638,50	-1.159,5	0	0
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 è ridotta al 22% - nel 2019 è ridotta al 24,2% - nel 2020 resta pari al 24,9% - dal 2021 resta pari al 25	-12.264	-4.905,6	0	0
Accise – resta solo l'incremento dal 2020	0	-10	0	0
Totale	-14.902,50	-6.075,1	0,00	0,00

in milioni di euro

em.

3

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

Comma 3, lettera a), numeri da 1) a 8). Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per le altre tipologie di intervento è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2016, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2015 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA, si stima una spesa annua pari a 1.287 milioni di euro per infissi sui singoli immobili, pari a 111 milioni di euro per schermature solari e pari a 520 milioni di euro per caldaie a condensazione e a biomassa. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva per il 2018 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.918 milioni di euro sono relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.332 milioni di euro si riferiscono alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base della metodologia richiamata, tali ammontari di spesa annua sono considerati per la metà come spesa base (che sarebbe comunque sostenuta anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva.

em.3.44T3



3.24T3

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 61,4 milioni di euro annui $((959 \times 14\% + 959 \times 50\%) : 10)$.

In relazione alle spese detraibili al 65% si è invece considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 109,6 milioni di euro annui $((1.166 \times 29\% + 1.166 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 439,4 milioni di euro. Applicando ai richiamati ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +43,9 milioni di IVA e +131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è maggiormente concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-25,6	-273,6	-171,0	-171,0	+128,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+199,9	-85,6	0	0	0
IRAP	0,0	+30,8	-13,2	0	0	0
IVA	+43,9	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+18,3	-42,9	-269,8	-171,0	+128,2	0

In milioni di euro

La norma dispone inoltre che le spese relative all'acquisto e alla posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute nel 2018, possono fruire della detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

In assenza di dati dichiarativi ai fini della stima si considera una spesa complessiva per il 2018 pari a 50 milioni di euro. Utilizzando una metodologia

analoga si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<i>IRPEF/IRES</i>	-0,5	-5,2	-3,3	-3,3	+2,4	0
<i>IRPEF/IRES</i>	0,0	+2,6	-1,1	0	0	0
<i>IRAP</i>	0,0	+0,4	-0,2	0	0	0
<i>IVA</i>	+0,6	0,0	0,0	0	0	0
<i>Totale</i>	+0,1	-2,2	-4,6	-3,3	+2,4	0

In milioni di euro

L'effetto complessivo, in termini finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<i>IRPEF/IRES</i>	-26,1	-278,8	-174,3	-174,3	+130,6	0
<i>IRPEF/IRES</i>	0	+202,5	-86,7	0	0	0
<i>IRAP</i>	0	+31,2	-13,4	0	0	0
<i>IVA</i>	+44,5	0	0	0	0	0
<i>Totale</i>	+18,4	-45,1	-274,4	-174,3	+130,6	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo risulta il seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2027	2028	2029	dal 2030
<i>IRPEF/IRES</i>	-43,1	-459,3	-67,7	-161,7	-162,8	+121,8	0
<i>IRPEF/IRES</i>	0,0	+202,5	-86,7	0,0	0,0	0,0	0
<i>IRAP</i>	0,0	+31,2	-13,4	0,0	0,0	0,0	0
<i>IVA</i>	+44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<i>Totale</i>	+1,4	-225,6	-167,8	-161,7	-162,8	+121,8	0

Comma 3, lettera a) n. 9). Detrazione interventi di efficienza energetica IACP

La norma in esame stabilisce che le detrazioni di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica possano essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti



istituti, operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

La legislazione vigente, nel richiamato articolo 14, prevede per gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, una detrazione pari al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Pertanto la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazioni energetica che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Assumendo una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2018 in circa 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRES	-1,5	-15,7	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-6,7	-13,6	-9,8	+7,3	0

Comma 3, lettera a) punto 10), capoverso 3-quater

La proposta prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che in caso di integrazione del Fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** in quanto l'alimentazione della sezione del Fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 d.lgs. n. 30 del 2013 e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse disponibili.

Comma 3, lettera b), n. 1) Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati considerati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2017 si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2018 pari a 19.500 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2018 un minor gettito



IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma risulta pari per il 2018 a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che vengono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,1	-527,9	-378,4	+283,7	0

in milioni di euro

Comma 3, lettera b), n. 2). Detrazione interventi antisismici IACP

La norma in esame estende la detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di *misure antisismiche* da parte degli ex enti IACP su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Ai fini della stima si è ipotizzato un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. Considerando una spesa pari a 96.000 euro per unità, si stima una spesa complessiva annua pari a



48 milioni di euro dal 2018 al 2021. Inoltre è stata applicata l'aliquota di detrazione intermedia pari all'80%.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il periodo 2018-2021 in circa 12 milioni di euro annui (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 10,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il periodo 2018-2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
IRES	-1,2	-13,5	-21,1	-28,7	-35,3	-30,7	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0
IRPEF/IRES	0,0	+5,0	+2,8	+2,8	+2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	+0,8	+0,4	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-0,1	-6,6	-16,8	-24,4	-32,1	-33,2	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi in materia di detrazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP (Ecobonus):

Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+421,6	0
IRPEF/IRES	0	+517,8	-	+2,8	+2,8	-2,1	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	+79,7	-33,4	+0,4	+0,4	-0,3	0	0	0	0	0	0	0
IVA	+113,8	+1,1	+1,1	+1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	28,3	314,5	832,7	586,9	594,6	595,7	579,8	572,1	564,4	556,7	562,5	+421,6	0

in milioni di euro

Comma 3, lettera b), n. 3) Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di spesa per il 2015 di circa 1.186 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di tale spesa per l'anno 2018 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi delle disposizioni in materia di Ecobonus e Mobili:

Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
IRPEF/IRES	-98,3	1049,1	668,6	676,2	682,8	678,2	664,8	657,1	649,4	641,7	647,5	485,4	0
IRPEF/IRES	0	549,5	230,4	2,8	2,8	-2,1	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	84,6	-35,5	0,4	0,4	-0,3	0	0	0	0	0	0	0
IVA	144,5	1,1	1,1	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	46,2	413,9	933,4	671,9	679,6	680,7	664,8	657,1	649,4	641,7	647,5	485,4	0



	<p style="text-align: center;"><i>In milioni di euro</i></p> <p>L'intervento in esame prevede anche una serie di attività da espletare da parte dell'ENEA, che verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili.</p>
4-7	<p>La disposizione introduce, per l'anno 2018, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.</p> <p>In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come <i>proxy</i> il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima.</p> <p>Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.</p> <p>La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA.</p> <p>Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella seguente tabella, in termini finanziari:</p>



	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	2030
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0

In milioni di euro

- 8 La norma in esame dispone, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il solo quadriennio 2014-2017. In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato", pari a 2.659 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2018	2019	2020	2021
Cedolare secca	-126,3	-132,9	-6,6	0,0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dai commi in esame:

Misure	2018	2019	2020	2021	2022
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP	28,3	-314,5	-832,7	-586,9	-594,6
Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione	17,9	-99,4	-100,7	-85	-85
Detrazione per sistemazione a verde	7,1	2,4	-73,9	-43,2	-43,2
Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	-126,3	-132,9	-6,6	0,0	0,0
Totale	-73,0	-544,4	-1013,9	-715,1	-722,8

in milioni di euro

3.162 T2

9

La proposta normativa prevede che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte

		<p><i>significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della presente legge.</i></p> <p><i>La disposizione in esame ha la finalità di meglio precisare aspetti definitivi nell'ambito delle prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, conferendo maggiore certezza giuridica per gli operatori del settore.</i></p> <p><i>Alla stessa misura, pertanto, non si ascrivono effetti dato il tenore chiarificatorio e procedurale della stessa.</i></p>
em. 3.0.9 T2	10	<p><i>Prevede misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto.</i></p> <p><i>La disposizione prevede, al comma 10, un rifinanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge n. 431 del 1998.</i></p> <p><i>Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 10 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.</i></p>
em. 3.0.9 T2	11	<p><i>La disposizione prevede, altresì, che le Regioni possano rifinalizzare le somme non spese, della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.</i></p>
em. 3.0.9 T2	12	<p><i>Viene stabilito che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano definite le modalità di trasferimento delle risorse fra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.</i></p>
	13	<p>La norma in esame dispone la detraibilità ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro annui. La norma dispone inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.</p> <p>In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva la detraibilità del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino ad un massimo di spesa pari a 250 euro), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno pari a 233,5 milioni di euro.</p> <p>Ai fini della stima si considera la spesa per abbonamenti dichiarata, opportunamente proiettata e incrementata prudenzialmente del 10%, per un ammontare stimato pari a 281,2 milioni di euro.</p> <p>Si assume che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.</p> <p>Si stima quindi una variazione IRPEF di competenza annua relativa alla detrazione del</p>

19% pari a -50,8 milioni di euro (267,2 X 19%). Gli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020
IRPEF	0	-88,9	-50,8

Per quanto concerne le somme rimborsate dal datore di lavoro, considerando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un'aliquota media IRES del 20%, si stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stimano i seguenti effetti di cassa:

	2018	2019	2020
IRPEF	-3,9	-4,2	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,08
IRES	0,0	-4,9	-2,8
Totale	-3,9	-9,4	-7,28

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2018	2019	2020
IRPEF	-3,9	-93,1	-55,0
Addizionale regionale	0,0	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,08
IRES	0,0	-4,9	-2,8
Totale	-3,9	-98,3	-58,08

in milioni di euro

La copertura finanziaria è assicurata per una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del capitolo 1315 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale esposta nella sezione II della presente legge.

14-20

(Proroga iperammortamento al 250% a tutto 2019, SW al 140% a tutto 2019, Strumentali a giugno 2019 al 130% esclusione mezzi trasporto comma 1 art. 164 TUIR)

La misura in oggetto prevede per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, la proroga della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018. Si prevede inoltre che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal



fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%, e inoltre l'agevolazione è applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016. Prudenzialmente è stata applicata una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia -ricinducibili a quelli elencati nell'allegato A - secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% si ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di $(250\% - 100\%) \times 12 \text{ mld.} = 18 \text{ miliardi di euro}$; per tenere conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(250\% - 100\%) \times 4,8 \text{ mld.} = 7,2 \text{ miliardi di euro}$).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, si stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto Allegato ammontino a circa 2,4 mld di euro, e che godano di un ammortamento di durata triennale (40% di $2,4 \text{ mld} = 960 \text{ milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni}$). Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui (960 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di $(140\% - 100\%) \times 960 \text{ mln.} = 384 \text{ milioni di euro}$).

Con riguardo ai 78 miliardi relativi a investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 mld (30% di 78 mld) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20% ($20\% \times 23,4 = 4,68 \text{ miliardi di euro di investimenti}$).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa:



CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	0	-487	-952	-884	-716	-708	-311	146	95	0	0
Beni strumentali (30%)	0	-416	-760	-643	-597	-597	-537	-487	-149	139	39
TOTALE	0	-903	1.712	1.527	1.313	1.306	-848	-341	-54	139	39

milioni di euro

21

La norma proroga anche per l'anno 2018 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, relative alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ferme restando le eccezioni di cui al medesimo comma 26. Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016. Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

22-23

La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative.

Al 17 luglio 2017 si registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710.

La proposta di rifinanziamento prevede:

- a) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- c) uno stanziamento di 330 milioni di euro.

Lo stanziamento di cui al punto c) è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- una richiesta di contributo mensile pari a circa **39 milioni di euro**, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;
- una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a **marzo 2018** (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di

		<p>conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro. <p>Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 33 milioni di euro per l'anno 2018 b) 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 c) 33 milioni di euro per l'anno 2023. <p>A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4 miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a "Industria 4.0"; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).</p>
	25-34	<p>La norma in esame stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione come di seguito specificate.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, ai fini scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
	35	<p>L'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 milioni di euro nel 2019.</p>
em. 9.1000	36-37	<p>La norma autorizza la maggiore spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020, con corrispondente impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006, relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore al fine di consentire l'incremento dell'offerta formativa ed aumentare il numero di soggetti abilitati all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.</p> <p>Sotto il profilo tecnico-finanziario, si rileva che il costo studente previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 è di € 7.500/anno, di cui per il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un costo pari a euro 5.250/anno</p> <p>Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul Fondo, considerata la biennialità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di ITS ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 studenti in più nell'anno 2018, 3.000 studenti in più nell'anno 2019, e 6.000 studenti in più nell'anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.</p> <p>La quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.</p>
em	38	<p>Comma Con DPCM sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli</p>

		<i>Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo "Industria 4.0".</i>
	39	La disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una norma finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziata con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di utilizzo.
	40	<p>La norma in esame interviene all'articolo 1, comma 102, della legge n. 232/2016 <u>estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati mediante l'inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari.</u></p> <p>Con l'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), è stato previsto un incentivo fiscale finalizzato a: i) offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; ii) aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine; iii) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali. Gli investimenti PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria. Le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti "qualificati" da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori persone fisiche di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti "PIR conformi"). L'investimento è qualificato quando è composto da un insieme di "strumenti finanziari qualificati" che rispetta alcuni vincoli di investimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e vi può investire fino a 30 mila euro all'anno, fino a un totale di 150 mila euro. ii. almeno il 70% dell'investimento totale deve essere investito in strumenti finanziari "qualificati" ovvero titoli, azionari e obbligazionari, emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% (il 30% del 70%) del portafoglio deve essere costituito da titoli emessi da imprese non presenti nell'indice FTSE MIB, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione. iii. gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell'investimento totale. iv. possono, infine concorrere a formare l'investimento "PIR conforme" – per la restante parte del 30 per cento – anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati (ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell'Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia, ecc.) <p>L'intervento influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo, ampliando la possibilità di offrire un portafoglio diversificato agli investitori.</p> <p>La disposizione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto la stessa è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento in strumenti già inclusi nei PIR. Non si determinerebbero effetti, invece, in capo agli investitori, in considerazione del fatto che la misura agisce su un'agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.</p>
	41-43	<p>La modifica normativa in questione riconosce alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR. Infatti la disposizione estende anche alle SIM l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF del 3,5 per cento, ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento, ossia nella misura vigente anteriormente alle modifiche che hanno accompagnato l'introduzione di detta addizionale.</p> <p>La modifica all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 446 del 1997, infine, stabilisce la misura della deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.</p>



Di seguito si riportano gli effetti finanziari associati alla modifica, considerando una decorrenza dal periodo d'imposta 2017.

	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-19,6	-11,2	-11,2
IRES	0	+0,2	+0,1	+0,1
Totale	0	-19,4	-11,1	-11,1

in milioni di euro

44 La norma in esame è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).
Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

em. 13.10
T3

45 *La disposizione prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e prevede, inoltre, l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali anche agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere con accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici e atti attuativi, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Le misure si applicano limitatamente alle sole convenzioni con la provincia di Bolzano.
Ai fini della quantificazione, e in assenza di dati puntuali sulle tipologie di trasferimenti interessati dalla proposta, sono stati individuati dall'archivio del Registro 2016 i trasferimenti di terreni sottoposti ad imposta di registro, nei confronti di enti pubblici (individuati tramite le dichiarazioni IRAP).
A tale valore è stata applicata l'incidenza dei trasferimenti della provincia di Bolzano sul totale nazionale, in modo da restringere l'agevolazione come disposto dalla norma. Applicando a tale base imponibile la nuova imposizione e sottraendo quella prevista a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito di circa 0,5 milioni di euro su base annua dal 2018.*

46-49 La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE - che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il credito di imposta è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.
Tale credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata



ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R n. 917 del 1986 e successive modificazioni. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

	2019	2020	2021
Credito di imposta	-20	-30	-30

in milioni di euro

50-58 **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE SETTORE PRIVATO (ESCLUSI APPRENDISTI TRASFORMATI, OPERAI AGRICOLI E ASSUNTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):**

62-64 Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (Legge n.190/2014 e Legge n.208/2015), si è stimato:

- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;
- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola - lavoro)			
anno 2018 under 35, anni successivi under 30			
Limite annuo 3.000 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	350.000	-314,0	-314,0
2019	640.000	-1.029,0	-899,0
2020	940.000	-1.709,0	-1.341,0
2021	890.000	-2.111,0	-1.593,0



2022	900.000	-2.047,0	-1.487,0
2023	900.000	-2.060,0	-1.601,0

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI:

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200) del 2015. Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto alla agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

**Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato
anno 2018 under 35, anni successivi under 30
Limite annuo 3.000 euro**

Anno	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	1.900	-0,2	-0,2
2019	3.100	- 1,7	- 1,7
2020	4.300	-3,0	-3,0
2021	3.600	-3,9	-3,9
2022	3.600	-3,5	-3,5
2023	3.600	-3,5	-3,5

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE APPRENDISTI TRASFORMATI:

La platea interessata all'esonero è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sulla base degli elementi amministrativi INPS è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico e sia del vincolo circa l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato pregressi. L'esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio che si sostanzia in 12 mesi

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):



Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato Limite annuo 3.000 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	53.000	-57,0	-57,0
2019	53.000	-144,0	-121,0
2020	53.000	-146,0	-97,0
2021	53.000	-146,0	-112,0
2022	53.000	-146,0	-112,0
2023	53.000	-146,0	-112,0

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, e pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge 232/2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell'esonero medio è pari a 3.000 euro stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

Lavoratori - assunzioni alternanza scuola-lavoro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	18.900	-10,3	-10,3
2019	37.800	-20,3	-16,1
2020	56.700	-72,9	-65,8
2021	56.700	-121,2	-94,8
2022	56.700	-165,7	-122,0
2023	56.700	-170,0	-131,0

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge 232/2016.

MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive complessive derivanti dalla disposizione sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

		<p align="center">Complesso minori entrate contributive "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.000 euro</p>			
		Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
		2018	423.800	-381,5	-381,5
		2019	733.900	-1.195,0	-1.037,8
		2020	1.054.000	-1.930,9	-1.506,8
		2021	1.003.300	-2.382,1	-1.803,7
		2022	1.013.300	-2.362,2	-1.724,5
		2023	1.013.300	-2.379,5	-1.847,5
16.66 T2	59-61	<p><i>Con la norma in esame si intende incentivare in maniera stabile i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro, che, anche da quanto emerso dalle comunicazioni obbligatorie, dalle valutazioni e rendicontazioni delle Regioni e Province autonome chiamate a darne concreta attuazione nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, è risultato un sistema valido ed efficace di apprendimento, per il conseguimento di una qualifica, per favorire opportunità occupazionali facilitando la transizione tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro e, non da ultimo, per il contrasto alla dispersione scolastica.</i></p> <p><i>Quanto sopra, viene attuato con contestuale riduzione della quota di risorse da destinare all'apprendistato cosiddetto 'professionalizzante'.</i></p> <p><i>Con la presente proposta viene definito in via legislativa, dunque in maniera più stabile, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, destinate al finanziamento delle attività di formazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e nell'esercizio dell'apprendistato. Ciò anche al fine di fornire alle Regioni e Province autonome un quadro finanziario di più ampio respiro sul quale programmare le attività di formazione.</i></p> <p><i>All'onere derivante dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>			
em. 16.78 T2	65	<p><i>Il comma 73 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 - ha introdotto ai fini IRAP, nei limiti del 70%, la deduzione del costo del lavoro per l'impiego di lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni, per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (modifica all'art. 11 c. 4-octies del D. Lgs. 446/1997).</i></p> <p><i>La disposizione in oggetto estende, per il solo 2018, la deduzione all'intero costo del lavoro per la stessa tipologia di impiego.</i></p> <p><i>Simulando, con il modello di micro simulazione Irap, l'estensione della deduzione all'intero costo del lavoro, si hanno i seguenti effetti di gettito:</i></p>			



	2018	2019	2020
<i>IRAP</i>	-9,7	-1,7	0,0
<i>IRES/Irpef</i>	0,2	0,1	0,0
TOTALE	-9,5	-1,6	0,0

in milioni di euro

66-
67

Ai sensi della disposizione in esame è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'esonero sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

La proposta in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l'anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 dal Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è quindi pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell'anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio



		<p>2° rata 16 settembre 3° rata 16 novembre 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).</p> <p><i>Risultati:</i> Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.</p> <p>Minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione contributiva CD IAP</p> <p>Generazione nuovi ingressi nel 2018 con età inferiore a 40 anni</p> <p>(importi di cassa in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; +effetti positivi per la finanza pubblica)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Minori entrate contributive (lordo fisco)</th> <th>Minori entrate contributive (netto fisco)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-7,4</td><td>-7,4</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-23,9</td><td>-22,7</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-26,4</td><td>-23,1</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22,0</td><td>-19,5</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-16,8</td><td>-15,1</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-7,8</td><td>-6,6</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1,3</td><td>-1,2</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td><td>-0,3</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)	2018	-7,4	-7,4	2019	-23,9	-22,7	2020	-26,4	-23,1	2021	-22,0	-19,5	2022	-16,8	-15,1	2023	-7,8	-6,6	2024	-1,3	-1,2	2025	0	-0,3
Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)																											
2018	-7,4	-7,4																											
2019	-23,9	-22,7																											
2020	-26,4	-23,1																											
2021	-22,0	-19,5																											
2022	-16,8	-15,1																											
2023	-7,8	-6,6																											
2024	-1,3	-1,2																											
2025	0	-0,3																											
em. 17.0.6 T2	68	<p><i>Il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi.</i></p> <p><i>La disposizione mira a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.</i></p> <p><i>L'emendamento non comporta oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, il comma 1, di carattere ordinamentale, definisce l'istituto dell'affiancamento in agricoltura. Per quanto qui rileva, stabilisce che una società alle condizioni descritte dalla norma possa acquistare il diritto ad essere selezionata con caratteri di priorità rispetto ad altre alle medesime condizioni nel contesto di avvisi o bandi regionali (di gestione del PSR) o a regia ISMEA (sempre con fondi di provenienza UE). Dunque, le risorse di cui potranno fruire le società di affiancamento non sono a carico del bilancio dello Stato.</i></p>																											
em. 17.0.6 T2	69	<p><i>La disposizione di natura prettamente ordinamentale, dispone che il periodo di affiancamento "valga" ai fini del conteggio del periodo necessario all'acquisizione della qualità di IAP, Imprenditore Agricolo Professionale di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Anche tale disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, poiché si limita a valorizzare il periodo di affiancamento ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa interna (d.lgs. 99/2004, articolo 1) e unionale (Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio) per l'ottenimento della qualifica in parola.</i></p>																											
em.	70	<p><i>La misura in esame, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori</i></p>																											

17.0.7T3	<p><i>dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro da corrispondere in tale periodo di sospensione, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per ciascun anno.</i></p> <p><i>Secondo i dati disponibili, il totale degli occupati in Italia è pari, al 2013, a 27.053 unità di cui 7.828 nel settore strascico, pari a circa il 28,9% del totale degli occupati, mentre il totale di battelli è pari (sempre al 2013) a 12.582 unità, di cui 2.420 a strascico, circa il 19% del totale (Fonte: "Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani", finanziato ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 55 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, eseguito da Società Italiana di Biologia Marina - SIBM - responsabile Giulio Relini - e Nisea srl - responsabile Rosaria Felicita Sabatella - vol. 22, anno 2015 - Erredi Grafiche Editoriali) Come è noto, il "fermo pesca" viene effettuato principalmente dal segmento "strascico". Se consideriamo il costo orario della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) pari a circa 6,5 euro all'ora per un totale mensile di 173 ore, abbiamo un costo totale mensile per addetto pari a 1.124 euro.</i></p> <p><i>Se moltiplichiamo questo costo per il numero complessivo degli addetti a strascico (7.828 unità) abbiamo un costo stimato per un importo pari a 8.802.586 di euro. Questo per un solo mese di cassa integrazione. Dobbiamo tenere presente, però, che il fermo obbligatorio per motivi biologici è generalmente compreso fra i 30 e i 45 giorni. Il che significherebbe una cifra per addetto corrispondente all'incirca ai due terzi del salario del periodo di fermo. Trattandosi di indennità onnicomprensiva e non più di CIGS, non vi è comunque una necessaria correlazione al salario o al contratto. Inoltre, è necessario considerare le esigenze finanziarie derivanti dalla applicazione di ulteriori misure di fermo relative ai comparti della pesca dei piccoli pelagici e del pesce spada. Ci si riferisce, in particolare, alla Raccomandazione CGPM/40/2016/3 che stabilisce ulteriori misure di emergenza per i piccoli pelagici appunto nel 2017 e 2018 nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18) al fine di ridurre il loro sforzo di pesca e proteggere le zone di crescita e riproduzione, nonché alla Raccomandazione ICCAT 16-05 che prevede un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo e stabilisce specifiche misure di conservazione con conseguenti periodi di divieto di pesca e interruzione dell'attività.</i></p> <p><i>In tal quadro, è possibile stimare un costo per l'attuazione di queste ultime misure di circa 2.200.000 di euro, che aggiunti agli 8.800.000 di euro sopra richiamati confermano la necessità di garantire un plafond di risorse finanziarie pari almeno ad 11.000.000 di euro.</i></p>
71	<p><i>Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Lo stanziamento integrativo, conforme agli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dell'Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/162 (legge di bilancio 2017), è necessario per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica, nonché per assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse, oltre a quelle individuate dalla legge di bilancio 2017, atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere. Si ricorda che il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2019 è l'unico strumento</i></p>



		<p><i>programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015; il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà. Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019.</i></p>
em.17.0.9	72	<p><i>La disposizione introduce misure per fronteggiare l'emergenza derivata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.</i></p> <p><i>In particolare, con la misura si stanziavano 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio. L'obiettivo è affiancare al sostegno economico diretto al settore olivicolo danneggiato, un contributo utile ad attivare politiche di filiera nel territorio. Si approntano in tal modo rimedi non più solo volti a riparare in tutto o in parte il danno emergente dal batterio ma a sostenere la ripresa economica e dare continuità all'attività agricola dell'area infetta. Attraverso lo strumento dei contratti di distretto, infatti, si possono attivare azioni strutturali di investimento che possano rafforzare la produttività, la ricerca, la promozione e la competitività delle imprese agricole e alimentari dei territori interessati. Il sostegno previsto seguirà la normativa prevista per i nuovi distretti del cibo, con gli obiettivi e le aree di intervento previste dalla norma.</i></p>
	73	<p><i>Con la misura di cui al precedente comma 72 si rfinanzia il Fondo di solidarietà nazionale per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, destinati agli interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa nel corso degli anni 2016 e 2017. La Regione Puglia, attualmente interessata dalla diffusione del batterio, ha segnalato ulteriori esigenze per compensare i relativi danni subiti dalle imprese agricole negli anni 2016 e 2017, provvisoriamente quantificate in circa 25 milioni di euro, con la conseguente necessità di incrementare, per consentire la ripresa economica e produttiva delle imprese, con particolare riguardo per quelle che hanno subito perdite alle produzioni, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per finanziare i suddetti interventi, essendo a tal fine insufficienti le provvidenze recate dall'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che per altro sono finalizzate agli interventi relativi alle annualità 2014 e 2015. Sotto il profilo procedurale, si prevede che le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.</i></p>
	74	<p><i>La misura è finalizzata, tramite l'estensione al settore olivicolo del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ad incentivare il reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona colpite da tale batterio. Come noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con la finalità di favorire, tra l'altro, la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese del comparto cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, rfinanziati, dalla legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, tabella 12), di 10 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019. Considerata strategica la necessità di rafforzare la competitività del settore primario ed in particolare considerata l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da detto batterio ed incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a</i></p>



misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. Tale sostegno finanziario è erogato alle condizioni previste dall'articolo 23-bis, il quale prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare, tra le altre, le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Agli oneri derivanti dai commi 72,73 e 74, pari a 2 milioni di euro per l'annualità 2018, 4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede, quanto al 2018, tramite corrispondente riduzione in diminuzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)", azione "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano", della voce "Cap. 7810 - SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)" e, quanto al 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)", azione "Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie", della voce "cap. 7439 - FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)", che presentano entrambe la necessaria disponibilità finanziaria.

75

La norma in esame dispone un incremento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento del credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1-bis) del TUIR.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 fino a 26.600	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

La legislazione vigente dispone la seguente determinazione del credito:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. La stima considera anche l'aumento contrattuale per i dipendenti pubblici come disposto dal Disegno di Legge di Bilancio 2018.



		A decorrere dall'anno d'imposta 2018, si stima un costo di competenza annua pari a 210,8 milioni di euro.																		
76	<p>Il limite finanziario annuo previsto dalla disposizione e pari a 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stato individuato con riferimento alle imprese che presentano le complessità occupazionali individuate nello schema di norma e che hanno esaurito o stanno esaurendo i limiti massimi di utilizzo della CIGS.</p> <p>L'onere pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità anche a seguito del rifinanziamento operato ai sensi del DL n. 148/2017.</p> <p>Dati analisi aziende:</p> <table border="1"> <tr> <td>N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità</td> <td>14</td> <td>N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità</td> <td>4.460</td> <td>Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi</td> <td>42.816.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità</td> <td>15</td> <td>N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità</td> <td>3.899</td> <td>Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione e</td> <td>74.860.800 Euro</td> </tr> <tr> <td>N. totale aziende interessate (*)</td> <td>29</td> <td>N. lavoratori totali sospesi (**)</td> <td>8.359</td> <td>Costo totale proroghe</td> <td>117.676.800 Euro (***)</td> </tr> </table> <p>Costo mensile CIGS: 1.600 euro Proroga crisi: 6 mesi; Proroga riorganizzazione: 12 mesi (*) Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 42 del dlgs n. 148/2015. (**) I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore. (***) Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio)</p>	N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità	14	N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità	4.460	Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi	42.816.000 Euro	N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità	15	N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità	3.899	Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione e	74.860.800 Euro	N. totale aziende interessate (*)	29	N. lavoratori totali sospesi (**)	8.359	Costo totale proroghe	117.676.800 Euro (***)	
N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità	14	N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità	4.460	Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi	42.816.000 Euro															
N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità	15	N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità	3.899	Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione e	74.860.800 Euro															
N. totale aziende interessate (*)	29	N. lavoratori totali sospesi (**)	8.359	Costo totale proroghe	117.676.800 Euro (***)															
em. 19.2 T2	77	<p><i>La disposizione è diretta a prevedere a decorrere dall'anno 2018 nel limite di spesa di 5 milioni di euro una misura di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla <u>legge 13 marzo 1958, n. 250</u>. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 232/2016 all'attuazione della disposizione si provvede con specifico DM.</i></p> <p><i>Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</i></p>																		
	78- 79	<p>La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 ad eccezione di quanto previsto al comma 7 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.</p> <p>Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle</p>																		



informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- ✓ all'incremento del contributo di licenziamento;
- ✓ alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- ✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma:



Assegno ricollocazione + Incentivi lavoratori assunti da CIGS (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)							
Anni	Assegno di ricollocazione e costo per il servizio.	Cigs residua dipendente	Onere per agevolazione		Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali indotti	Totale oneri al netto degli effetti fiscali
			agevolazione fiscale incentivo esodo	contributiva apprendisti (al lordo effetti fiscali)			
2018	-5,4	-3,6	-6,8	-4,4	41,5	0,9	22,2
2019	-19,1	-12,7	-23,9	-23,3	83,7	-11,1	-6,4
2020	-19,4	-12,9	-24,3	-25,7	85,2	-13,9	-11,0
2021	-19,8	-13,1	-24,8	-26,2	86,9	-9,6	-6,6
2022	-20,2	-13,4	-25,3	-26,7	88,7	-10,2	-7,1
2023	-20,6	-13,7	-25,8	-27,2	90,5	-10,5	-7,3
2024	-21	-13,9	-26,3	-27,8	92,3	-10,6	-7,3
2025	-21,4	-14,2	-26,8	-28,3	94,1	-10,8	-7,4
2026	-21,9	-14,5	-27,4	-28,9	96,0	-11,1	-7,8
2027	-22,3	-14,8	-27,9	-29,5	97,9	-11,3	-7,9

20.0.7 T2 **80** *La norma prevede il trasferimento ad Anpal Servizi SpA di una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie, al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.*

81 Con il presente comma si dà seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

21.0.100+s ub.21.0.10 00/98- 21.0.1000/ 96- 21.0.1000/ 97 **82** *(revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)*
La disposizione, al fine di garantire un andamento più lineare dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021, prevede la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso, attraverso le seguenti modifiche:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore;

Dalla disposizione in esame, che interviene esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti a normativa vigente non derivandone pertanto una maggiore spesa pensionistica e un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

83- 89 *(Deroga dall'adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori addetti ad attività gravose)*
La disposizione in esame prevede una deroga dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, come certificato da Istat di 5 mesi, decorrente dal 2019 dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato (con esclusione di quelle categorie che già usufruiscono di significative riduzioni per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato). Tale deroga è limitata a categorie di lavoratori addetti a attività "gravose" e non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.



Normativa vigente

Il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, come anche integrato dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto dal 2013 l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anticipato e per l'assegno sociale, legato agli incrementi della speranza di vita registrati dall'ISTAT. Inoltre il comma 9 dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 prevede una clausola di salvaguardia che stabilisce, in ogni caso, per il requisito di vecchiaia un valore minimo di 67 anni al 2021.

In definitiva il sistema di adeguamento interessa tutte le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Un'eccezione è costituita dai requisiti di cui al decreto legislativo n. 67/2011 per i lavoratori addetti a lavori usuranti come definiti nel predetto decreto legislativo per i quali gli adeguamenti previsti negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non trovano applicazione, come stabilito dalla legge n. 232/2016.

Parte Prima – Pensionamento di vecchiaia

Modifica normativa in esame

La proposta di modifica normativa in esame prevede la deroga dall'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'anno 2019 (di cinque mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato specifico della disposizione in esame¹ e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La proposta prevede inoltre una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

La disposizione prevede altresì che per i soggetti in esame non trovi applicazione comunque il vincolo di conseguire necessariamente il requisito anagrafico di 67 anni dal 2021, mantenendo quindi strutturalmente il beneficio di 5 mesi.

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente

Requisito anagrafico pensione di vecchiaia

Uomini e donne

Anno

***Lavoratori dipendenti privati e pubblici,
lavoratori autonomi***

¹ Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conducenti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conducenti di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

2019	67 anni
2020	67 anni
2021	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi
2023	67 anni e 4 mesi
2024	67 anni e 4 mesi
2025	67 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 8 mesi

Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia per le tipologie di lavoratori derogati secondo la disposizione in esame

Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da proposta in esame

Anno	Uomini e donne
2019	66 anni e 7 mesi
2020	66 anni e 7 mesi
2021	66 anni e 10 mesi
2022	66 anni e 10 mesi
2023	66 anni e 11 mesi
2024	66 anni e 11 mesi
2025	67 anni e 1 mese
2026	67 anni e 1 mese
2027	67 anni e 3 mesi

Ipotesi di lavoro

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

- a) *per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232². Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;*

² Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori "gravosi" beneficiari dell'indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell'indennità).

- b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%³ determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;
- c) per i lavoratori addetti ad attività "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività "usuranti" con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un'anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgi di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgi di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgi di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgi di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3,7	19,8	2,2	11,6	0,8	5,0	6,7	36,4
2020	4,3	27,8	2,5	15,9	0,9	6,0	7,7	51,7
2021	4,5	29,6	2,6	17,4	0,9	6,0	8,0	55,0
2022	6,1	43,5	2,9	19,7	0,9	6,0	9,9	71,2
2023	7,7	58,5	2,9	20,2	0,9	6,0	11,5	88,7
2024	8,0	62,0	2,9	20,8	0,9	7,9	11,8	90,7
2025	8,4	65,1	3,1	21,8	0,9	7,8	12,4	94,7
2026	8,6	67,7	3,2	22,6	0,9	7,5	12,7	97,8
2027	8,7	68,1	3,2	22,7	0,9	7,3	12,8	98,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Seconda – Pensionamento anticipato Modifica normativa in esame

La disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016 perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci) e il beneficio in esame riguarda unicamente i lavoratori indicati dalla lettera dall'articolo 1 comma 199 lettera d) della legge 232/2016 ovvero i lavoratori che esercitano un'attività gravosa od usurante.

³ La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell'agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell'agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell'ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa del 1% che tiene conto dei soggetti della categoria "gravosi" siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l'attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall'indagine sulle forze di lavoro dall'Istat.

⁴ A tale requisito si applicano gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita come previsto dalla normativa vigente e pertanto l'adeguamento di 5 mesi dal 2019.

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera, sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci.

Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la normativa vigente

Anno	Requisito contributivo generale pensionamento anticipato		Anno	Requisito contributivo lavoratori precoci (particolari categorie, legge n. 232/2016)
	Uomini	Donne		Uomini e Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2019	41 anni e 5 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2020	41 anni e 5 mesi
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2021	41 anni e 8 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2022	41 anni e 8 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2023	41 anni e 9 mesi
2024	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2024	41 anni e 9 mesi
2025	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2025	41 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2026	41 anni e 11 mesi
2027	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2027	42 anni e 1 mese

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la modifica in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose

Anno	Requisito contributivo Pensionamento anticipato lavoratori in esame	
	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2022	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2023	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2025	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2027	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di



	<p><i>pensionamento anticipato le percentuali⁵ fornite dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell'attività continuativa. Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale⁶. Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;</i></p> <p><i>b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali⁷ determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;</i></p> <p><i>c) per i lavoratori "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti; la stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività "usuranti", considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.</i></p>
--	--

⁵ Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C) (e E) della legge 232/2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

⁶ Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l'85%.

⁷ Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame della proposta di legge rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell'attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65% stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie lavoratori "gravosi")

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	5,7	47,2	1,6	11,3	0,6	5,1	7,9	63,6
2020	5,4	65,8	1,7	16,9	0,6	6,6	7,7	89,3
2021	5,8	65,4	1,8	17,1	0,6	6,4	8,2	88,9
2022	5,8	65,4	2,0	17,4	0,6	6,5	8,4	89,3
2023	6,2	65,2	1,9	18,4	0,6	6,1	8,7	89,7
2024	5,7	56,2	1,9	16,9	0,6	6,2	8,2	79,3
2025	5,7	54,0	1,9	15,8	0,6	6,0	8,2	75,8
2026	5,4	49,8	2,1	16,3	0,6	5,9	8,1	72,0
2027	5,4	46,8	2,1	15,8	0,6	5,5	8,1	68,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Parte Terza – Oneri complessivi

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usurarie come disciplinato dalla norma in esame

Anno	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0
2019	14,6	100,0
2020	15,4	141,0
2021	16,2	143,9
2022	18,3	160,5
2023	20,2	176,4
2024	20,0	170,0
2025	20,6	170,5
2026	20,8	169,8
2027	20,9	166,2

E' espressamente previsto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame la tempestiva emanazione di un necessario decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità attuative con particolare riferimento all'ulteriore specificazione delle professioni derogate e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale



90	<p><i>(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)</i></p> <p><i>La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.</i></p>
91	<p><i>(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)</i></p> <p><i>La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).</i></p> <p><i>Accanto alle minori entrate fiscali conseguenti sono stimati anche i maggiori oneri derivanti da incrementi nella contribuzione datoriale per effetto di ipotesi prudenziali di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame. La disposizione in esame intenderebbe stimolare un incremento delle adesioni con un profilo di crescita che da una tendenza che si sviluppa da circa il 6% per il livello attuale delle adesioni a circa l'8% al 2027 a normativa vigente, porterebbe, per l'effetto presumibilmente incentivante della proposta in esame, il livello delle adesioni gradualmente attorno al 14% nel 2027.</i></p> <p><i>Gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.</i></p>
92	<p><i>(Disciplina del silenzio assenso per l'adesione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza complementare)</i></p> <p><i>La disposizione prevede la possibilità per i neoassunti dal 2019 della pubblica amministrazione di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.</i></p> <p><i>In assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque incentivanti della disposizione, in via prudenziale, si è ipotizzato che, con riferimento alle collettività attualmente interessate dalla previdenza complementare del pubblico impiego, un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.</i></p> <p><i>Complessivamente si è pertanto stimato che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027). In relazione a ciò prudenzialmente nella presente relazione tecnica si sono stimati effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione</i></p>



complessivamente pari a oltre 130 mln di euro annui (134 mln di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego. Prudenzialmente, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono comunque frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non si è tenuto conto di effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Equipartizione trattamento fiscale previdenziale complementare lavoratori dipendenti pubblici e privati				Ipotesi nuove procedure estere residenti del 2015 pubblica impiego			(4) Conseguente determinazione della maggior esigenda rispetto a stima mediana per trattamento di congedi diversi	(5) Oneri complessivi previdenza complementare rispetto a legislazione vigente
	Altre entrate fiscali (A)	Contributi dovuti (a fini previdenziali) (B)	Contributi dovuti (a fini assicurativi) (C)	Effetto complessivo (D= A + C - B)	Trattamento congedi estero (E)	Altre entrate fiscali (F)	Effetto complessivo (G= E + F)		
2018	-2,4	-25,0	-32,0	-59,4	0,0	0,0	0,0	-7,5	-8,4
2019	-2,5	-27,0	-31,0	-60,5	-2,2	-0,2	-4,4	-12,2	-12,8
2020	-4,5	-25,0	-31,0	-60,5	-2,2	-0,6	-3,1	-10,5	-12,9
2021	-5,0	-25,0	-31,0	-61,0	-2,2	-1,2	-3,0	-10,5	-13,0
2022	-7,5	-25,0	-30,0	-62,5	-2,2	-2,0	-3,2	-12,7	-13,7
2023	-12,4	-25,0	-30,0	-67,4	-2,2	-3,1	-3,8	-15,2	-15,2
2024	-12,5	-27,0	-30,0	-69,5	-2,2	-3,4	-3,7	-15,3	-15,3
2025	-12,6	-25,0	-30,0	-67,6	-2,2	-3,1	-3,1	-13,7	-13,7
2026	-12,7	-25,0	-30,0	-67,7	-2,2	-3,3	-3,9	-13,8	-13,8
2027	-12,8	-25,0	-31,0	-68,8	-2,2	-3,7	-3,1	-13,4	-13,4

93 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

94 (FIS (fondo di integrazione salariale) incremento limite erogabilità delle prestazioni)

La presente relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni) fa riferimento alla proposta di modifica normativa al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa all'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni del Fondo medesimo, di cui all'articolo 29, comma 4, di detto decreto legislativo, con decorrenza dal 2018, e la conseguente abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. In ogni caso tali prestazioni, a normativa vigente, sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro stesso. In via transitoria (articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015) detto limite è previsto a normativa vigente nel modo seguente: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore

E' stabilito inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014 e 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31.12.2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

Per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie alla stesura del presente bilancio tecnico sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e relativi lavoratori interessati dal Fondo. Relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69.700 milioni di euro.

Le uscite del Fondo sono oggetto di monitoraggio da parte degli uffici INPS. Nelle ultime rilevazioni delle domande pervenute, relative ai primi tre trimestri del 2017, nonché delle domande autorizzate fino ad ottobre 2017, resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), ma queste mostrano un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali. Tenendo conto di ciò, ed in virtù dell'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, le ipotesi formulate riguardo il ricorso alle prestazioni, ampiamente cautelative, sono riportate nella tabella che segue:

	Aziende con più di 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Assegno di solidarietà	Assegno di solidarietà
probabilità di ricorso al Fondo	7%	3%	10%
Percentuale media dipendenti coinvolti	15%	50%	70%
Durata media della prestazione (in mesi)	4	3	1,5

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i risultati della proiezione dall'anno 2017 all'anno 2024.

L'abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5,



del decreto legislativo n. 148 del 2015 che fissa dal 2018 il limite della prestazione in dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, produce i suoi effetti soprattutto dal 2019 in poi, dove la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione.

Nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata non è stato conteggiato alcun tipo di interesse.

La validità delle risultanze è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo secondo le ipotesi illustrate; un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	455,4	470,4	486,3	501,3	516,9	532,1	552,1	579,8
Contributi:								
- Contributo ordinario	438,0	452,0	466,9	481,4	499,2	517,7	536,8	556,7
- Contributo addizionale	17,4	18,4	19,4	19,9	20,7	21,4	22,3	23,1
(B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-423,7	-436,9	-451	-464,1	-481,5	-499,6	-519,3	-538,7
Prestazioni:								
- Assegno ordinario (*)	-179,4	-184,9	-190,9	-196,5	-203,8	-211,5	-219,1	-227,6
- Assegno disolidarietà (*)	-241,8	-249,3	-257,3	-264,8	-274,8	-285,1	-295,7	-306,8
- Spese di amministrazione	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-3	-3,1	-3,2
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO D'ESERCIZIO A +B +C	31,7	33,5	35,3	37,2	38,4	39,5	39,8	41,1

Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo garantito l'equilibrio di bilancio annuo del Fondo con un sufficiente margine di prudenzialità.

95

La modifica normativa proposta estende, limitatamente al triennio 2018-2020, la possibilità dell'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 (nei casi di eccedenza di personale, a seguito di accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale) per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro (anziché quattro come previsto dalla normativa vigente). Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, presentando all'INPS apposita fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. A seguito dell'accettazione dell'accordo previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Con riferimento alla stima degli effetti finanziari della disposizione in esame, si rappresenta la neutralità per la finanza pubblica perché sia la prestazione, sia la contribuzione correlata, sono a totale carico del datore di lavoro. La limitazione temporale al periodo 2018/2020 consente altresì di mantenere inalterato l'istituto a regime non introducendo, pertanto, modificazioni strutturali nella regolamentazione del ritiro dal mercato del lavoro.

Complessivamente dalle misure in esame derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica

Riepilogo oneri misure in esame (valori in mln di euro, - valori negativi per la finanza pubblica; + valori positivi per la finanza pubblica)

Anno	TOTALE COMPLESSIVO ONERIMISURE IN ESAME	di cui maggiore spesa pensionistica	di cui minori entrate fiscali	di cui oneri per maggiori versamenti datoriali
2018	-9,4	(0,0)	-(2,4)	-(7,0)
2019	-121,9	-(100,0)	-(3,7)	-(18,2)
2020	-176,7	-(141,0)	-(5,2)	-(30,5)
2021	-193,9	-(143,9)	-(7,2)	-(42,8)
2022	-224,2	-(160,5)	-(9,5)	-(54,2)
2023	-261,6	-(176,4)	-(18,5)	-(66,7)
2024	-268,3	-(170,0)	-(26,0)	-(72,3)
2025	-280,2	-(170,5)	-(31,7)	-(78,0)
2026	-290,4	-(169,8)	-(37,8)	-(82,8)
2027	-300,2	-(166,2)	-(44,6)	-(89,4)

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- a) *quanto a 38,7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,1 milioni di euro per l'anno 2020, 9,4 milioni di euro per l'anno 2021, 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 66,6 milioni di euro per l'anno 2023, 80,8 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 44,3 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della legge in esame;*
- b) *quanto a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*
- c) *quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;*
- d) *quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*
- e) *quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2018, 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 28 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022, 24 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante*



		<p><i>corrispondente utilizzo delle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per i versamenti datoriali alla previdenza complementare;</i></p> <p>f) <i>quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 56 milioni di euro; Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro, Ministero della giustizia per 5 milioni di euro, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 8 milioni di euro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro, Ministero dell'interno per 5 milioni di euro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro.</i></p>														
22.1 T3	96	<p><i>La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge n. 208/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della suddetta legge (premi di produttività), il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.</i></p> <p><i>In linea con le valutazioni espresse in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 160 della legge n. 232/2016 in materia di detassazione dei premi di produttività, e in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti, la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito.</i></p>														
	97	<p>Comma, 97 lettera a) Proroga dell'APE volontaria</p> <p>La norma in esame proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019 anziché fino al 31 dicembre 2018 come attualmente previsto) la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui all'articolo 1, commi 166-178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Sulla base degli stessi dati utilizzati per la valutazione della norma originaria si stimano i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="625 1368 1206 1491"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-4</td> <td>-35</td> <td>-43</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p> <p>Gli effetti decorrono dal 2022 poiché i soggetti cui è estesa la norma sono quelli che nel 2019 matureranno i requisiti per usufruire dell'APE e quindi gli effetti fiscali connessi alla misura si manifesteranno solo dall'anno di decorrenza del trattamento di quiescenza. Si segnala che l'onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali.</p> <p>Con riferimento al fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la disposizione non determina la necessità di ulteriore alimentazione dello stesso, atteso che, al di là della dotazione iniziale – pari a 70 milioni di euro - già prevista a legislazione vigente, il citato fondo si incrementa con le commissioni di accesso pagate dai richiedenti l'APE, in coerenza con lo schema “di mercato” alla base della misura.</p> <p>Comma 97, lettere b) – d) APE sociale Tempo determinato e APE Sociale Donna</p> <p>L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità a carico dello</p>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	-4	-35	-43
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024										
0	0	0	0	-4	-35	-43										



Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari a 1.500 euro mensili o pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo ed è pagata fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.

La proposta prevede:

- a) di ampliare per l'anno 2018 la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio per gli accessi nell'anno 2018 anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato a condizione che i soggetti abbiano nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto almeno 18 mesi di lavoro dipendente. Le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione:

- provenienti da contratti a tempo determinato;
- che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;
- abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

- b) di ampliare l'accesso nell'anno 2018 per le donne stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c). Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di prestazioni e il corrispondente onere.

Anno	Maggiori numero di prestazioni alla fine dell'anno (mgl di unità)	Incremento limite spesa (mln di euro) – Maggiori oneri
2018	6,7	79,7
2019	6,1	93,4
2020	4,7	80,5
2021	2,9	56,6
2022	0,4	20,9
2023	-	1,4

98-99

La disposizione in esame interviene all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, rendendo strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232/2016.



		<p>La norma, inoltre, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.</p> <p>Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di relazione tecnica a corredo della norma sul regime fiscale RITA (Legge n. 232/2016) e ipotizzando un incremento dell'ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="448 499 1385 591"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>dal 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ritenuta</td> <td>4,2</td> <td>39,7</td> <td>-7,1</td> <td>-10,4</td> <td>-17,8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">in milioni di euro</p>		2018	2019	2020	2021	dal 2022	Ritenuta	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8
	2018	2019	2020	2021	dal 2022									
Ritenuta	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8									
23.0.31	100-101	<i>La disposizione concerne esclusivamente la destinazione dei contributi ai fondi pensione privati, e conseguentemente non determina effetti sulla finanza pubblica. Essa reca una disciplina destinata a sostituire la libera volontà contrattuale delle parti sociali manifestata a livello nazionale per le diverse categorie di lavoratori. Si tratta di una norma di carattere generale che intenderebbe sostituire disposizioni normative speciali che, in ambiti specifici, disciplinano la destinazione di contributi aggiuntivi.</i>												
23.0.31	102	<i>La norma regola l'adesione dei lavoratori ai fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale nel caso in cui i contratti e gli accordi collettivi nazionali prevedano adesione ad uno specifico fondo integrativo nazionale. La norma non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.</i>												
	103-104	L'intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.												
em. 24.0.9 T3	105	<i>La disposizione prevede il riconoscimento della prestazione una-tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015 anche per i nuovi accessi del 2018, avvalendosi delle disponibilità residue dello specifico fondo che risultano sussistere per tale finalità. E' previsto che la prestazione sia erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. In ogni caso con decreto interministeriale sono emanate le necessarie disposizioni attuative. La disposizione comporta comunque un maggiore onere in termine di indebitamento netto per l'erogazione di maggiori prestazioni nel 2018 valutato prudenzialmente in 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 in analogia a quanto previsto per gli anni 2016 e 2017 nell'ambito del citato decreto interministeriale del 4 settembre 2015.</i>												
	106	<i>Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</i>												
25.10 T2	111-115	<i>La norma in esame procede ad una estensione della platea dei beneficiari del Rei, limitata in sede di prima applicazione sulla base di alcune caratteristiche non economiche del nucleo (commi 111 e 113) e ad un incremento del massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell'ammontare su base annua dell'assegno sociale (comma 114). E' altresì corrispondentemente incrementata la quota del Fondo povertà destinata al finanziamento dei servizi</i>												



territoriali che costituiscono la componente non economica del ReI (comma 115). Ai fini di questa relazione tecnica, appare utile procedere prioritariamente ad una stima degli oneri connessi all'incremento del beneficio economico. In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l'anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. Si noti anche che l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila.

Con riferimento al comma 111, si ricorda che la relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88 mila i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all'ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10 mila l'anno, nella relazione tecnica al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori previsti oltre l'età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse esser considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro non censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi seguite in relazione tecnica per il ReI, si ritiene pertanto che la spesa connessa all'allargamento della platea previsto al comma 111 della norma in esame possa essere definita in metà dell'onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni.

Al fine di valutare tale onere, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

Numero componenti nel nucleo	Numero totale nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari	Risorse (milioni di euro)
1	33	5	28	59
2	27	8	19	61
3	16	4	12	39
4	9	2	7	30
5 o più	3	0	3	10
Totale	88	19	69	199

Assumendo il criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – si può pertanto stimare complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l'onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 111 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, pari a 115 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

A partire dal 1° luglio, in realtà, la misura è estesa a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle



altre caratteristiche del nucleo. La tabella che segue individua la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell'incremento del massimale del beneficio di cui al comma 114 e riassorbendo integralmente l'incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.

Numero componenti nel nucleo	Numero differenziale rispetto alla legislazione vigente di nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari differenziali rispetto a quelli a legislazione vigente	Risorse (milioni di euro)
1	151	38	113	233
2	73	25	48	136
3	36	12	24	74
4	15	5	10	40
5 o più	4	1	3	12
Totale	279	81	198	495

Tenendo conto del criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo), la spesa annua è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Tenuto altresì conto del turnover tra beneficiari e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio, assumendo le stesse ipotesi discusse nella relazione tecnica al d.lgs. istitutivo del ReI cui si rimanda integralmente, il profilo temporale della spesa è il seguente (per semplicità si assume come anno base il 2019, criterio comunque prudenziale, attesa la decorrenza del 1° luglio 2018 e assumendo nel 2018 la spesa massima del 50% dell'ammontare annuo):

	2019	2020	Dal 2021
Profilo temporale (spesa iniziale pari a 100, turnover a regime non inferiore a due terzi)	100	93	88
Oneri connessi all'allargamento della platea (comma 3)	570	530	502

Gli oneri complessivi con riferimento ai commi da 111 a 115, sono pertanto i seguenti:



		2018	2019	2020	Dal 2021	
		Incremento del massimale beneficio per i beneficiari a legislazione vigente (comma 4)	60	60	60	60
		Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra55enni (comma 1)*	57,5	-	-	-
		Oneri connessi all'allargamento a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d. lgs. (comma 3)	285	570	530	502
		Quota per servizi e interventi territoriali di contrasto alla povertà (comma 5)	35	70	193	193
		Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente	-137,5	-	-	-
		Totale oneri commi da 1 a 5 (e comma 6, primo periodo)	300	700	783	755
		Oneri per interventi da disciplinare con il Piano povertà (comma 6, secondo periodo)	-	-	117	145
		Totale oneri	300	700	900	900
		<i>*solo primi sei mesi 2018, poi riassorbito nell'allargamento di cui al comma 113</i>				
	116	<p><i>La disposizione ridetermina corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 e l'onere previsto in relazione tecnica di 1.335 milioni di euro per l'erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l'incremento della dotazione del Fondo povertà di cui al comma 116 (che presuppone l'utilizzo del margine non completamente, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell'ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.</i></p>				
26.3	119-122	<p>La disposizione riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio <i>giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.</i></p> <p>Il credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni</p>				



		<p>siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 . Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.</p>
26.0.21	123	<p><i>La proposta è volta a garantire la realizzazione delle attività del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza prevedendo finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Per i conseguenti piani di attività i Ministeri membri dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.</i></p> <p><i>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l'eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell'ambito dei profili finanziari dalla legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.</i></p>
em. 26.0.1000	124	<p><i>La disposizione prevede l'estensione alle lavoratrici domestiche del congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere concesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.</i></p> <p><i>Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.</i></p> <p><i>I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l'arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.</i></p> <p><i>Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.</i></p> <p><i>In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, articolo 24, comma 4, primo capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.</i></p> <p><i>La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.</i></p> <p><i>Dalle risultanze degli archivi gestionali dell'INPS sono stati rilevati per l'anno 2017 (Fonte INPS UNIEMENS. Lettura al 22/11/2017) 112 beneficiari del congedo in esame decorrenti dall'anno 2017.</i></p> <p><i>Estrapolando tale numerosità a intero anno 2017 si ipotizzano complessivamente 150 beneficiari di congedo con riferimento ai dipendenti del settore privato, pari allo 0,024 x mille sul totale delle lavoratrici dipendenti.</i></p> <p><i>Applicando la stessa percentuale di ricorso al congedo per le lavoratrici domestiche si stima un numero di beneficiarie di congedo pari a circa 20 soggetti. Tenuto conto che gli elementi di monitoraggio del 2017 afferiscono, di fatto, a una prima applicazione dell'istituto in esame, prudenzialmente si incrementa in 40 dal 2018 la stima delle nuove beneficiarie (numerosità mantenuta costante anche per gli anni successivi). Si è altresì ipotizzato un ricorso alla prestazione pari a 45 giorni il primo anno, 30 il secondo anno e 15 giorni il terzo anno.</i></p> <p><i>Sulla base delle informazioni a disposizione, desunte dagli archivi INPS, è stata stimata, per le lavoratrici domestiche, una retribuzione media giornaliera pari a 30 euro.</i></p> <p><i>Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri.</i></p>



**Congedo vittime di violenza di genere
Onere per estensione alle lavoratrici domestiche
(Importi in migliaia di euro)**

Anno	Prestazione	Contribuzione	
		figurativa	Totale
2018	54,0	10,7	64,7
2019	93,1	18,7	111,8
2020	115,2	22,7	137,9
2021	118,8	22,7	141,5
2022	122,4	23,3	145,7
2023	126,0	23,3	149,3
2024	129,6	24,0	153,6
2025	133,2	24,7	157,9
2026	136,8	25,3	162,1
2027	140,4	26,0	166,4

125 La presente disposizione prevede l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- capitolo del bilancio dello Stato 2230 - piano di gestione 02 - pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alle attività connesse alle politiche di formazione individuate dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, articolo 1 lett. p,r,s,t,u,v) e, in particolare, per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ nell'ambito VET. Tale incremento si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo 1288/2013. Le competenze di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, sono state acquisite dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli anni precedenti tale cofinanziamento veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gestito dalla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dello stesso Ministero con l'erogazione dell'importo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ in ambito VET a seguito di uno specifico Decreto e della sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'Autorità Nazionale (nella persona del Direttore generale competente) e dell'Agenzia Nazionale (nella persona del Direttore generale dell'ISFOL/INAPP presso la cui sede è collocata l'Agenzia Nazionale competente). Con la soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, le cui funzioni, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e Passive (ANPAL), si rende pertanto necessario assicurare il cofinanziamento del Programma Erasmus+ in ambito VET, in quanto obbligo comunitario, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione gestito dall'attuale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ in ambito VET.

126- La presente disposizione prevede di fornire copertura alle spese derivanti

dall'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 con risorse del bilancio dello Stato individuate nell'ambito di quelle gravanti sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo- capitolo del bilancio dello Stato 2230. Tali risorse dovrebbero confluire dal piano di gestione 4 al piano di gestione 2 - dedicato agli interventi per la formazione.

Negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che così recita: «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».

La disposizione individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari ad euro 15.600.000,00 a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. Con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'art. 1, comma 3 della legge del 24 marzo 2006, n. 127, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014: euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 (dato non ancora consuntivato)), emerge un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziare per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali.

Con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le



finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

128-
136

La copertura finanziaria degli oneri che scaturiscono dallo svolgimento dei Censimenti è disciplinata al comma 10.

In particolare si prevede che per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, dei Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, del 7° Censimento generale dell'agricoltura e del Censimento permanente dell'agricoltura, si autorizza la spesa di Euro 5.000.000 per l'anno 2018, Euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Euro 51.881.600 per l'anno 2021 e per Euro 26.881.600 a decorrere dall'anno 2022.

Per la copertura finanziaria della restante parte della spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020 derivanti dallo svolgimento dei Censimenti sopra indicati si provvede, altresì, sia in termini di competenza che di cassa, con le risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui, dall'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 e all'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo.

Il fabbisogno necessario per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021 è pari a Euro 281.864.000 come evidenziato dettagliatamente nella seguente tabella.

Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.

TIPOLOGIA CENSIMENTO	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
AGRICOLTURA	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000
IMPRESE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000
POPOLAZIONE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600
TOTALE	79.707.968	82.623.891	67.650.541	51.881.600

Per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall'anno 2022 è previsto un fabbisogno annuo di spesa pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato



Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.

TIPOLOGIA CENSIMENTO	PERIODO	ONERI
AGRICOLTURA	2022-2031	2.348.600
IMPRESE	2022-2031	1.403.800
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2022-2031	700.000
POPOLAZIONE	2022-2031	22.429.200
TOTALE		26.881.600

Ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa necessari per l'espletamento della attività censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento. Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	155.600	573.700	573.700	40.000
Formazione, istruzioni e missioni	38.800	75.600	75.600	
Hardware	490.000	55.000	55.000	30.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	6.935.904	36.464.048	36.464.048	685.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	
Spese di pubblicità e comunicazione	-	3.965.000	-	
Spese diverse di gestione	9.282	893.359	893.359	30.000
Spese generali	675.000	450.000	225.000	550.000
Stampa e spedizione	529.632	1.059.184	1.059.184	
Sviluppo software	570.000	70.000	70.000	20.000
TOTALE	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000



Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	100.000	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	206.250	137.500	68.750	137.500
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	3.000.000	-	-	6.500.000
Raccolta dei dati da società	-	1.250.000	1.250.000	-
Spese di pubblicità e comunicazione	2.000.000	-	1.000.000	-
Spese diverse di gestione	15.000	-	-	-
Spese generali	150.000	100.000	50.000	100.000
Stampa e spedizione	18.750	12.500	6.250	12.500
Sviluppo software	85.000	-	-	-
TOTALE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000



Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	-	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	115.000	10.000	5.000	110.000
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	2.000.000	-	-	10.200.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-	-
Spese diverse di gestione	-	-	-	1.000.000
Spese generali	112.500	75.000	37.500	75.000
Stampa e spedizione	100.000	-	-	100.000
Sviluppo software	-	-	-	-
TOTALE	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000

Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	10.278.500	6.886.000	3.491.500	6.788.000
Formazione, istruzioni e missioni	821.250	547.500	273.750	547.500
Hardware	366.000	122.000	61.000	122.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	32.650.500	21.767.000	15.932.400	16.718.100
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	4.600.000	-	2.000.000	-
Spese diverse di gestione	5.108.500	2.399.500	1.203.000	2.405.000
Spese generali	562.500	775.000	387.500	775.000
Stampa e spedizione	7.404.000	4.936.000	2.468.000	4.936.000
Sviluppo software	610.000	-	-	-
TOTALE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento,

occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.

VOCI DI SPESA	POPOLAZIONE	IMPRESSE	ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	AGRICOLTURA	TOTALE CENSIMENTI PERMANENTI
Raccolta dati tramite organi intermedi	13.773.000	900.000	600.000	2.061.000	17.334.000
Stampa e spedizione	2.468.000	-	30.000	44.900	2.542.900
Spese diverse di gestione	2.494.500	-	-	89.100	2.583.600
Assistenza informatica e software	2.581.700	-	-	47.700	2.629.400
Formazione, istruzioni, missioni	-	123.800	50.000	15.900	189.700
Spese di pubblicità e comunicazioni	550.000	350.000	-	-	900.000
Spese generali	400.000	30.000	20.000	50.000	500.000
Hardware	122.000	-	-	24.000	146.000
Sviluppo software	-	-	-	16.000	16.000
Totale	22.429.200	1.403.800	700.000	2.348.600	26.881.600



ANNO	ONERI FINANZIARI	COPERTURA	MODALITA' DI COPERTURA
2018	79.707.968	5.000.000	Nuova autorizzazione per il 2018
		74.707.968	Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012
2019	82.623.891	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2019
		35.742.291	Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario
2020	67.650.541	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2020
		20.768.941	riaccertamento straordinario
2021	51.881.600	51.881.600	Nuova autorizzazione per il 2021
totale 2018-2021	281.864.000	281.864.000	
DAL 2022	26.881.600	26.881.600	Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.

In particolare, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, pari a circa 65 milioni di euro, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, così come disciplinato nel secondo periodo del comma 10, occorre specificare che il citato ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, di cui se ne dettaglia, di seguito, la composizione:

1. Circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (15° censimento generale della popolazione);
2. Circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (9° censimento generale dell'industria);
3. Circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);



4. Circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166 (6° censimento generale dell'agricoltura).

Inoltre, alla copertura finanziaria l'Istituto procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

Risparmio di spesa determinato dalla nuova strategia dei censimenti permanenti

Si evidenzia che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell'ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell'industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell'agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprenditive dell'avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell'agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(). Totale spesa. Valori in euro.**

Macrovoce di spesa	Censimenti Generali 2010-2011	Censimenti Permanenti 2012-2021	Censimenti Permanenti 2022-2031
Raccolta dati	439.935.755,95	194.194.516,00	173.340.000,00
Personale a TD e spese per formazione e missioni	49.070.679,48	45.935.660,00	1.897.000,00
Servizi di supporto alla produzione	145.635.165,43	49.782.508,00	60.265.000,00
Informatica	11.394.571,06	36.490.821,00	27.914.000,00
Servizi generali e di funzionamento	829.442,27	5.700.000,00	5.400.000,00
Totale	646.865.614,19	332.103.505,00	268.816.000,00

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Si noti come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D. Lgs. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare si evidenzia una **forte riduzione della spesa complessiva** necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011) di 314,7 milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 322,1 milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo round del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

Si rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l'Istituto si avvarrà dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Analogamente, appare significativo il confronto per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)). Totale. Valori in euro.**

Censimento	2010-2011	2012-2021	2022-2031
POPOLAZIONE	490.837.670	207.682.505	224.292.000
AGRICOLTURA	126.167.456	93.781.000	23.486.000
INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT	29.860.488	30.640.000	21.038.000
Totale	646.865.614	332.103.505	268.816.000

(*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(**) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Infine tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari, le relative spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e le disposizioni di cui all'art. 61, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

29.0.24 T2

138

La disposizione inserisce nella normativa sulle cooperative la disciplina del prestito sociale, dettando apposite fattispecie societarie e definendo i limiti alla raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia. La disposizione non comporta oneri per

		<p><i>la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Prevede che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.</i></p>
	139	<p><i>Dispone che l'articolo 2467 del codice civile (per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito) non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.</i></p>
	140	<p><i>Prevede che con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), siano definiti i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione. In particolare, la stessa dovrà prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. In via transitoria sarà previsto il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato.</i></p> <p><i>Qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera.</i></p> <p><i>Il CICR dovrà anche definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi. Andranno anche definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio che le società cooperative dovranno adottare nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale sia rilevante (secondo i criteri indicati nella norma).</i></p>
	141	<p><i>Deferisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla delibera citata del CICR, la definizione di forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative che rientrano nel predetto limite.</i></p>
	142	<p><i>Prevede che la revisione cooperativa potrà essere finalizzata anche ad accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.</i></p>
	143	<p><i>La disposizione prevede l'integrazione con un rappresentante della Banca d'Italia del Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del DPR 78/2007 istituito all'interno della Commissione Centrale per le Cooperative di cui allo stesso articolo 4 del DPR 78/2007 e operante presso la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico come previsto dall'articolo 17, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 158. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica tenuto conto che per la partecipazione allo stesso Comitato non sono previsti compensi né gettoni di presenza e rimborsi spese.</i></p>
em. 29.0.33 T2	145	<p><i>La norma qualifica il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna come sito di interesse nazionale, in considerazione della rilevanza del rischio</i></p>

		<p>sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto. Di conseguenza, una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sul capitolo di spesa 7515 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata agli interventi urgenti necessari in tale area. La norma, prevede, altresì, che tali risorse siano destinate oltre che ad interventi di messa in sicurezza e di bonifica, anche a interventi per garantire una maggiore tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
em. 30.0.31 T2	146- 147	<p>La disposizione è diretta a mettere a regime rideterminandone la durata (12 mesi anziché 36 mesi) e l'importo (dimezzandoli, tranne per le prestazioni decorrenti nel 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo) l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 190/2014.</p> <p>Si possono stimare nuovi beneficiari dall'anno 2018 in misura pari a circa 280.000 su base annua di cui il 50% con ISEE non superiore a 7.000 euro e il 50% con ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro.</p> <p>Pertanto, tenuto conto degli importi previsti dalla disposizione in esame (differenziate per decorrenza e per mensilità spettanti) e della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni, derivano i seguenti oneri:</p> <p>2018: 185 mln di euro; 2019: 235 mln di euro dal 2020 201,5 mln di euro.</p>
30.0.43 T3	148- 149	<p>La disposizione prevede che, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, sia riservato, in via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020, un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni medesimi, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, da destinare a interventi, anche limitati sul piano territoriale, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 21° anno d'età.</p> <p>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a specificare una finalizzazione di somme già programmate.</p>
30.0.2 T 5	150	<p>La disposizione istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.</p> <p>Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.</p>
	151- 152	<p>La disposizione fornisce la definizione di caregiver familiare. Pertanto, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	153	<p>La norma autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2018 per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza dell'OSCE, così suddivisa:</p> <p>1) 2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio,</p>

		<p>l'Italia sarà Paese ospite per una serie di iniziative di particolare visibilità e prestigio da realizzare fin dai primi mesi dell'anno 2018. Tra queste si segnalano: la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.</p> <p>2) 500.000 euro per l'organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all'organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione internazionale, nonché per le spese a carico della Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all'incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.</p> <p>3) 500.000 euro per le spese di funzionamento della Task-Force OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).</p> <p>L'onere previsto di 3 milioni di euro per il 2018 è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.</p>
31.0.5	154	<p><i>La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 necessaria ad avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai. Tale partecipazione costituisce un impegno internazionale già assunto dall'Italia.</i></p> <p><i>L'onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 3 milioni di euro per l'anno 2018</i></p>
em.31.0.6 T2	155	<p><i>La disposizione è volta ad istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito Fondo per gli immobili demaniali assegnati in uso agli organismi internazionali localizzati in Italia.</i></p> <p><i>La costituzione del predetto Fondo, con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, permette all'Italia di poter partecipare alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali localizzate nel territorio italiano.</i></p> <p><i>Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.</i></p>
	156- 160	<p>La norma dispone, al comma 156, che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria, anche e mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.</p> <p>La norma prevede, inoltre, al comma 158, che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 156 siano garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia,</p>



	<p>è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.</p> <p>A copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, al comma 160, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere su detto fondo.</p> <p>Per la capitalizzazione di INVITALIA o di una sua controllata, di cui al comma 156, sono utilizzate le risorse di cui alla legge n.196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di INVITALIA. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia, prevista ai commi da 158 a 160, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito il istituito ai sensi del decreto-legge n.244 del 1995 che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di euro 157.234.501.</p> <p>Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L'onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare atteso che l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto si avrà soltanto al momento dell'eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.</p>
<p>em. 32.0.11 T 3</p>	<p>163 <i>Il fondo pubblico di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (per brevità, "Fondo 295") rappresenta lo strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di export credit, a supporto della competitività delle esportazioni italiane, in analogia con quanto avviene in altri Paesi OCSE (ad es., Francia, Spagna, Belgio, Germania e Finlandia).</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera a), è finalizzata ad una razionalizzazione della gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo 295, colmando l'attuale vuoto normativo in ordine alla competenza nel definire la metodologia di calcolo degli accantonamenti da adottare sulle risorse del Fondo a fronte dei rischi assunti, metodologia oggi rimessa a provvedimenti privi di un'adeguata fonte normativa, risalenti nel tempo e non soggetti ad aggiornamento periodico. Con la proposta normativa in discorso, l'adozione della nuova metodologia richiederà, accanto all'intervento del gestore del Fondo (Simest) e dell'organo di gestione (Comitato agevolazioni), anche il coinvolgimento delle Amministrazioni di settore (attraverso un decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) e il ricorso a soggetti esterni di comprovata esperienza e capacità - con oneri a carico del Fondo stesso - impiegabili anche nelle successive verifiche sull'efficienza e efficacia della metodologia.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), è volta razionalizzare e rafforzare il ruolo del CIPE che, annualmente, oltre a stabilire la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione ammessi al contributo del Fondo 295, sarà chiamato a fissare la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, nonché i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della nuova metodologia</i></p>



		<p><i>di accantonamento di cui alla lettera a) e delle caratteristiche delle esportazioni, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento e degli impatti economici ed occupazionali in Italia.</i></p> <p><i>La disposizione, inoltre, precisa che il CIPE, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti di cui alla lettera a).</i></p> <p><i>La previsione in questione assume carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.</i></p>
em. 32.0.11 T 3	164	<p><i>La disposizione sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo 143/1998 prevedendo che sia Comitato agevolazione l'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/1973. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come espressamente indicato nel penultimo periodo del nuovo articolo 17 del decreto legislativo 143/1998 con riferimento alla nomina dei componenti del Comitato.</i></p>
	165	<p>Regime previdenziale contrattisti La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.</p> <p>La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.</p> <p>A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.</p> <p>La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:</p>

		dipendenti a legge italiana	dipendenti a legge locale	TOTALE
A	numero dipendenti	445	632	1.077
B	attuale base contributiva	8.032.978	17.453.600	25.486.578
C	attuali oneri a carico dipendente	738.231	1.603.986	2.342.217
D	attuali oneri a carico dell'amministrazione	1.884.537	4.094.615	5.979.151
E	nuova base contributiva	16.065.956	29.409.767	45.475.723
F	nuovi oneri a carico del dipendente	1.476.461	2.702.758	4.179.219
G	nuovi oneri a carico dell'amministrazione	3.769.073	6.899.531	10.668.605
H	maggiori oneri a carico dipendente (F-C)	738.231	1.098.772	1.837.002
I	maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)	1.884.537	2.804.917	4.689.453
J	totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)	2.622.767	3.903.688	6.526.456

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una ridistribuzione delle risorse nell'ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell'aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. E' invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell'amministrazione) pari a euro 4.689.453 annui a decorrere dall'anno 2018 per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I). Prudenzialmente per l'onere a regime si considera l'importo determinato per l'anno 2018.

Per l'anno 2018 l'impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assunto presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti di Cultura all'estero, è regolato dal DPR 05/01/1967, n° 18 così come modificato dal D.L.gs n° 103/2000 ed è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.L.gs n° 103/2000, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.gs n° 103/2000, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli Affari Esteri e del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, sentito l'Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all'incremento periodico previsto dall'art.

11 del D.L.gs n°503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1 agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.172,50
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 1.955,25
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 1.738,01.

Per effetto dell'adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall'1-1-2016 sono le seguenti:

- Ex impiegati di concetto – B3: € 2.601,00
- Ex impiegati esecutivi – B2: € 2.340,00
- Ex impiegati ausiliari – B1: € 2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La proposta di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede a decorrere dal 1° aprile 2018 e per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all'adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell'elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario dell'eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l'ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

- Età media di circa anni 53
- anzianità contributiva media pari ad anni 20,4
- retribuzione media convenzionale pari a € 1.976 mensili per 12 mensilità
- retribuzione media percepita pari a € 3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 (settembre 2017) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l'arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale, espresso in milioni di euro, è riportato nella seguente tabella:



Maggiori Oneri

(in milioni di euro)

Anni	Numero	Maggiore Onere lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 23%	Maggiore onere netto fisco
2018	26	0	0,00	0,00
2019	23	0,2	0,05	0,15
2020	36	0,5	0,12	0,38
2021	27	0,7	0,16	0,54
2022	41	0,9	0,21	0,69
2023	46	1,3	0,30	1,00
2024	56	1,9	0,44	1,46
2025	48	2,4	0,55	1,85
2026	54	2,9	0,67	2,23
2027	54	3,6	0,83	2,77

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un'aliquota pari al 9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile.

Maggiori entrate contributive

(importi in mln di euro)

Anni	Numero lavoratori	Quota a carico del lavoratore lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 27%	Maggiore onere netto fisco
2018	1.058	1,35	0,37	0,98
2019	1.032	1,8	0,49	1,31
2020	1.009	1,8	0,49	1,31
2021	973	1,8	0,49	1,31
2022	946	1,7	0,46	1,24
2023	905	1,7	0,46	1,24
2024	859	1,6	0,43	1,17
2025	803	1,5	0,41	1,09
2026	755	1,5	0,41	1,09
2027	701	1,4	0,38	1,02



166-
167

La disposizione prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	55.621.000
Oneri a carico del dipendente	5.090.000
Oneri a carico dell'amministrazione	12.810.000
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	73.521.000
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3%)	2.205.630
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE)	75.726.630
Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016	1.961
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	38.616

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:

ANNO	AUMENTO MEDIO PRUDENZIALE PREVISTO	COSTO UNITARIO (LORDO AMMINISTRAZIONI)	UNITA'	COSTO TOTALE
2018		€ 38.700,00	100	€ 3.870.000,00
2019	2%	€ 39.474,00	100	€ 3.947.400,00
2020	2%	€ 40.263,48	100	€ 4.026.348,00
2021	2%	€ 41.068,75	100	€ 4.106.874,96
2022	2%	€ 41.890,12	100	€ 4.189.012,46
2023	2%	€ 42.727,93	100	€ 4.272.792,71
2024	2%	€ 43.582,49	100	€ 4.358.248,56
2025	2%	€ 44.454,14	100	€ 4.445.413,53
2026	2%	€ 45.343,22	100	€ 4.534.321,80
2027	2%	€ 46.250,08	100	€ 4.625.008,24

em 33.3 e
33.5 T2

168

La disposizione autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il biennio 2018-2019, ad assumere fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, fino a 150 unità complessive.

Considerati i tempi necessari per espletare le procedure di assunzione, si prevede di assumere 75 unità nel secondo semestre del 2018 e altre 75 unità (per un totale cumulato di 150 unità) dal mese di gennaio del 2019. Pertanto, nel 2018, la spesa sarà pari ad euro 1.462.500 e dal 2019, la spesa sarà di euro 5.850.000 (importi espressi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione).

La copertura degli oneri è assicurata attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa per le indennità di servizio all'estero del personale dell'amministrazione degli affari esteri.



Anno	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Costo Totale	Retribuzione lorda	oneri riflessi	IRAP
2018	€ 39.000	75 (6 mesi)	€ 1.462.500	€ 1.056.872	€ 315.793	€ 89.834
2019	€ 39.000	150 (75 assunte nel 2018 + 75 da inizio 2019)	€ 5.850.000	€ 4.227.490	€ 1.263.174	€ 359.337
2020	€ 39.000	150	€ 5.850.000	€ 4.227.490	€ 1.263.174	€ 359.337

em 33.3 e 33.5 T2	169	<p>La norma prevede la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per euro <i>5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027</i> per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 167 e 168.</p>
em. 33.0.1 T2	170	<p><i>La disposizione è volta a rafforzare gli interessi italiani all'estero attraverso i seguenti interventi a favore degli italiani nel mondo:</i></p> <p><i>a) prevede uno stanziamento aggiuntivo di 1 milione per l'anno 2018 e di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (capitolo 3153 dello stato di previsione del MAECI).</i></p> <p><i>b) prevede uno stanziamento aggiuntivo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero (capitolo 3131 dello stato di previsione del MAECI), in relazione all'esigenza di assicurare la tenuta delle riunioni annuali previsti per legge.</i></p> <p><i>Il secondo periodo della lettera b) reintroduce inoltre la corresponsione dei rimborsi forfettari di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, della legge n. 368/1989, per i 20 membri di nomina governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Detti rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i 2 membri del consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa e a 1.032,91 euro annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. Rispetto a tale onere aggiuntivo, lo stanziamento sul capitolo 3131 dello stato di previsione del MAECI offre sufficiente copertura. Lo stanziamento è stato incrementato, a regime, e ammonta a euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, in virtù di un incremento disposto dalla Tabella 6 annessa al presente disegno di legge di bilancio e compensato con corrispondente riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI.</i></p> <p><i>c) dispone uno stanziamento aggiuntivo di 0,1 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli italiani all'estero (capitolo 3103 dello stato di previsione del MAECI).</i></p> <p><i>d) dispone uno stanziamento aggiuntivo di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto localmente nelle sedi all'estero ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18/1967 (capitolo 1275 dello stato di previsione del MAECI). La concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità</i></p>



finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

e) prevede uno stanziamento aggiuntivo per 0,4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero (capitolo 3122 dello stato di previsione del MAECI).

f) prevede un incremento di 0,5 milioni, per l'anno 2018, della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, regolati fino al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (l'articolo 32, comma 1, lettera r, del decreto legislativo n. 70/2017 ha infatti disposto che l'abrogazione di detto articolo 1-bis abbia luogo solo dal 1 gennaio 2019).

g) prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero previste dalla legge n. 518/1970. Il relativo stanziamento afferisce allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Dati in milioni di euro

	2018	A decorrere dal 2019	a decorrere dal 2020
a) Promozione della lingua e cultura italiana all'estero	1,0	1,5	1,5
b) Consigli generale per il italiani all'estero	0,4	-	-
c) Comitati degli italiani all'estero	0,1	-	-
d) Adeguamento retributivo del personale di cui all'art. 152, D.P.R. 5/1/67, ai parametri di riferimento di cui al precedente art. 157	0,6	0,6	0,6
e) Agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto servizio per il MAECI da almeno cinque anni	0,4	0,4	0,4
f) Integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103	0,5	-	-
g) Camere di commercio italiane all'estero	1,0	-	-
Totale	4,0	2,5	2,5

Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere a)-g) sono formulate come tetti di spesa e non possono pertanto comportare oneri superiori a quelli espressamente autorizzati dalla disposizione stessa.

Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

171 La norma, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le somme sono ripartite tra i Comuni interessati, sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, destinate al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale.

172 Lo stanziamento iniziale del fondo, ai sensi del **comma 171**, può essere incrementato annualmente con le ulteriori risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal



		<p>medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e destinate alle medesime finalità del citato articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 171.</p> <p>L'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell'attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito dalla Legge 11/8/2014, n. 114, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il citato capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta le sufficienti disponibilità.</p>
34.0.8 T 3	173	<p><i>La norma prevede l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 comma 1, numero 5.1) e di omicidio a seguito dei delitti di cui all'articolo 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. La norma, prevede, altresì, che una quota pari ad almeno il 70 per cento di tali somme sia destinata ad interventi a favore dei minori, mentre che la quota restante sia destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Dalla disposizione consegue pertanto un maggiore onere pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020</i></p>
	174	<p><i>La disposizione stabilisce che i criteri e le modalità per l'utilizzo di tali risorse, nonché per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziate siano stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.</i></p>
	175	<p><i>A seguito di tali modifiche è previsto che la denominazione del predetto Fondo sia modificata in «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio.</i></p>
	176	<p>La norma è volta a consentire assunzioni in deroga, nell'ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi.</p> <p>La disposizione, prevede in relazione alle richiamate finalità, l'autorizzazione - attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle autorizzazioni annuali nell'ambito, del turn over- per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad assunzioni straordinarie, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la gradualità dei contingenti annuali massimi, indicati nella tabella 1. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 3, per ciascun anno di riferimento.</p>



em. 36.14 T 2	177	<i>La disposizione prevede che, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del DPR 574/1988 è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1 del presente articolo. Dalla disposizione in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella considerazione che il predetto articolo 33, del DPR 574/1988, già prevede che nel reclutamento di personale delle forze di polizia debba essere riservata un'aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Pertanto, gli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione dell'indennità di bilinguismo dovranno essere fronteggiati con le risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.</i>
em. 36.1100	178	<i>La proposta non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei Carabinieri, prevista dal comma 176, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso comma 181.</i>
	179	La disposizione prevede una riserva per il personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di recente novellato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017. La disposizione non comporta oneri.
em. 36.1000	180	<i>La disposizione riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
em. 36.14 T2	181	<p>Per le finalità di cui ai <i>comma 176</i> è istituito un fondo da ripartire con i decreti citati al <i>comma 176</i>, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 per l'anno 2020, di 130.399.030 per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, e di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.</p> <p>Al riguardo, nella tabella 2 di riepilogo dell'onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall'anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La tabella 3, articolata in 5 prospetti, contiene la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità.</p>



**Tabella 1 carenze della dotazione organica
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quinquennio 2018-2022**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA A	VIGILI DEL FUOCO	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2018	100	100	50	50	50	350
2019	200	200	100	100	100	700
2020	550	618	325	236	383	2.112
2021	551	618	325	237	383	2.114
2022	552	619	325	238	384	2.118
RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %	1.953	2.155	1.125	861	1.300	7.394
TOTALE RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA	3.905	4.309	2.249	1.720	2.600	14.789



TABELLA 2 - ONERE COMPLESSIVO

RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE

ENTITA'	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	onere finale a regime
	onere annuo complessivo	onere complessivo A. REGIME											
POLIZIA DI STATO	1.953 € 348.750,00	€ 4.140.042,75	€ 12.928.267,50	€ 33.230.768,63	€ 55.956.495,05	€ 76.830.218,55	€ 80.774.367,21	€ 81.180.708,21	€ 81.958.409,55	€ 82.737.524,25	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29
ARMA DEI CARABINIERI	2.155 € 466.220,25	€ 4.423.044,75	€ 13.894.961,65	€ 36.550.711,41	€ 61.476.297,77	€ 83.581.558,63	€ 87.112.637,60	€ 87.543.005,72	€ 88.416.462,20	€ 89.290.272,02	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40	€ 89.946.424,40
GUARDIA DI FINANZA	1.125 € 247.989,75	€ 2.309.749,13	€ 7.327.179,13	€ 19.664.555,44	€ 33.234.647,69	€ 45.210.473,56	€ 47.079.398,25	€ 47.300.235,75	€ 47.759.577,75	€ 48.218.919,75	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25
POLIZIA PENITENZIARIA	861 € 174.375,00	€ 2.338.724,50	€ 6.792.373,50	€ 16.189.140,64	€ 25.625.107,27	€ 34.285.027,89	€ 34.373.362,89	€ 34.562.753,13	€ 34.896.659,43	€ 35.231.979,09	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85
VIGILI DEL FUOCO	1.300 € 492.323,13	€ 2.953.938,75	€ 9.679.072,64	€ 24.763.853,19	€ 39.858.480,20	€ 51.211.248,25	€ 51.259.464,50	€ 51.391.191,30	€ 51.686.660,48	€ 51.982.322,52	€ 52.207.717,25	€ 52.223.788,50	€ 52.538.785,00
TOTALE	7.394 € 1.729.658,13	€ 16.165.499,88	€ 50.622.454,41	€ 130.399.029,30	€ 216.151.027,98	€ 291.118.526,88	€ 300.599.230,45	€ 301.977.894,11	€ 304.717.769,41	€ 307.461.017,63	€ 309.524.487,04	€ 309.540.558,29	€ 309.855.554,79



Tabella 2 Finanziamento per ciascun anno

		RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE					
	ENTITA' COMPLESSIVE	ASSUNZIONI 2018	ASSUNZIONI 2019	ASSUNZIONI 2020	ASSUNZIONI 2021	ASSUNZIONI 2022	Totale
		STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	STANZIAMENTO PER ONERI A REGIME	
POLIZIA DI STATO	1.953	€ 4.266.393,00	€ 8.532.786,00	€ 23.465.161,50	€ 23.507.825,43	€ 23.550.489,36	
ARMA DEI CARABINI	2.155	€ 4.173.848,00	€ 8.347.696,00	€ 25.794.380,64	€ 25.794.380,64	€ 25.836.119,12	
GUARDIA DI FINANZ	1.125	€ 2.158.374,50	€ 4.316.749,00	€ 14.029.434,25	€ 14.029.434,25	€ 14.029.434,25	
POLIZIA PENITENZA	861	€ 2.060.642,50	€ 4.121.285,00	€ 9.726.232,60	€ 9.767.445,45	€ 9.808.658,30	
VIGILI DEL FUOCO	1.300	€ 2.007.865,50	€ 4.015.731,00	€ 15.380.249,73	€ 15.380.249,73	€ 15.420.407,04	ulteriori oneri VVF a regime successivi al 2029 € 314.996,50
TOTALE	7.394	€ 14.667.123,50	€ 29.334.247,00	€ 88.995.458,72	€ 88.479.335,50	€ 88.645.108,07	€ 309.836.269,29



Tabella 3 anno 2018
RIPARTIMENTO ORGANICI 50% ANNO 2018

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA' STIPENDIALE	oneri straordinari annui (art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 101/2016)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		2028		2029					
		base	totale												onere complessivo											
FORZA	100	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 13.950,00	3	€ 348.750,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			€ 36.580,57	€ 41.570,00	9	€ 3.095.792,25	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00
			€ 37.893,93	€ 4.870,00	3	€ 348.750,00	12	€ 3.445.542,25	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00
Totale oneri					3	€ 348.750,00	12	€ 3.445.542,25	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00	12	€ 4.125.057,00		
AIMA	100	Allievo Car.	€ 19.649,81	€ 19.649,81	3	€ 486.220,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			€ 35.580,57	€ 37.744,55	9	€ 3.095.792,25	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
			€ 37.893,93	€ 3.744,55	3	€ 486.220,25	12	€ 3.490.604,25	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
Totale oneri					3	€ 486.220,25	12	€ 3.490.604,25	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
G. D. P.	50	Allievo Fin.	€ 19.649,81	€ 19.649,81	3	€ 247.989,75	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			€ 35.580,57	€ 37.744,55	9	€ 3.095.792,25	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
			€ 37.893,93	€ 3.744,55	3	€ 247.989,75	12	€ 3.181.779,83	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
Totale oneri					3	€ 247.989,75	12	€ 3.181.779,83	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
P.O.L. PEN.	50	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 13.950,00	3	€ 174.375,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			€ 36.580,57	€ 37.893,93	9	€ 3.095.792,25	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50		
			€ 37.893,93	€ 3.218,92	3	€ 174.375,00	12	€ 1.988.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50		
Totale oneri					3	€ 174.375,00	12	€ 1.988.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50	12	€ 3.985.974,50		
V.V.	50	Vigile del fuoco	€ 35.210,85	€ 41.750,00	3	€ 492.923,13	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50	12	€ 1.985.292,50		
			€ 35.580,57	€ 41.750,00	9	€ 3.095.792,25	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
			€ 37.893,93	€ 4.175,00	3	€ 492.923,13	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
Totale oneri					3	€ 492.923,13	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00	12	€ 4.032.512,00		
Totale unita'			€ 1.728.958,13	€ 12.706.189,83	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50	€ 14.204.542,50			



Tabella 3 anno 2019

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2019

TIPOLOGIA ASSICURAZIONE	BENEFICIARIO	qualifica spaziale	oneri stipendiale annuo (parametri aggiuntivi da riordinare)		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		oneri a regime		oneri a regime		oneri a regime					
			base	scansione 2017/2018 + oneri	oneri complessivo	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	
POLIZIA	STRAOR.	200	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ag. Scelte	€ 37.903,93	€ 4.670,00	€ 42.573,93	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri				€ 89.434,50	€ 9.340,00	€ 98.774,50	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
ARMA	STRAOR.	200	Allievo Car.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				Carabiniere	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Car. Scelta	€ 37.903,93	€ 4.670,00	€ 42.573,93	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri				€ 89.434,50	€ 9.340,00	€ 98.774,50	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
G. D. F.	STRAOR.	100	Allievo Fin.	€ 19.890,18	€ 0,00	€ 19.890,18	3	€ 994.509,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				Finanziere	€ 36.580,57	€ 5.170,56	€ 41.751,13	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Fin. Scelta	€ 37.903,93	€ 5.170,56	€ 43.074,49	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri				€ 96.374,68	€ 10.340,56	€ 106.715,24	3	€ 994.509,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
POL. PEN.	STRAOR.	100	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
				Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ag. Scelta	€ 37.903,93	€ 4.670,00	€ 42.573,93	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri				€ 89.434,50	€ 9.340,00	€ 98.774,50	3	€ 697.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
V.V.F.	STRAOR.	100	Vigile del fuoco	€ 35.210,85	€ 1.175,00	€ 36.385,85	3	€ 181.929,25	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00
				Vigile qualificato	€ 35.893,31	€ 1.175,00	€ 37.068,31	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Vigile esperto	€ 36.239,45	€ 1.175,00	€ 37.414,45	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri				€ 107.343,61	€ 3.525,00	€ 110.868,61	3	€ 181.929,25	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00	12	€ 3.938.585,00
Totale unità				€ 3.455.316,25	€ 25.412.367,25	€ 28.867.683,50	3	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	
totale oneri Forze di Polizia				€ 3.455.316,25	€ 25.412.367,25	€ 28.867.683,50	3	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	
Totale unità				€ 3.455.316,25	€ 25.412.367,25	€ 28.867.683,50	3	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	€ 28.409.085,00	



Tabella 3 anno 2020

RIPIANAMENTO ORGANICI 50% - ANNO 2020

TIPOLOGIA ASSUNTI	SINTESI	qualifica stipendiaria	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da Fiordino)		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		onere a regime		onere a regime		onere a regime				
			base	accessorio (dati medie 2017 FES - smarc)	base	accessorio																							
POLIZIA	550	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	0	€ 13.950,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 36.580,57	€ 4.270,00	€ 41.250,57	0	€ 41.250,57	0	€ 17.015,260,13	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50	12	€ 22.887,813,50
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.570,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00	12	€ 1.382.125,00
ARMA	618	Alievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	3	€ 2.881.241,15	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Corabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	0	€ 0,00	0	€ 18.690,693,12	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16	12	€ 24.920,924,16
		Cor. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15	12	€ 2.881.241,15
G. D. F.	325	Alievo Fin.	€ 19.239,18	€ 0,00	€ 19.239,18	3	€ 1.611.933,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Finanziere	€ 36.580,57	€ 5.173,56	€ 41.754,13	0	€ 0,00	0	€ 10.177.569,16	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25	12	€ 13.570,092,25
		Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 5.173,56	€ 43.167,49	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38	12	€ 1.611.933,38
POL. PEN.	236	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	3	€ 823.050,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
		Agente	€ 36.580,57	€ 3.103,92	€ 39.784,49	0	€ 0,00	0	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64	12	€ 9.392,679,64
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.103,92	€ 41.123,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00	12	€ 823.050,00
V.F.	383	Vigile del fuoco	€ 3.520,85	€ 4.175,00	€ 7.695,85	3	€ 377.195,14	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55	12	€ 15.084.780,55
		Vigile qualificato	€ 3.592,31	€ 4.175,00	€ 7.767,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Vigile esperto	€ 3.629,85	€ 4.175,00	€ 7.804,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Totale oneri			€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14	12	€ 377.195,14
Totale unità			€ 11.005.544,66	€ 76.772.882,14	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	
Totale oneri Forze di Polizia			€ 11.005.544,66	€ 76.772.882,14	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	
Totale oneri Forze di Polizia			€ 11.005.544,66	€ 76.772.882,14	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	€ 85.656.290,10	



183	<p>La disposizione prevede un'autorizzazione massima di spesa annuale pari ad un milione di euro per il triennio 2018-2020.</p> <p>In particolare, per il personale prefettizio si dispone l'attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio. La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.</p>
184	<p>L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione.</p> <p>Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).</p> <p>Le 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e 20 unità di personale è proveniente dall'ex AGES e SPALL.</p> <p>Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.</p> <p>La fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019.</p> <p>Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(All.1)</p> <p>Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018. A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Le risorse necessarie per l'annualità 2019 e a regime (rimanenti n.200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall'ex Ages e Spall), pari ad euro 7.396.213,09 sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (All. 2).</p> <p>ALLEGATO 1</p> 

QUALIFICA SECONDA AREA - F1 - COMPARTO MINISTERO

COSTO dal 1/1/2018 al 31/12/2018 al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% sulla retribuzione fissa e 32,7% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazioni	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 17.432,83	€ 1.452,74	€ 1.835,04	€ 20.720,61	€ 28.673,18

F.U.A. ANNO 2016 - ultimo definito

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 674,85	€ 895,53

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO


Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 11,52	110	€ 1.267,20	€ 1.681,57

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	Totale costo buoni pasto
Area II - F1	€ 7,00	240	€ 1.680,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	Totale lordo oneri STATO
Area II - F1	€ 28.673,18	€ 895,53	€ 1.681,57	€ 1.680,00	€ 32.930,28



**COSTO COMPLESSIVO PER 420
UNITA'**

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessiv o annuo lordo oneri Stato
Area II - F1	420	€ 32.930,28	13.830.717,80

QUALIFICA SECONDA AREA - F3 E TERZA AREA - F1 - EX AGES EX SSPAL

COSTO dal 1/1/2017 al 31/12/2017 al lordo degli oneri a carico dello Stato 35,18% sulla retribuzione fissa e 32,3% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 19.517,39	€ 1.626,45	€ 2.811,12	€ 23.954,96	€ 32.382,31
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 35.444,02

F.U.A. ANNO 2014 - ultimo definito

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3 ex Ages	€ 4.554,49	€ 6.025,59
Area II - F3 ex Sspal	€ 1.132,86	€ 1.498,77
Area III - F1	€ 1.132,86	€ 1.498,77

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area II - F3	€ 12,89	110	€ 1.417,90	€ 1.875,88
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,60	€ 2.046,15



BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	Totale costo buoni pasto
Area II - F3	€ 7,00	240	€ 1.680,00
Area III - F1	€ 7,00	240	€ 1.680,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	TOTALE
Area II - F3 Ex Ages	€ 32.382,31	€ 6.025,59	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 41.963,79
Area II - F3 Ex Sspal	€ 32.382,31	€ 1.498,77	€ 1.875,88	€ 1.680,00	€ 37.436,97
Area III - F1	€ 35.444,02	€ 1.498,77	€ 2.046,15	€ 1.680,00	€ 40.668,95

COSTO ANNUO COMPLESSIVO PER 20 UNITA' personale ex ages e sspal

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato	Costo annuo complessivo lordo oneri Stato arrotondato
Area II - F3 ex Ages	5	€ 41.963,79	€ 209.818,93	€ 209.819,00
Area II - F3 ex Sspal	3	€ 37.436,97	€ 112.310,91	€ 112.311,00
Area III - F1	12	€ 40.668,95	€ 488.027,35	€ 488.027,00
TOTALE			€ 810.157,20	€ 810.157,00

ALLEGATO 2**TOTALE COSTI STIPENDIALI**

STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.		TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.
Area II F1		
€7.244.661,70	220 unità s.u.i.	€7.244.661,70
€810.157,00	20 unità ex Ages ex SSPAL	€7.396.213,09
	200 unità s.u.i.	



€6.586.056,09		
		€ 14.640.874,80

MAGGIORI ONERI PER STABILIZZAZIONE

	STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.		
	Area II FI	Ex SSPAL	Ages-
ANNO 2018	€7.244.661,70		
	-1.800.000,00		
	- budget assunzionale programmato		
Totale costo 2018	5.444.661,70		
ANNO 2019			
ANNO 2020			

em.
38.1
T2

185

La disposizione prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2018, di un terzo dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, già prorogati dall'articolo 8, comma 3, D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.
Si tratta della proroga di 12 contratti a tempo determinato per un costo medio unitario pari a 45.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
Alla copertura dell'onere complessivo pari a 540.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del D.lgs. n. 66/2010.

38.0.21
T3

186

La novella introdotta all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 5-bis.1 e 5-bis.2 è di carattere meramente procedimentale, individuando gli obblighi di tenuta del registro delle attività a fuoco presso ciascun poligono militare, che non presenta ricadute sulla finanza pubblica.
Il comma 5-bis.3 specifica le attività a carico del direttore del poligono, i cui oneri rientrano nell'ambito delle risorse programmate dal dicastero per la specifica esigenza.
Con riferimento alla novella dell'articolo 241-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, si evidenzia che per quanto concerne l'attività di cui al comma 4-bis, relativo all'adozione di un piano di monitoraggio permanente da parte del comandante di ciascun poligono, gli oneri da questo discendenti, trattandosi di attività istituzionali dell'Amministrazione, saranno coperti con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
I commi 4-ter e 4-quater prevedono la predisposizione di documenti a carico del comandante di ciascun poligono militare delle Forze Armate che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione coinvolta.
Per quanto riguarda il comma 4-quinquies, si prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari nelle regioni in cui hanno sede tali poligoni; trattandosi di strutture istituite nell'ambito dei sistemi informativi regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) già disciplinata dall'articolo 11 della legge n.



	<p>132 del 2016 (legge di riforma delle agenzie ambientali), non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla previsione di protocolli tra l'Osservatorio e il Ministero della Difesa ai sensi del medesimo comma 4-quinquies ultimo periodo, si tratta di una norma ordinamentale che non determina ricadute negative sulla finanza pubblica.</p> <p>Il comma 4-sexies è di natura ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.</p> <p>Il comma 4-septies prevede l'emanazione di un decreto interministeriale predisposto dalle Amministrazioni coinvolte (Ministero della Difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero della salute) che stabilisce il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni. Con riferimento al comma 4-octies, si precisa che le attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di rifiuti già rientrano nelle competenze istituzionali dell'ISPRA e delle ARPA, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Le eventuali attività ulteriori dell'ISPRA e dell'ARPA rispetto a quelle previste a legislazione vigente saranno disciplinate secondo le modalità di cui al decreto previsto dal medesimo comma 4-octies. Eventuali nuovi oneri saranno finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della Difesa, individuate dal decreto di cui al comma 4-novies.</p> <p>Il comma 4-novies, che il presente provvedimento introduce all'interno dell'articolo 241-bis (Aree militari), prevede che annualmente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengano determinati gli oneri a carico del bilancio di spesa del Ministero della Difesa relativi allo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recupero dei residuati delle attività a fuoco condotte all'interno dei poligoni delle Forze armate (Articolo 184, comma 5-bis.3); 2) adozione del piano di monitoraggio delle matrici ambientali interessate dalle attività svolte nei poligoni (Articolo 241-bis, comma 4-bis); 3) vigilanza dell'ISPRA sul rispetto della normativa sui rifiuti all'interno delle aree militari (Articolo 241-bis, comma 4-octies). <p>L'Amministrazione militare procederà alla quantificazione degli oneri associati allo svolgimento delle sopra elencate attività sulla base dei seguenti fattori: distribuzione territoriale dei poligoni nelle varie regioni e relativa estensione a terra e/o a mare; numero e complessità delle esercitazioni a fuoco programmate annualmente; tipologia di sistemi d'arma impiegati; complessità e durata delle operazioni di recupero dei residuati; esigenze di approvvigionamento di impianti e apparati per il monitoraggio ambientale.</p> <p>Il comma 5-quater prevede fattispecie sanzionatorie a carico del comandante del poligono militare, di natura amministrativo-pecuniaria, che non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi sono suscettibili di determinare ulteriori entrate a favore del bilancio dello Stato, quantificabili a consuntivo in relazione agli effettivi casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, nonché dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
187	<p>La disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. L'onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a € 39.400) trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30) e sulla risorse residue dei DPCM relativi ai budgets assunzionali pregressi.</p>
188	<p>La disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per l'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.</p> <p>La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.</p>
em.	189 <i>La disposizione si limita a rendere permanente quanto consentito, solo fino al 31 dicembre</i>

39.5 T3		<p><i>2018, agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 22, comma 6, del DL n. 50 del 2017 ha infatti previsto per tali istituti la possibilità di conferire incarichi ad esperti, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, per assicurare il buon andamento dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale. Il modello di riferimento è stato quello della segreteria tecnica di Pompei, introdotta con il DL n. 83 del 2014, e che ha contribuito in misura significativa agli ottimi risultati raggiunti da tale sito. La norma prevede perciò l'espunzione del termine originariamente previsto e l'estensione della durata massima dei contratti sino a 24 mesi. La copertura degli oneri di tali incarichi è a valere sui bilanci degli istituti autonomi. Di conseguenza non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali eventuali spese saranno sostenute entro il limite complessivo di spese compatibile con l'equilibrio del bilancio di tali enti in relazione alle rispettive entrate proprie.</i></p>
em. 39.100 0	190	<p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'estensione dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vicedirettore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.</i></p>
	191	<p>La proposta normativa estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla Società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società in house, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.</p>
	192	<p>La disposizione introduce due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.</p> <p>La lettera a), al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.</p> <p>La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>La seconda misura, di cui alla lettera b) La disposizione prevede una modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 189/2016, in base alla quale il personale reclutato dall'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016 è assunto dal MIBACT a tempo indeterminato, e decorsi 5 anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero Alla copertura degli oneri che ne derivano, nel limite massimo di un milione di euro annui, si provvede sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero.</p>
	193	<p>La norma dispone la copertura degli oneri a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero nel limite massimo di 1 milione di euro annui.</p>
	194	<p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	195	<p>Prevede che per le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziata sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>
	196	<p>La misura prevista destina 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei</p>

		<p>beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per le eventuali spese relative alla costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.</p> <p>Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.</p>
	197	<p>La norma istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura gestito dal Centro per il libro e la lettura. Tale fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>La norma comporta nuovi oneri pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018.</p>
Em. 39.25T 3	198-199	<p><i>La disposizione prevede l'istituzione di un credito d'imposta, a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali nel settore della vendita dei libri al dettaglio, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e alle eventuali spese di locazione, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita.</i></p> <p><i>Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali e di 10.000 euro per gli altri esercenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.</i></p> <p><i>Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.</i></p>
	200	<p><i>Il comma dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 9-bis e 9-ter, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.</i></p> <p><i>La disposizione comporta, pertanto, effetti negativi pari al limite di spesa previsto di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</i></p>
	201	<p>Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage), con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale; - rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili; - contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e gli altri paesi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale. <p>Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.</p> <p>Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.</p>
em.39.43 T2	202	<p><i>La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020 a favore dell'Ente nazionale sordi.</i></p>
	203	<p>La disposizione prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive</p>

		esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori. Per l'attuazione del comma 201 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
	204	La norma in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relative all'Accademia dei Lincei, continuino ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dalla stessa Accademia. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.
em. 39.54T 2	205	<i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica, in quanto si limita a riservare per le manifestazioni carnevalesche una quota, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Tale riserva, peraltro, non determina alcuna conseguenza per le altre finalità del fondo, perché la nuova legge sullo spettacolo, approvata in via definitiva in data 8 novembre 2017 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto un incremento del FUS pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 4, comma 1, della legge "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" – A.C. 4652). La medesima legge ha inserito i carnevali nell'ambito delle attività ordinariamente finanziate a valere sul FUS e, pertanto, la disposizione si limita ad anticipare, sin dal 2018, quanto stabilito dalla nuova disciplina.</i>
em. 39.73T 2	206	<i>La disposizione assegna un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per assicurare la gestione e la manutenzione al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale.</i>
em. 39.75T 2	207	<i>La disposizione, a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket sita in Aulla.</i>
em. 39.81 T2	208	<i>La disposizione prevede un contributo di 200.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2020 a favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze per la diffusione della cultura storica scientifica e per la promozione e la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico.</i>
em. 39.79 T3	209	<i>La disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro per gli anni 2018 e 2019 in favore dell'Istituto Luigi Sturzo in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della Fondazione del partito popolare Italiano.</i>
em. 39.68 T2	210	<i>La disposizione autorizza la spesa di 350.000 euro per gli anni 2019 e 2020 a favore dell'Accademia Vivarium novum per garantire il funzionamento dell'istituzione stessa nonché sostenere l'attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche.</i>
Em 39.72T 2	211	<i>La disposizione assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Centro internazionale del libro parlato "Adriano Sernagiotto"- Onlus di Feltre per sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore dei non vedenti, ipovedenti e dislessici.</i>
39.76 T 3	212	<i>La disposizione prevede la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d'oro per l'anno 2019. Pertanto, la stessa comporta un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2019.</i>
em. 39.75T 2	213	<i>La disposizione , a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele sita in Villafranca di Lunigiana.</i>

	214	<p>La disposizione in esame ha la finalità di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.</p> <p>Da informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l'Agenzia delle entrate si è riscontrato che la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l'intermediario, nell'ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all'amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche resa da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all'organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.</p> <p>Tuttavia risulta l'esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel rapporto di mandato senza rappresentanza tra l'intermediario e l'artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall'Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla disposizione in esame si stima, prudenzialmente, che la misura in materia di IVA ridotta prevista dalla norma in oggetto sia suscettibile di produrre un effetto negativo di circa 1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.</p>
em39.8 2T2	215	<i>La disposizione proroga di un ulteriore anno il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260. Pertanto, la stessa comporta un onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2019.</i>
39.0.17	216	<i>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cap. 3030 "Spese per l'acquisto di beni e servizi", piano gestionale 52 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.") e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 (cap. 5650 Spese per l'acquisto di beni e servizi", piano gestionale 07 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, ecc.").</i>
em. 39.0.19	217	<i>La disposizione assegna un contributo di 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione .</i>
em. 39.0.19	218	<i>La disposizione attribuisce un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'Abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla .</i>
em. 39.0.20 T3	219	<i>La disposizione attribuisce un finanziamento di 400.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020 alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.</i>
em. 39.0.20 T3	220	<i>Alla copertura dell'onere di euro 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 370 del 1999 relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</i>
	221	<p>Lettera a) - Ammodernamento impianti</p> <p>La norma, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle</p>

		<p>somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.</p>								
em. 40.20	222- 224	<p>Società sportiva dilettantistica lucrativa</p> <p>La disposizione in esame prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.</p> <p>La norma prevede, inoltre, che l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>Ai fini della stima degli effetti conseguenti alle disposizioni in esame si è proceduto nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dall'archivio Unico 2016, anno di imposta 2015, sono state estratte le società che svolgono attività sportiva con ricavi Irap entro i 400.000 euro, che non dichiarano natura giuridica "società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro"; • I contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 milioni di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 milioni di euro, con una redditività media del 10%; • Dall'analisi dei dati, i contribuenti selezionati dichiarano una IRES dovuta per circa 4,8 milioni di euro; • La normativa, prevedendo la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, si stima riduca di conseguenza l'IRES dovuta dai soggetti individuati alla metà con una perdita di gettito di circa 2,4 milioni di euro. <p>Si indica di seguito l'andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2018 e considerando un acconto del 75%:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRES</td> <td>0</td> <td>-4,2</td> <td>-2,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p>		2018	2019	2020	IRES	0	-4,2	-2,4
	2018	2019	2020							
IRES	0	-4,2	-2,4							
	225	<p>La disposizione estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 81/2015, relativamente alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinata anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>								
em. 40.24T 3	226 -227	<p><i>La disposizione recepisce l'articolo 98 e la previsione n. 14 dell'allegato III, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, nella parte in cui tali disposizioni, mirando a incentivare l'accesso alla pratica sportiva e all'educazione fisica, prevedono che gli Stati membri possano applicare l'aliquota IVA ridotta pari al 10% (in luogo della vigente aliquota ordinaria del 22%) al "diritto di uso di impianti sportivi". In particolare, l'applicazione dell'aliquota ridotta viene prevista a favore di chi pratica attività sportiva, prevalentemente a livello dilettantistico, in impianti particolarmente qualificati, quali quelli riconosciuti dal CONI.</i></p> <p><i>Ai fini della stima degli effetti finanziari, da elaborazioni sull'archivio delle dichiarazioni Unico 2016 (A.I. 2015) sono state estratte le società sportive dilettantistiche che non hanno indicato nella loro natura giuridica il "non lucro"; i codici fiscali di tali soggetti sono stati abbinati con l'archivio delle dichiarazioni IVA.</i></p>								



	<p><i>Sulla base di questa procedura, sono risultate cessioni imponibili al 22% pari a circa 434 milioni di euro.</i></p> <p><i>In base alle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria, circa il 40% dei soggetti esistenti si trasformeranno dal 1° gennaio 2018 da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni e sarebbero quindi interessati dalla modifica normativa proposta.</i></p> <p><i>In considerazione della platea potenzialmente coinvolta dalla modifica normativa, l'importo riferito ai servizi di carattere sportivo si ridurrebbe a 186 milioni di euro.</i></p> <p><i>Sulla base delle informazioni acquisite dalle associazioni di categoria risulta inoltre che solo il 20% dei servizi resi dai suddetti soggetti si riferiscono alla gestione e messa a disposizione di impianti. Questa percentuale viene abbattuta al 10% in considerazione della circostanza che larga parte di queste attività sono fatturate nei confronti dei soci e sono perciò non soggetti all'IVA. L'IVA riferita ai servizi di carattere sportivo interessati dalla norma è pertanto stimata pari a 18,6 milioni di euro (186*10%).</i></p> <p><i>Inoltre l'83% dei soggetti applica su base opzionale il regime forfetario agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 che prevede la possibilità che l'Iva da versare sia determinata sottraendo all'Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari al 50% dell'Iva sulle operazioni imponibili effettuate. Tale agevolazione riduce di fatto il prelievo IVA dal 22% all'11%. Su questi soggetti pertanto il passaggio all'aliquota IVA ridotta prevista dalla proposta normativa in esame genererebbe una perdita pari a un punto percentuale (pari alla differenza tra 11% e 10%), ovvero a 1,4 milioni di euro (18,6 mln*83% =15,4 mln/11%*1%).</i></p> <p><i>Sui restanti soggetti (17%) che optano per un regime in contabilità ordinaria e applicano l'aliquota Iva del 22%, si stima una perdita di gettito pari a 12 pp (pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria al 22% e l'aliquota ridotta al 10%), ovvero di circa 1,4 milioni di euro (18,6*17%=3,2 mln/22%*10%).</i></p> <p><i>Nel complesso, la disposizione, a seguito del passaggio all'aliquota IVA al 10%, comporta una perdita di gettito di circa 2,8 milioni di euro (1,4+1,4) su base annua a decorrere dal 2019.</i></p>							
228	<p>La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri, per attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.</p>							
229-232	<p>Sport Bonus</p> <p>La proposta in esame introduce per le imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d'importo non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>Ai fini della quantificazione, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 3,5 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20 milioni di euro (aliquota media IRES del 17,5%). Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari a circa 10 milioni di euro (20 X 50%).</p> <p>Di cassa, considerando la validità per il solo 2018 e che il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, l'andamento è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="288 1984 1321 2047"> <tr> <td></td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> </table>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		



		Credito	-3,3	-3,3	-3,3	0	0	0								
		in milioni di euro L'importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo di cui al comma 230 .														
	233	<p>Modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del D.P.R. medesimo</p> <p>La norma in esame dispone l'aumento a 10.000 euro del limite di importo per la non concorrenza a formare il reddito (Art. 69, comma 2, del TUIR) delle indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR).</p> <p>La legislazione vigente stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi in esame non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%); • per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa. <p>Ai fini della stima sono stati elaborati i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2016, anno di imposta 2015, per la parte relativa alle "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", considerando i dati relativi alle somme erogate individuate con causale "N". Sulla base di tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -9,5 milioni di euro.</p> <p>Considerando la decorrenza dal 2018 l'andamento di cassa risulta il seguente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>-8,7</td> <td>-9,5</td> <td>-9,5</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">In milioni di euro</p>								2018	2019	2020	IRPEF	-8,7	-9,5	-9,5
	2018	2019	2020													
IRPEF	-8,7	-9,5	-9,5													
40.39 T4	234	<p><i>La disposizione prevede la possibilità, per le società organizzatrici di competizioni sportive, di assumere assistenti di stadio con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità semplificate di comunicazione alle Prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività. Trattandosi di attività a carico della società organizzatrici di manifestazioni sportive, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>														
	235	<p>La disposizione istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano". La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p>														
	236	<p>Dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta. La disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>														
	237	<p>La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 1,2 milioni per l'anno 2018 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale</p>														



		antidoping (<i>World Anti-doping Agency</i>).														
	238	La disposizione prevede il trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. A tale onere si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.														
em. 40.55 T3	239	<p><i>La disposizione istituisce presso il CONI il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Inoltre, è fatto divieto agli atleti e alle società di avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto l'istituzione presso il CONI del "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi" avviene nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p> <p><i>Dal punto di vista del gettito fiscale, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che in ogni caso sarebbero positivi.</i></p>														
40.0.4 T3 c. 1	240	<p><i>La disposizione prevede che, al fine di assicurare la realizzazione della Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.</i></p> <p><i>Al fine di assicurare la neutralità finanziaria, il prefetto sarà nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Al commissario, inoltre, non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.</i></p> <p><i>Di seguito un prospetto riassuntivo della copertura finanziaria del progetto sportivo Universiade 2019:</i></p> <table border="1" data-bbox="271 1411 1436 1736"> <thead> <tr> <th><i>Fonti copertura finanziaria</i></th> <th><i>Importo (€)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Risorse FSC 2000-2006</i></td> <td><i>22.009.488,42</i></td> </tr> <tr> <td><i>Programma Operativo Complementare Campania 2014-2020</i></td> <td><i>99.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Patto per lo sviluppo della Regione Campania (risorse FSC 2014-2020)</i></td> <td><i>50.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Programma Operativo Complementare (POC) Regione Campania. L'importo deriva da una riduzione del POC "Ricerca e Innovazione" del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per un identico importo, approvato in seduta CIPE del 1 luglio 2017</i></td> <td><i>100.000.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Altre fonti (previsione di entrata)</i></td> <td><i>7.900.000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Totale</i></td> <td><i>278.909.488,42</i></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Fonti copertura finanziaria</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>Risorse FSC 2000-2006</i>	<i>22.009.488,42</i>	<i>Programma Operativo Complementare Campania 2014-2020</i>	<i>99.000.000</i>	<i>Patto per lo sviluppo della Regione Campania (risorse FSC 2014-2020)</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Programma Operativo Complementare (POC) Regione Campania. L'importo deriva da una riduzione del POC "Ricerca e Innovazione" del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per un identico importo, approvato in seduta CIPE del 1 luglio 2017</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Altre fonti (previsione di entrata)</i>	<i>7.900.000</i>	<i>Totale</i>	<i>278.909.488,42</i>
<i>Fonti copertura finanziaria</i>	<i>Importo (€)</i>															
<i>Risorse FSC 2000-2006</i>	<i>22.009.488,42</i>															
<i>Programma Operativo Complementare Campania 2014-2020</i>	<i>99.000.000</i>															
<i>Patto per lo sviluppo della Regione Campania (risorse FSC 2014-2020)</i>	<i>50.000.000</i>															
<i>Programma Operativo Complementare (POC) Regione Campania. L'importo deriva da una riduzione del POC "Ricerca e Innovazione" del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per un identico importo, approvato in seduta CIPE del 1 luglio 2017</i>	<i>100.000.000</i>															
<i>Altre fonti (previsione di entrata)</i>	<i>7.900.000</i>															
<i>Totale</i>	<i>278.909.488,42</i>															
40.0.4 T3 c. 2	241	<i>La disposizione prevede il subentro del commissario nelle attività dell'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU) e disciplina aspetti di carattere procedurale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>														
40.0.4 T3 c. 3	242	<p><i>La norma prevede che il Commissario, sentito il Presidente della Regione Campania, può esercitare i poteri di cui all'art.61, comma 5, del DL.50/ 2017.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>														
40.0.4 T3 c. 4	243	<p><i>La disposizione prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Dispone altresì l'applicazione dell'articolo 61, commi 6 e 7 del decreto legge n. 50/2017.</i></p> <p><i>Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>														

40.0.4 T3 c. 5	244	<i>La disposizione prevede che per la realizzazione degli interventi il commissario svolge le funzioni di stazione appaltante anche avvalendosi di centrali di acquisto previa apposita convenzione. Prevede altresì la costituzione di una cabina di coordinamento con il compito di concordare il contenuto dei provvedimenti da adottare per la realizzazione degli interventi e per le altre finalità ivi previste. Pertanto, la disposizione non comporta oneri in quanto la predetta cabina è composta da rappresentanti istituzionali.</i>
40.0.4 T3 c. 6	245	<i>Si prevede che il Commissario possa applicare le disposizioni del comma 8 dell'art.61 del DL 50/2017, utilizzare esperti nel limite delle risorse disponibili fino a 800.000 euro, nonché operare una riduzione dei termini previsti dal codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. La disposizione, pertanto, non ha riflessi finanziari per la finanza pubblica.</i>
40.0.4 T3 c. 7	246	<i>Prevede che l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 90/2014 opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 30 del citato DL 90/2014 che prevede che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
40.0.4 T3 c. 8	247	<i>La disposizione disciplina alcuni poteri e facoltà attribuite al commissario in materia di appalti pubblici. Inoltre, prevede che la relazione commissariale abbia cadenza semestrale e che sia trasmessa anche alla regione Campania. Pertanto, la disposizione non ha riflessi finanziari per la finanza pubblica.</i>
40.0.4 T3 c. 9	248	<i>La disposizione assegna al Prefetto di Napoli il compito di svolgere, in forma integrata e coordinata, tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Tale attività è svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.</i>
40.0.4 T3 c. 10	249	<i>Per le predette finalità il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
40.0.4 T3 c. 11	250	<i>La disposizione prevede l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, rimettendo ad un decreto interministeriale la definizione della sua composizione, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. In tale Gruppo confluiscono tutti i Gruppi già istituiti tramite diverse norme o decreti ministeriali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di gruppi già esistenti a legislazione vigente senza alcun onere aggiuntivo di spesa rispetto agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente per ciascuna delle Forze di Polizia che ne fanno parte. Tale Gruppo verrà articolato in sezioni specializzate, una delle quali, di nuova istituzione, è destinata ad operare in relazione alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Per l'istituzione di questa ultima specifica Sezione è stato previsto uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da destinare alle spese per il personale delle diverse Forze di Polizia utilizzato.</i>
40.0.4 T3 c. 12	251	<i>La disposizione prevede che con decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, siano definite le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo interforze, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.</i>
40.0.4 T3 c. 13	252	<i>La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con</i>

		<i>modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dispone altresì che le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate saranno svolte dal Gruppo interforze centrale e che i riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale.</i>
40.0.4 T3 c. 14	253	<i>Per le finalità previste la disposizione autorizza la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'espletamento delle finalità ivi previste. In particolare, si stimano in 95.000 euro gli oneri finanziari necessari a liquidare i compensi per lavoro straordinario per 10 unità appartenenti ai diversi ruoli, sulla base dell'attività svolta dal personale già impiegato negli altri gruppi. a cui si aggiungono quelli connessi alle missioni nazionali del citato personale, stimati in 5.000 euro.</i>
	254 - 256	<p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato si limitano ad imporre scadenze certe per la definizione da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del <i>payback</i> per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impongono alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.</p> <p>In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del <i>quantum</i> di ripiano dovuto.</p> <p>Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di <i>payback</i> 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.</p> <p>All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.</p> <p>Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.</p> <p>Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi, risulta che il totale complessivo delle somme di <i>payback</i> dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il comma 256 dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.</p>
	257- 258	Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l'allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, che è l'organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN.
	259	In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in considerazione della specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la norma è volta a prorogare, per un anno, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere anche per l'anno 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

		I maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351/2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004. Pertanto, la norma non comporta effetti finanziari.
	260- 264	I commi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento previsto al comma 261 è realizzabile nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenuto conto che il "Sistema di gestione" di cui al medesimo comma 261 verrebbe implementato con un costo pari a circa 600 mila euro per la fase di avvio, essendo i costi di gestione trascurabili, utilizzando l'infrastruttura già esistente ed operativa realizzata ai sensi del predetto articolo 50.
em. 41.55 T2	265	<i>La disposizione è diretta a prorogare la validità delle vigenti tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica e protesica, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale. Non comporta effetti finanziari.</i>
em. 41.69 T3	266	<i>La disposizione è diretta a prevedere che le regioni possano procedere alla rivalutazione dei fabbisogni delle prestazioni sanitarie degli IRCCS, comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. In tali termini non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.</i>
em. 41.0.23 e 41.0 .76	267	<i>La disposizione è diretta ad allungare i termini previsti dalla normativa vigente, decorsi i quali possono essere risolti gli accordi di programma per l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria, nel caso in cui la richiesta di ammissione al finanziamento risulti non presentata ovvero valutata non ammissibile. Non comporta effetti finanziari, in quanto la suddetta risoluzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 311 della legge 266/2005, comporta l'utilizzo delle risorse rese disponibili per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma.</i>
em. 41.0.26 T3	268	<i>La disposizione di cui al comma 268 prevede che il Ministero della salute istituisca con proprio decreto la Rete nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie.</i>
em. 41.0.26 T3	269	<i>Atteso che della Rete di cui al comma 269 faranno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, al comma 269 si quantifica il relativo onere in 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020.</i>
em.41. 0.52 T2	270	<i>La disposizione prevede che le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, devono corrispondere all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, un contributo pari allo 0,5 % del fatturato al netto dell'IVA. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In via prudenziale non si procede alla previsione delle maggiori entrate rilevabili solo a consuntivo.</i>
em.41. 0.28 – 29 T3	271	<i>Il comma dispone che la dotazione organica dell'Agenas sia rideterminata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale, a fronte delle attuali 46 unità di cui 7 con qualifica dirigenziale.</i>
em.41. 0.28T3 c.2	272	<i>Il comma prevede, ai fini della copertura della dotazione organica così incrementata, nel biennio 2018-2019, che l'Agenzia, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno</i>

		<p>di personale, può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso la Agenzia stessa.</p>
em.41. 0.28T3 c.3	273	<p>La disposizione contempla la facoltà per l'Agenzia, al fine di far fronte con la continuità necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali già in fieri, di prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, i contratti di collaborazione di cui al comma 2, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>L'ampliamento della dotazione organica complessiva risulta, quindi, pari a 100 unità, da assumere per mezzo dello scorrimento delle graduatorie vigenti e dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, fino al completamento del numero a regime di 146 unità totali.</p> <p>Con riferimento alla tipologia di personale cui il suddetto ampliamento si riferisce, proprio alla luce delle esigenze derivanti dalle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dalle disposizioni normative indicate al comma 1, si riporta di seguito l'indicazione delle aree e categorie di inquadramento, delle posizioni economiche di base e del numero.</p> <p>La quantificazione dei costi complessivi correlati all'incremento dei posti in organico, calcolata in base ai costi unitari comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per i seguenti profili è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 unità dirigenziali (di area III), il cui costo unitario è pari a 114.483,37 euro (di cui 43.310,90 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 42.366,45 di trattamento accessorio e 28.806,02 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 1.144.833,73; - 80 unità di personale laureato - categoria D posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 40.377,97 (di cui 24.114,61 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.375,35 di trattamento accessorio e 9.888,01 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 3.230.237,60; - 7 unità di personale non laureato - categoria C posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 37.717,60 (di cui 22.209,20 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.298,38 di trattamento accessorio e 9.210,02 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 264.023,20; - 3 unità di personale non laureato - categoria B posizione economica base (comparto di contrattazione collettiva "sanità") - il cui costo unitario è pari a 33.761,43 (di cui 19.375,85 di trattamento economico fondamentale comprensivo di tredicesima, 6.183,64 di trattamento accessorio e 8.201,94 di oneri riflessi a carico dell'Agenzia), per un costo complessivo di Euro 101.284,29. <p>Per un costo totale a regime pari ad euro 4.740.379.</p> <p>Fermi restando i costi unitari sopra indicati, per l'anno 2018 è stato valutato un onere finanziario pari ad euro 2.372.168.</p>
em.41. 0.28T3 c.4	274	<p>Prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 272, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 ed pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, (pari nel 2015 a euro 3.047.557,00), integrato dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n.244 (contributi per il sistema nazionale di educazione continua in medicina -ECM), che affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.</p>

		<p><i>Tali contributi, per gli anni 2012/2015, sono stati pari ai seguenti importi:</i></p> <p><i>anno 2012 – euro 15.043.558,49</i></p> <p><i>anno 2013 – euro 15.588.632,15</i></p> <p><i>anno 2014 – euro 17.006.163,84</i></p> <p><i>anno 2015 – euro 15.962.303,43</i></p> <p><i>quindi, con un andamento costante oltre i 15 milioni di euro annui. Al riguardo, si evidenzia che i contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, già acquisiti annualmente a legislazione vigente, generano un avanzo di amministrazione che, nell'ultimo quadriennio, è stato pari, in media, a circa 7,5 milioni di euro annuali, come rappresentato dettagliatamente di seguito:</i></p> <p><i>2012: euro 5.622.038,02</i></p> <p><i>2013: euro 9.005.495,92</i></p> <p><i>2014: euro 6.036.589,99</i></p> <p><i>2015: euro 10.626.422,10.</i></p> <p><i>Pertanto, poiché il costo complessivo delle assunzioni previste è pari annualmente a meno di 5 milioni di euro, le risorse economiche a disposizione dell'Agenzia risultano ampiamente sufficienti a coprire stabilmente gli oneri di cui trattasi, senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici.</i></p> <p><i>La disposizione contiene altresì la clausola per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 275, in relazione all'aumentata capacità di spesa "a regime" dell'Agenzia stessa.</i></p> <p><i>In altri termini, gli effetti per i maggiori pagamenti previsti, nel limite indicato nella disposizione e coperto con risorse proprie dell'Ente, vengono compensati proprio attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Al relativo onere in termini di indebitamento netto si provvede mediante riduzione pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</i></p>
em.41. 0.28T3 c.5	275	<i>Il comma 275 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
em.41. 0.53T3	276	<i>La disposizione prevede un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione italiana Onlus per sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.</i>
	277	La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, anche per rafforzare gli strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di prossimità. Si fa riferimento, in particolare, alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.
	278	La norma, a copertura del maggiore onere di cui al comma 277, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2018, prevede che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di euro 20 milioni. Tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell'anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell'anno 2017 e relativo all'anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.



em. 42.6	279	<p><i>La disposizione introduce modifiche alla legge n. 890 del 1982, concernente notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, al fine di adeguarla rispetto alle modifiche operate dalla legge sulla concorrenza (art. 1 co 57 e 58, l. n. 124 del 2017) che ha abrogato la norma che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale postale i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.</i></p> <p><i>La disposizione modifica la legge 23 dicembre 2014, n. 190 introducendo i seguenti commi.</i></p> <p><i>Comma 97-bis - Dispone modifiche puntuali alla legge n. 890 del 1982 - che si occupa di definire, anche con previsioni molto dettagliate, i profili gestionali ed operativi del servizio di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta – adeguando la normativa al fine di renderla coerente e corrispondente al nuovo quadro regolatorio, alle intervenute pronunce giurisprudenziali in materia nonché alle esigenze di utilizzo degli strumenti digitali.</i></p> <p><i>Comma 97-ter - Reca una norma di carattere c.d. definitorio, ai soli fini delle notificazioni a mezzo posta, specificando che qualunque riferimento della legislazione vigente all’“ufficio postale” per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al “punto di accettazione” e all’“ufficio postale” preposto alla consegna si intende riferito al “punto di deposito”.</i></p> <p><i>Comma 97-quater – Stabilisce che all’addetto al servizio di notificazione (sinora riferito all’addetto di Poste Italiane) deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale. Tale principio di garanzia deve valere anche in un sistema, appositamente disciplinato, aperto anche ad altri operatori.</i></p> <p><i>Comma 97-quinquies - Reca una disposizione transitoria volta a prevedere la decorrenza di applicazione della suddetta normativa dall’entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità di regolamentazione che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs 261/1999.</i></p> <p><i>Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.</i></p>
em. 42.0.3 T 2	280	<p><i>La disposizione è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.</i></p> <p><i>Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per l'anno 2018.</i></p> <p><i>La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
em. 42.0.11 T2	281	<p><i>La disposizione prevede che ai Consiglieri di Stato di cui all’art. 14 del DPR 426/1984, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano, spetti il rimborso delle spese previsto dalla legge 836/1973 ovvero, a scelta dell’interessato, l’indennità di trasferta di cui all’articolo 3, comma 79, della legge 350/2003 nonché l’indennità speciale di seconda lingua, nel limite massimo di spesa pari a 50.000 euro a decorrere dal 2018.</i></p>
	282- 283	<p><i>La norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.</i></p> <p><i>I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l'utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.</i></p> <p><i>Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo Unico Giustizia risultano oramai consolidate nell’ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.</i></p> <p><i>A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a</i></p>

		<p>titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.</p> <p>Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell'ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell'ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.</p> <p>In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l'ammontare delle nuove risorse da gestire nell'ambito del Fondo Unico Giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato. L'effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.</p>
	284	<p>La norma prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell'ordinamento penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p>
44.0.1 T 2	285- 286	<p><i>Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un organismo indipendente in grado di monitorare i luoghi di privazione della libertà che sono oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS (recentemente istituite dopo la chiusura degli OPG) e i trattamenti sanitari obbligatori. Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle.</i></p> <p><i>Trattandosi, quindi, di situazioni correlate a differenti materie, si rende necessario integrare la composizione dell'ufficio del Garante, comunque nel limite massimo di venticinque unità, con personale appartenente ad amministrazioni diverse da quella della giustizia e in particolare, visti i compiti precipui, con dipendenti del Ministero dell'Interno e degli enti del servizio sanitario nazionale.</i></p> <p><i>La norma dispone che le unità in posizione di comando mantengano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia, non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>Si modifica inoltre il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 incrementando di euro 100.000 la spesa per il funzionamento del Garante nazionale.</i></p> <p><i>Quanto agli oneri per le trasferte programmate del personale in servizio presso l'ufficio del Garante, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Ud.V. 1.1 – amministrazione penitenziaria, all'Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie", sul capitolo 1753 "Spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti", come rideterminate dalla presente norma.</i></p>
	287- 288	<p>La disposizione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22/10/2015, elevabili a 385, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che il predetto D.L. 168/2016, prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell'accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.</p> <p>Con riferimento all'ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di</p>

tirocinio sono state ipotizzate 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e dell'immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell'anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all' 80% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all'incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l'onere aggiuntivo (non quantificato in sede di RT al D.L. 168/2016) per 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per l'anno 2019 e in euro 130.850 per l'anno 2021, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno	Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi Maggior onere	Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi (DL 168/2016)	
	85 Unità	85 Unità	
2018	5.546.694,00	5.546.694,00	-
2019	6.708.536,00	7.759.709,00	1.051.173,00
2020	7.759.709,00	7.759.709,00	-
2021	7.912.371,00	8.043.221,00	130.850,00
2022	10.036.765,00	10.036.765,00	-

Per quanto premesso, si segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018, come da tabella allegata.



ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	305	ONERE
Magistrato ordinario in firocchio	2018	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.468,19	9.292.797,95	
	2018	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.450,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.682.088,20	10.646.067,70
	2018	13^	2.202,67	933,67	-	3.136,34	266,59	758,99	125,11	31,82	1.182,51	4.318,85	13^	4.318,85	1.317.249,25	
Magistrato ordinario HH03	2019	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	10.682.088,20	
	2019	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	13.064.659,75	25.461.095,00
	2019	13^	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	
	2020	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	12	85.669,89	26.129.316,45	
	2020	13^	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,73	5.620,81	13^	5.620,81	1.714.347,05	27.843.663,50
	2021	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,95	13.064.659,75	
	2021	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,52	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	6	44.374,39	13.534.188,95	28.391.449,60
	2021	13^	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,89	5.877,38	13^	5.877,38	1.792.600,90	
	2022	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	19.543.603,95	
	2022	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,13	14.111.474,65	36.014.274,95
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalita HH04	2022	13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35	
	2023	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	33.867.535,50	36.236.731,85
	2023	13^	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13^	7.735,07	2.359.196,35	
	2024	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,98	19.756.063,90	
	2024	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.654.502,75	36.878.367,40
	2024	13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.800,75	
	2025	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	35.170.809,65	37.638.610,40
	2025	13^	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,67	8.091,15	13^	8.091,15	2.467.800,75	
	2026	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	20.516.306,90	38.290.249,00



2026	5	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.827,98	15.197.533,90
2026		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20
2027	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	36.474.083,80
2027		13^	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13^	8.447,24	2.576.408,20
															39.050.492,00



289

Il comma prevede, per le esigenze di funzionamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l'onere per i primi dieci anni conseguente all'assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425.

Anno	20 Avvocati	20 Procuratori	ONERE TOTALE
	Onere	Onere	
2018 (rateo di 6 mesi solo per gli Avvocati)	1.257.203,50	1.487.311,80	2.744.515,30
2019	2.560.703,40	1.487.311,80	4.048.015,20
2020	2.560.703,40	1.883.688,20	4.444.391,60
2021	2.825.020,00	1.892.530,60	4.717.550,60
2022	2.828.004,20	1.928.450,40	4.756.454,60
2023	2.909.169,60	2.363.592,40	5.272.762,00
2024	2.933.519,20	2.375.535,00	5.309.054,20
2025	3.014.684,60	2.425.388,20	5.440.072,80
2026	3.938.314,20	2.468.119,20	6.406.433,40
2027	3.938.314,20	2.517.972,40	6.456.286,60

Detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze - in data 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell'Amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che, per il reclutamento delle n. 20 unità di Avvocato dello Stato, l'onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle n. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l'onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

45.2
(testo 3)

290

La disposizione modifica l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del DL n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, elevando dal 50 al 75 per cento la quota ai compensi professionali dovuti agli avvocati dello Stato nei casi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte. Ciò al fine di superare talune discrepanze nel regime dei compensi professionali degli avvocati dello Stato e dei restanti avvocati pubblici presenti nel predetto articolo 9. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'elevazione della predetta quota è compensata finanziariamente dalla soppressione del secondo periodo del medesimo articolo 9, comma 4, che destinava il 25 per cento degli introiti derivanti dal recupero delle spese legali a carico della controparte a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense.

291

La disposizione in esame prevede l'estensione dell'autorizzazione all'assunzione, per il

triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle ulteriori **1400 unità**, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di **1.150 unità** e della III area - fascia economica 1 - per un numero massimo di **250 unità**, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

	Emolumenti				Oneri Amministrazione			T O T A L E	ONERE			
	Stipendio	vacanza contr.	13 [^]	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.		IRAP	Totale onere annuo	Unità	COM PL.
	01/01/2009	01/07/2010				24,20 %	5,68%		8,50%	pro-capite	1400	ANN UO
III Area-F1	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	108.427,47	39.092,79	250	9.773.197,50
II Area-F2	18.197,67	136,44	1.527,84	4.083,30	23.945,25	5.794,75	1.360,09	2.035,35	91.901,99	33.135,44	1150	38.105.756,00
									Oneri stipendiali annui			47.878.953,50

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad **euro 49.409.280,00** tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326,00 all'anno.

292

La quantificazione dell'onere per l'anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede specifica autorizzazione di spesa, così determinato:



Attività	Spesa 2018
Locazione locali	1.066.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	200.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	134.000,00
Cancelleria e stampati	160.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	440.000,00
Totale	2.000.000,00

Anno	Oneri stipendiali	Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.)	Oneri svolgimento procedure concorsuali	Totale onere
Anno 2018	23.939.477,00	765.163,00	2.000.000,00	26.704.640,00
Anno 2019 e a regime	47.878.954,00	1.530.326,00	0	49.409.280,00

Valori in euro

293 La disposizione prevede la copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per l'anno 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.
Al riguardo, si rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-capite di 46.000 euro:

<i>Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1075 unità mobilità)</i>	<i>DA</i>	<i>A</i>	<i>Unità ridotte</i>	<i>Risparmio Atteso 2016</i>	<i>Risparmio Atteso 2017</i>	<i>Risparmio Atteso a regime</i>
Unità anno 2018	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000
Totale	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, si rappresenta che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell'amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell'ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96

		<p>della legge n. 190/2014. Tali risorse risultano, pertanto, disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento dell'intervento normativo in esame.</p> <p>Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all'articolo 22, comma I, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.L. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità, progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).</p> <p>A tal fine si evidenzia che, nell'ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del budget assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425 della legge n. 190 del 2014.</p>
<p>46.0.12 (testo 3)</p>	<p>294</p>	<p><i>La disposizione, alla lettera a) è tesa a sostituire l'attuale comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 relativa all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In particolare, in sede di revisione, ogni sette anni, della tabella che determina il numero e la residenza dei notai assegnati a ciascun distretto - fermi restando i criteri già fissati al comma 1 dello stesso articolo (inerenti la popolazione, l'estensione del territorio ed i mezzi di comunicazione) - è previsto che si tenga conto, anche, della variazione statistica tendenziale della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.</i></p> <p><i>La valutazione della tipologia degli atti statisticamente richiesti sul territorio, facilmente effettuabile sulla base del flusso degli stessi mensilmente trasmessi da ciascun pubblico ufficiale agli archivi notarili di pertinenza, assicurerebbe una maggiore corrispondenza tra servizi richiesti, atti svolti e natura degli stessi, numero dei professionisti ed onorari professionali. Nel garantire in questo modo un equo rapporto tra la domanda sociale dei servizi notarili e il numero dei notai previsti dalla tabella ed assegnati a ciascuna circoscrizione territoriale verrebbero contenute le spese di gestione degli archivi notarili, i cui introiti sono parametrati agli onorari repertoriali dei notai e risentono, pertanto, della quantità e tipologia degli atti notarili: un incremento del numero dei professionisti in questione non parametrato anche alla curva statistica degli atti notarili e la loro incoerente distribuzione sul territorio esporrebbe l'Amministrazione degli archivi ad un incremento dei costi fissi di gestione legati ai controlli demandati alla stessa; tali controlli, infatti, implicano un'attività specifica per ciascun singolo professionista, con i connessi costi, solo in parte parametrati alla quantità di atti.</i></p> <p><i>I compiti connessi all'individuazione della suddetta variazione statistica tendenziale degli atti notarili, rientrando tra gli adempimenti ordinari dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i></p> <p><i>Alla lettera b) la disposizione è tesa altresì alla semplificazione e alla revisione di procedure amministrative notarili, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>Gli adempimenti tecnici connessi all'informatizzazione delle procedure e alla dematerializzazione e trasmissione degli atti potranno essere attuati, d'intesa con la competente Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attraverso la mera implementazione dell'infrastruttura informatica e dei relativi applicativi già esistenti presso l'amministrazione degli Archivi notarili, avvalendosi delle ordinarie risorse di bilancio degli Archivi notarili medesimi finalizzate sia alle spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo, sia alle spese per attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche.</i></p> <p><i>Si prevede, inoltre, che l'Amministrazione degli archivi notarili versi, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento, come già previsto dalla legge n. 220/1991 agli articoli 14 e 21.</i></p>



46.0.23 (testo 2)	295	<p><i>La disposizione estende la portata applicativa delle misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria previste dall'articolo 21-quater, comma 1, del D.L. 83/2015, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche alle figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, dell'area II, fino ad oggi mai riqualificate e per le quali è in atto un contenzioso. Rimane fermo il disposto dell'articolo 21-quater, comma 2, che garantisce la sussistenza di un numero di "accessi dall'esterno" almeno pari al numero dei posti destinati alle procedure di riqualificazione sia dei profili di cancelliere e di ufficiale giudiziario, sia dei profili di contabile, assistente informatico e linguistico.</i></p>
47.20	296	<p>La disposizione nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "legge orientamento").</p> <p>Con la presente disposizione vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo.</p> <p>Si stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. L'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>Prevede inoltre che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, attraverso le modalità fissate secondo il presente comma con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Il comma 6 prevede, inoltre, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziare sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge 289/2002, art. 66, comma 1.</p> <p>Infine per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, appare necessaria la norma di cui al presente comma della presente disposizione che, tramite interpretazione autentica, chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis del citato articolo 4, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.</p>
47.0.10	297 -	<p><i>La disposizione si propone di promuovere e disciplinare l'enoturismo di concerto con altre</i></p>

<p>(testo 2)</p>	<p>300</p>	<p><i>iniziative già in tal senso intraprese, disponendo che le attività di ricezione ed ospitalità, compresa la degustazione di prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, vengano ricondotte alle attività agrituristiche, ovvero costituiscano reddito ai fini IRPEF applicando agli ammontari dei relativi corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività pari al 25%, qualora il contribuente lo reputi vantaggioso. Le previsioni fiscali sono applicabili al fatturato strettamente riconducibile all'attività enoturistica, il cui ammontare è stato puntualmente quantificato essere pari a poco più di 32 milioni di euro.</i></p> <p><i>Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, a questo ammontare (32 miliardi) si applica un coefficiente di redditività pari al 25% per le attività in parola a legislazione vigente e un coefficiente di redditività del 35% del fatturato per la legislazione proposta. Alla differenza di base imponibile $((32 \times 35\% - 32 \times 25\%) \times 30\%)$ viene poi applicata un'aliquota media marginale del 30%. La stima della perdita di gettito IRPEF di competenza annua risulta quindi di circa -1 milione di euro, e di -50.000 euro e -20.000 euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale, con decorrenza dal 2018; ai fini IVA si stima un'invarianza di gettito.</i></p> <table border="1" data-bbox="331 792 863 1093"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IRPEF</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>-1,75</i></td> <td><i>-1,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale regionale</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>-0,05</i></td> <td><i>-0,05</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale comunale</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>-0,03</i></td> <td><i>-0,02</i></td> </tr> <tr> <td><i>Totale</i></td> <td><i>0,00</i></td> <td><i>-1,83</i></td> <td><i>-1,07</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2018	2019	2020	<i>IRPEF</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,00</i>	<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,05</i>	<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,02</i>	<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,83</i>	<i>-1,07</i>
	2018	2019	2020																			
<i>IRPEF</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,00</i>																			
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,05</i>	<i>-0,05</i>																			
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,02</i>																			
<i>Totale</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,83</i>	<i>-1,07</i>																			
	<p>301</p>	<p>La disposizione in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui. Si evidenzia pertanto che la disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.</p>																				
<p>48.0.44 (testo 3)</p>	<p>302 - 303</p>	<p><i>Per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito il Fondo di cui al comma 303 con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. Il Fondo è finanziato:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) per le finalità di cui alla lettera a) nella misura di 5 milioni di euro per il 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e per il 2019 mediante riduzione di 5 milioni di euro della Tabella A MIPAAF;</i> <i>2) per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</i> <p><i>La copertura è mediante utilizzo dello stanziamento del settore sanitario previsto per il 2018 dall'articolo 1, comma 392 della legge 232/2016, nell'ambito del quale è vincolata la quota per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Pertanto la realizzazione della finalità di cui al comma 1, lettera b) non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</i></p>																				

48.0.63 (testo 2)	306	<p><i>La disposizione stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura realizzata da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.</i></p> <p><i>Poiché non sono disponibili dati dichiarativi relativi alla fattispecie reddituale in esame, ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati forniti dal MIPAAF. Sulla base di questi dati, si stima una base imponibile annua esente da imposta pari a 4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 25% la perdita di gettito annua di IRPEF risulta pari a -1 milione di euro e la perdita di addizionale regionale e comunale risulta pari rispettivamente a -0,06 e -0,02 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, ipotizzando la decorrenza dal 2018:</i></p> <table border="1" data-bbox="331 562 1246 826"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IRPEF</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-1,75</i></td> <td><i>-1,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale regionale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-0,06</i></td> <td><i>-0,06</i></td> </tr> <tr> <td><i>Addizionale comunale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-0,03</i></td> <td><i>-0,02</i></td> </tr> <tr> <td><i>Totale</i></td> <td><i>0,0</i></td> <td><i>-1,84</i></td> <td><i>-1,08</i></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Milioni di euro</i></p>		2018	2019	2020	<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,00</i>	<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,06</i>	<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,02</i>	<i>Totale</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,84</i>	<i>-1,08</i>
	2018	2019	2020																			
<i>IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,75</i>	<i>-1,00</i>																			
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,06</i>	<i>-0,06</i>																			
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,03</i>	<i>-0,02</i>																			
<i>Totale</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,84</i>	<i>-1,08</i>																			
49.1	307	<p>La proposta normativa prevede, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, <i>e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> l'adozione, <i>entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge</i>, l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo e per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, al fine di realizzare interventi di contrasto al fenomeno della siccità. Nelle more della definizione del Piano Nazionale si prevede altresì l'approvazione di un piano straordinario, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, realizzato dai concessionari o dai richiedenti la concessione di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni. I soggetti realizzatori possono avvalersi di società in house delle Amministrazioni centrali.</p>																				
	308 - 309	<p>Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.</p>																				
49.0.5 testo 2	310	<p><i>La disposizione prevede un elenco delle competenze dell'Autorità di Regolazione senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.</i></p>																				
49.0.5 testo 2	311	<p><i>La norma dispone, al primo periodo, che la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" ovunque compaia, è sostituita da "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)". Al fine di armonizzare le vigenti disposizioni in materia di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti in materia di servizi di pubblica utilità con il trasferimento delle nuove funzioni in materia di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti, si è ritenuto opportuno chiarire la portata applicativa dell'art. 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995 per l'ARERA. Più precisamente è stato chiarito che ai fini della nomina dei componenti dell'Autorità la proposta di cui al citato articolo 2, comma 7, spetta al Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale precisazione si rende necessaria anche in considerazione del già avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di servizio idrico ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si dispone, infine, la soppressione dell'articolo</i></p>																				

		<p>23, comma 1, lettera c) del Decreto – Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Tale previsione determina un incremento dei costi di funzionamento dell’Autorità connessi alla necessità di prevedere l’erogazione dell’indennità di carica ai due nuovi componenti che trova copertura nelle risorse derivanti dall’acquisizione dei contributi posti a carico dei soggetti esercenti il servizio.</p>
49.0.5 testo 2	312	<p>Dispone che, al fine di assicurare i compiti di regolazione in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, è previsto un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. Tale dato potrà essere fornito solo a consuntivo e a conclusione del processo di trasferimento delle funzioni e comunque dopo l’effettivo versamento del contributo.</p> <p>Si evidenzia comunque che il fatturato complessivo del settore regolato, secondo una stima prudenziale, si attesta intorno ai 10,5 miliardi di euro. Il dato risulta dal Green Book 2016, elaborato dalla fondazione Utilitatis e dalla Cassa depositi e prestiti, e trova riscontro nei risultati dell’Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (febbraio 2016). In considerazione delle competenze attribuite all’Autorità di regolazione del settore, il dato del fatturato rappresenta una stima affidabile, atteso che tra i soggetti regolati (si pensi alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento) rientrerebbero anche operatori che non svolgono il servizio di raccolta, ma unicamente quello di trattamento rifiuti (es. gestori di discariche in cui vengono conferiti i rifiuti urbani e assimilati).</p> <p>In base al dato sul fatturato di settore, l’applicazione dell’aliquota del contributo nel suo valore massimo (uno per mille dei ricavi secondo il Testo), determinerebbe un gettito stimabile in poco più di 10 milioni di euro. Laddove si applicasse la misura dell’aliquota in vigore per il servizio idrico integrato (0,25 per mille dei ricavi), il contributo per il solo settore dei rifiuti ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro, comunque sufficiente a garantire il fabbisogno per una dotazione organica aggiuntiva pari a 25 unità (secondo un mix di livelli di inquadramento) reclutate secondo le procedure concorsuali usuali dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e l’energia elettrica e, per almeno il 50% delle unità individuate, mediante scorrimento di graduatorie vigenti di procedure selettive pubbliche a tempo bandite dalla medesima Autorità.</p>
49.0.5 testo 2	313	<p>La disposizione prevede apposita clausola di invarianza finanziaria.</p>
49.0.8 testo 2	314	<p>Per garantire l’efficace funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 152/2006, la disposizione incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, lo stanziamento dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati alle spese delle citate Autorità di bacino (capitoli 3011, 3014 e 3015).</p>
49.0.8 testo 3	315	<p>Al fine di supportare Roma Capitale nell’assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 61/2012, la disposizione autorizza l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, nell’anno 2018, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui.</p>
49.0.8 testo 3	316	<p>Per consentire all’Autorità bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa ai nuovi compiti ad essa assegnati, si autorizza con la disposizione uno</p>

		<i>stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018</i>
49.0.8 testo 3	317	<i>La disposizione prevede che al personale delle Autorità di bacino distrettuali ex 63 del D.lgs. n. 152/2006, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il dPCM di cui all'art. 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
	318	<p>La disposizione istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare gli interventi, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Prevede, inoltre, che sia esercitato un diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi.</p> <p>Il fondo è altresì alimentato dagli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa che sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del predetto fondo.:-</p> <p>La dotazione del fondo è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si registra, pertanto, un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Considerato che la rotatività del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell'attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo), il predetto effetto si ha anche in termini di indebitamento netto.</p>
	319	<p>La tempestiva approvazione della disposizione ItaliaMeteo consentirà di non perdere la grande opportunità che si è oggi aperta con la localizzazione in Italia del più grande Centro Dati meteorologico del mondo di cui all'Accordo di sede con il Centro Europeo per previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) oggetto del DDL in corso di ratifica, garantendo l'allineamento nazionale alle prospettive internazionali.</p> <p>In seguito alla Brexit i fondi europei gestiti da ECMWF nell'ambito del progetto Copernicus (500 mln di finanziamenti diretti e connessi nel quadro UE 2014 - 2020) potrebbero essere allocati anche in Italia.</p> <p>Con l'Agenzia ItaliaMeteo, che riconduce a unità le capacità frammentate sul territorio e le implementa, il nostro Paese potrà riuscire, da vero protagonista a livello scientifico e amministrativo, a incidere nella dialettica tra i ben più forti servizi Meteo delle altre nazioni, che allo stato dominano il settore e realizzano le conoscenze indispensabili alla propria sicurezza, industria, agricoltura ed economia più in generale.</p> <p>L'indotto della spesa in meteorologia è calcolato da numerosi studi, in disparte gli effetti indiretti sul sistema economico (sicurezza, industria...), con un ritorno immediato dell'investimento di un fattore 6 su ogni euro speso.</p> <p>Data la complessità dei compiti che confluiranno nell'Agenzia per la molteplicità degli attori competenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Comitato di un indirizzo con funzioni di promotore per proporre lo Statuto dell'Agenzia</p>
	320	Alla costituzione del Comitato non si ascrivono oneri. I relativi componenti - esperti del settore - rappresentano infatti istituzionalmente le amministrazioni che li designano in seno al Comitato e per tale partecipazione, che rientra nei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
	321	<p>La disposizione prevede la costituzione dell'Agenzia ItaliaMeteo già nel 2018 con progressiva assunzione del personale che entrerà a pieno regime dall'anno 2020.</p> <p>Per la Sede, la Regione Emilia-Romagna renderà disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non ne derivano oneri.</p>
	322 - 325	La disposizione afferma che le spese di personale sono relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità ivi compresi quattro dirigenti. Il relativo costo, prendendo a riferimento il comparto Ministeri considerato che il comparto delle funzioni centrali non

	<p>risulta ancora definito, è stato stimato a regime dal 2020 nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale; - 600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale. <p>Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.</p> <p>Inoltre, per 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).</p>																														
<p>326 - 328</p>	<p>La disposizione descrive Organi e funzionamento. Lo Statuto e gli organi sono definiti con il DPCM.</p> <p>Per il funzionamento e il compenso degli organi il relativo fabbisogno è stimabile prudenzialmente un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari) nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio, trova copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente che rappresentano comunque un tetto massimo di oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente dal 2018 fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore, l'adozione dello statuto dell'Agenzia.</p> <p>Pertanto nel 2018 si può ipotizzare una fase di avvio con un numero di unità e spese di funzionamento molto limitati per 1 milione di euro, mentre nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.</p> <p>Per le Infrastrutture tecniche meteorologiche, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.</p> <p>Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.</p> <p>L'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di enorme entità.</p> <table border="1" data-bbox="343 1444 1204 1624"> <thead> <tr> <th>Totale oneri</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>dal 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personale</td> <td>0,5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Funzionamento</td> <td>0,5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Investimenti</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022.</p> <p>A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell'Agenzia per mezzo delle convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.</p> <p>In una seconda fase l'Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.</p>	Totale oneri	2018	2019	2020	2021	dal 2022	Personale	0,5	4	6	6	6	Funzionamento	0,5	1	1	1	1	Investimenti	0	2	3	3		Totale	1	7	10	10	7
Totale oneri	2018	2019	2020	2021	dal 2022																										
Personale	0,5	4	6	6	6																										
Funzionamento	0,5	1	1	1	1																										
Investimenti	0	2	3	3																											
Totale	1	7	10	10	7																										
<p>330 - 332</p>	<p>Gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di 100 funzionari da inquadrare nella terza area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto- da</p>																														

adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro **3.842.300** :

	Numero unità da assumere	Costo individuale Annuo (euro)	Costo totale annuo (euro)
Area 3°	100	38.423	3.842.300

Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l'onere finanziario è il seguente:

Numero assunzioni	Oneri annui lordo amm.ne		
	2018	2019	2020 a decorrere
40 (nel 2018)	1.536.920	1.536.920	1.536.920
30 (nel 2019)		1.152.690	1.152.690
30 (nel 2020)			1.152.690
TOTALE ONERI	1.536.920	2.689.610	3.842.300

La copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" pari a euro 1,20. Proprio al fine di garantire la copertura della proposta, si prevede che le somme occorrenti, pari a euro 1.536.920 nell'anno 2018, a euro 2.689.610 nell'anno 2019, e a euro 3.842.300 a decorrere dall'anno 2020, siano escluse dalle riassegnazione in spesa e rimangano acquisite all'erario. La relativa compensazione è prevista al comma 385 del provvedimento in esame.

52.0.29
(testo
2)

333

La disposizione prevede la sostituzione del comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 84/1994, stabilendo che, al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici delle imprese portuali fornitrici di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del relativo personale.

Inoltre, è previsto che le Autorità di sistema possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa.

La disposizione non comporta oneri in quanto la facoltà per le Autorità di sistema portuale di destinare una quota non eccedente il 15% delle entrate proprie sulle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate è già prevista dalla norma che si va a modificare.

Inoltre, l'intervento dell'Autorità di sistema portuale è configurato come facoltativo e potrà avvenire nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima Autorità disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

52.0.33
(testo
2),

334

La disposizione, al fine di adempiere a quanto previsto dall'azione 6 - misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana - del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e specificatamente il punto 6.4, inerente l'adozione di misure legislative atte a consolidare la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale, prevede

		<i>l'incremento del contributo di cui all'articolo 2 comma 244 della legge del 24 dicembre 2007 n. 244 per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per l'anno 2019, senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore .</i>
52.0.38 (testo 3)	335	<i>La proposta prevede un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 in favore della Fondazione Gran Sasso d'Italia, per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, presso il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo ecosostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici degli anni 2009 e 2016 e per rilanciare l'economia dei Comuni del cratere sismico.</i>
52.0.42	336	<i>La disposizione modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termini entro cui gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta. Posto che l'onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.</i>
52.0.10 00	337	<i>La disposizione prevede la modifica dell'articolo 585 al codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010). Tenuto conto delle finalità della modifica, il citato articolo 585, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del COM, incrementa gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato COM, utili per definire la consistenza dei volontari in servizio permanente nonché in ferma o in rafferma, secondo gli importi indicati. L'onere derivante dalla predetta modifica ammonta a 1.946.850 euro.</i>
	338	<p>Allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L tra la retribuzione di posizione di parte fissa del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, la norma stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall' art. 1, comma 86, della stessa legge n.107/2015 pari a 35 mln di euro annui.</p> <p>Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.</p> <p>Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CC.CC.NN.L vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area VII mensile lordo dipendente 935,08 annuo lordo dipendente 12.155,61 • Area V mensile lordo dipendente 273,59 annuo lordo dipendente 3.556,68 <p>Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale</p>



		interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020.
54.0.10 00	342	<p><i>L'intervento normativo si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex LSU, assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al D.I. 20 aprile 2001, n. 66, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio del corrente anno scolastico</i></p> <p><i>continua a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018.</i></p> <p><i>Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 465,5 posti attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo.</i></p> <p><i>Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle istituzioni scolastiche</i></p> <p><i>interessate su tutto il territorio nazionale.</i></p> <p><i>La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere dall'1 gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 65/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75).</i></p> <p><i>Tale disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.</i></p>
54.0.33 Testo 3	343	<p><i>Prevede la stabilizzazione, mediante procedura selettiva, del personale, attualmente in servizio nelle istituzioni scolastiche, con funzioni assimilabili a quelle di collaboratore scolastico, titolare di contratti di lavoro alla data del 24 febbraio 2014, a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124).</i></p>
54.0.33 Testo 3	344	<p><i>Prevede che il numero dei posti anche a tempo parziale da destinare alle assunzioni nonché le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione siano definiti mediante apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definito con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.</i></p>
54.0.33 Testo 3	345	<p><i>Prevede che le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, avvengono, anche a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 346 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati . La programmazione dei posti da bandire, con indicazione dei posti a tempo pieno e dei posti a tempo parziale, dovrà tenere conto del limite di spesa di cui al citato comma 346 e di una retribuzione unitaria lordo amministrazione su base annua, comprensiva della ricostruzione di carriera, nonché del compenso individuale accessorio, di circa 28.250 euro. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili. L'immissione in ruolo del nuovo personale, prevista a decorrere dal 1° settembre 2018, comporterà il disaccantonamento dei relativi posti di collaboratore scolastico.</i></p>
54.0.33 Testo 3	346	<p><i>Prevede che per le assunzioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti di spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019.</i></p>
54.0.33 Testo 3	347	<p><i>Prevede che l'eventuale personale in esubero, non selezionato ai sensi del precedente comma 1 e incluso negli elenchi allegati alla Convenzione siglata tra il l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le predette cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, viene iscritto in un apposito Albo, dal quale gli enti territoriali potranno attingere, nei limiti della propria autonomia, per procedere a nuove assunzioni di personale nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.</i></p>

54.0.33 Testo 3	348	<i>Prevede, nelle more dell'espletamento delle selezioni di cui al comma 1, la proroga al 30 agosto 2018 del termine di cui all'art. 4 comma 5 del DL 244/2016. si prevede un onere di 12 milioni di euro nell'anno 2018.</i>
	349- 350	<p>La disposizione intende sostituire il sistema delle classi triennali dei docenti universitari con il sistema delle classi biennali (sempre soggette a valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010), a decorrere dal 2018 con effetti economici a decorrere dal 2020 mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale. L'ultimo periodo dell'articolo dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022. Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.</p> <p>Esempio docente già in servizio prima della legge 240/10</p> <p>SITUAZIONE ATTUALE 10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime 10/10/2018 – classe triennale V – I anno 10/10/2021 – classe triennale VI – I anno 10/10/2024 – classe triennale VII – I anno</p> <p>NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA 10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime 10/10/2018 – classe triennale V – I anno <u>10/10/2020 – classe biennale VI – I anno</u> <u>10/10/2022 – classe biennale VII – I anno</u></p> <p>Esempio docente di nuova assunzione post Legge 240/10</p> <p>SITUAZIONE ATTUALE 10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno 10/10/2019 – classe triennale I – I anno 10/10/2022 – classe triennale II – I anno</p> <p>NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA 10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno 10/10/2019 – classe triennale I – I anno <u>10/10/2021 – classe biennale II – I anno</u></p> <p>La disposizione interessa i circa 48.000 tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali. Le quantificazioni sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di <i>turn-over</i> previsto a legislazione vigente. La disposizione prevede, inoltre, l'aumento delle risorse consolidate a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti</p>

		importi (milioni euro): - 80 milioni euro nel 2020 - 120 milioni euro nel 2021 - 150 milioni euro dal 2022.
--	--	--

55.22 Testo 2	351	<p><i>Il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 350 mila euro a decorrere dall'anno 2020.</i></p> <p><i>Il comma estende le disposizioni del comma precedente anche personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982. A tal fine, tenuto conto che l'onere è posto a carico del bilancio INAF, viene concesso un contributo di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2020 da iscrivere sul Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 destinato all'ente.</i></p>
------------------	-----	--

352 L'importo previsto dalla norma consente di inmettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell'anno 2018 l'impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all'esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre. Nell'anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca). Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a € 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II Biennio economico del 13 maggio 2009. Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 247 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si precisa, infine, che gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed Istituzioni di Ricerca.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO	
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625	
costo ricercatore EPR	€ 43.867	
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.304	1.304
NUMERO RICERCATORI EPR	307	307
TOTALE RICERCATORI	1.611	1.611

ANNO	2018	dal 2019
NUMERO MENSILITA'	1,86	12
STANZIAMENTO RICERCATORI UNIVERSITA'	€ 11.849,285	€ 76.447.000
STANZIAMENTO RICERCATORI EPR	€ 2.087.411	€ 13.467.169
STANZIAMENTO TOTALE	€ 13.936.696	€ 89.914.169



57.6 (testo 2)	353	<p><i>La proposta normativa in argomento concerne l'incremento del Fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n.68/2012, fondo che attualmente – a seguito dell'incremento intervenuto con legge n.232/2016 – è pari ad euro 214.236.158 nel 2018 e ad euro 216.814.548,00 nel 2018 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio.</i></p> <p><i>La proposta, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente "idoneo non beneficiario", figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di Diritto allo Studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore.</i></p> <p><i>La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018.</i></p>
57.6 (testo 2)	354	<p><i>La spesa è coperta nel 2018 mediante riduzione del fondo per le borse di ricerca per 10 milioni di euro e delle risorse destinate alla Fondazione per il merito per 10 milioni, nel 2019 mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta per euro 8 milioni e delle risorse destinate alla Fondazione per il merito per euro 12 milioni e a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla Fondazione per il merito.</i></p> <p><i>Il Fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.</i></p>
57.6 (testo 2)	355	<p>In merito alla proposta normativa si rappresenta che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull'importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 Giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l'accreditamento dei dottorati, approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.</p> <p>Tale incremento, richiesto dall'Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, consentirebbe ai giovani che vogliono intraprendere il cammino dell'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali.</p> <p>La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 20 milioni annui a decorrere dal 2018.</p>
57.6 (testo 2)	356- 357	<p>L'onere è coperto mediante riduzione di euro 5 milioni a decorrere dal 2018 del cd. Fondo per le Cattedre Natta, mediante riduzione di euro 1,130 milioni nel 2019, di euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, mediante riduzione di euro 10 milioni nel 2018, 13,87 milioni nel 2019 ed euro 12,54 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante riduzione del fondo per le borse di ricerca. Anche il fondo per le borse di ricerca utilizzato a copertura è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.</p>
57.0.9 testo 2	358- 359	<p><i>Al fine di rendere semplificata e celere, nei primi mesi del 2018, l'assegnazione delle somme disponibili degli EF 2016 e 2017 a favore degli EPR vigilati dal MIUR, la norma consente di distribuirle in base al trend consolidato della valutazione e della capacità degli EPR di formulare progetti di qualità e valore. La disposizione realizza altresì una disponibilità di significative risorse a favore delle istituzioni</i></p>

		<p>vigilate dal MIUR agli inizi dell'EF 2018 e consentire ad essi di competere con adeguate risorse alle competizioni europee e internazionali.</p> <p>Il 70% del totale dei due stanziamenti annuali è assegnato in proporzione dell'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca (VQR) prodotta dell'ANVUR. La proposta pur semplificando ed accelerando le procedure di erogazione delle risorse, è effettuata comunque in base a parametri di valutazione e di premialità ricavati dall'ultima valutazione, raggiungendo lo stesso scopo della norma primaria.</p> <p>Per il calcolo proporzionale del 70% si fa riferimento all'ultimo DM premiali (2015) adottato recentemente nel 2017, mentre per la distribuzione proporzionale della quota del 30% si fa riferimento al DM 8 agosto 2017, n. 608 di riparto FOE 2017.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già nelle disponibilità degli stanziamenti del MIUR per quote accantonate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204.</p>
57.0.10 00	360	<p>L'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.</p> <p>L'ultimo periodo della disposizione citata prevede che le citate misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.</p> <p>Con la norma in esame si inserisce nel corpo della disposizione un espresso inciso che obbliga al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e contestualmente abroga l'ultimo periodo della disposizione. Infatti, lo specifico regolamento UE citato non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'art. 107 del trattato dell'Unione. Ed invero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione; • l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale); • il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto; • altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la piccola piattaforma belga della Qinetiq, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia.

		<i>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>								
57.0.11 00	361	<i>La disposizione autorizza la spesa di euro 1,5 milioni annui a decorrere dal 2018 a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, posto che la cultura ebraica italiana e le sue millenarie tradizioni sono parte integrante del patrimonio culturale ed identitario nazionale.</i>								
57.0.1 testo 3	362	<i>La disposizione prevede l'integrazione del "Fondo" di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di consentire il graduale e progressivo completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute. A tale fine è autorizzato un maggiore stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Restano ferme le procedure previste dal comma 2, del medesimo articolo 22-bis, per la definizione del processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti e per il graduale inserimento del personale nei ruoli statali. Si precisa inoltre gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.</i>								
57.0.1 testo 3	363	<i>La disposizione prevede alcune modifiche formali al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto- Legge n. 50/2017 prive di effetti finanziari.</i>								
57.0.1 testo 3	364	<i>Si prevede specifica clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'eventualità che dalla concreta applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto.</i>								
57.0. 22 testo 2	365	<i>La disposizione autorizza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e università di Stati, aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica.</i>								
57.0.24 testo 3	366 368	<p><i>La proposta in esame dispone una detrazione ai fini Irpef del 19 per cento delle spese sostenute, a partire dall'anno 2018, in favore di minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche se tali oneri sono stati sostenuti nell'interesse delle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 917/1986.</i></p> <p><i>Considerando la decorrenza dall'anno 2018, gli effetti finanziari sono i seguenti:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>dal 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0</td> <td>-10,5</td> <td>-6,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2018	2019	dal 2020	IRPEF	0	-10,5	-6,0
	2018	2019	dal 2020							
IRPEF	0	-10,5	-6,0							

57.0.31 testo 4	369	<p><i>La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato ad avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta a finanziare assunzioni in deroga di personale pubblico a tempo indeterminato.</i></p>
57.0.31 testo 4	370	<p><i>La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari</i></p>
57.0.31 testo 4	371	<p><i>La disposizione prevede che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.</i></p>
57.0.31 testo 4	372	<p><i>La disposizione prevede una autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, destinata alla realizzazione di un piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).</i></p> <p><i>Il predetto piano coinvolge circa 500 unità di personale, che hanno stipulato con il CREA contratti di lavoro a vario titolo finalizzati a svolgere attività strategica e di supporto nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente che si aggiungono alle 1.600 unità di ruolo in servizio presso l'Ente.</i></p> <p><i>Il fabbisogno finanziario correlato alle 500 unità, che ammonta a complessivi 30.274.328 di euro, è stato calcolato prendendo in considerazione la media aritmetica delle fasce stipendiali per i ricercatori e tecnologi e la media aritmetica dei costi dei livelli per i profili professionali interessati.</i></p> <p><i>Tenuto conto che il rapporto tra l'attuale spesa per il personale e la media delle entrate (correnti) dell'ultimo triennio è pari al 58,74%, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, l'Ente concorre, con proprie risorse, al finanziamento delle stabilizzazioni per un importo pari a 10.274.238 di euro, una volta considerate le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'Ente e quelle non stabilmente riproducibili nel medio periodo. Con l'applicazione del presente disposto, il suesposto rapporto si collocherebbe al 68,73%, garantendo ancora un sufficiente e necessario margine di flessibilità al bilancio dell'Ente. Di conseguenza il fabbisogno finanziario per completare la stabilizzazione ammonta a regime a 20 milioni di euro.</i></p> <p><i>Si riporta nella tabella sottostante il dettaglio dei costi complessivi.</i></p>

		Profilo	Costo unitario		Costo totale																				
		Profilo	Unità	Costo unitario	Costo																				
		Ricercatore	249	63.37	15.781.27																				
		Tecnologo	134	63.37	8.492.73																				
		CTER	70	54.47	3.812.98																				
		OT	24	44.74	1.073.90																				
		CAM	20	49.27	985.48																				
		OA	3	42.64	127.936																				
		TOTALE	500	60.54	30.274.32																				
		<i>Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019, e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</i>																							
57.0.35 testo 2	373	<i>Il comma prevede la concessione di un contributo di 1 milione per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II" in occasione dell'ottavo centenario dalla fondazione.</i>																							
57.0.35 testo 2	374	<i>Il comma prevede le finalità di destinazione del contributo di cui al comma precedente.</i>																							
	375	Il comma ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2016, 900 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 mln di euro dall'anno 2018 (Tabella n. 1).																							
	376	Il comma precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009"																							
		<p>Tabella 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oneri complessivi annui lordo amministrazione - milioni di euro</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art. 1, comma 466, legge 208/2015</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017</td> <td></td> <td>600</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Dib 2018</td> <td></td> <td></td> <td>1.650</td> </tr> <tr> <td>Totale Stato</td> <td>300</td> <td>900</td> <td>2.850</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e</p>				Oneri complessivi annui lordo amministrazione - milioni di euro	2016	2017	2018	Art. 1, comma 466, legge 208/2015	300	300	300	Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017		600	900	Dib 2018			1.650	Totale Stato	300	900	2.850
Oneri complessivi annui lordo amministrazione - milioni di euro	2016	2017	2018																						
Art. 1, comma 466, legge 208/2015	300	300	300																						
Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017		600	900																						
Dib 2018			1.650																						
Totale Stato	300	900	2.850																						

		<p>dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell'IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.</p> <p>La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l'obiettivo di cui all'accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.</p> <p>In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 574,4 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p>
	377	<p>Il comma, stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.</p> <p>Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.</p>
	378	<p>Il comma prevede che le disposizioni recate dal comma 377 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.</p>
	379	<p>La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto.</p>
58.1000	380	<p><i>Con le modifiche apportate all'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 vengono precisati gli aspetti tecnici che consentono il corretto e pieno utilizzo delle risorse stanziato. In particolare, si vuole ampliare il campo di applicazione della norma (art. 64 comma 1 DL n. 50/2017), limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendovi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziato con la presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'art 58). Con le modifiche apportate al comma 2 del citato articolo 64, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato ex lege nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'art. 64 del DL n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2 ter.</i></p> <p><i>Inoltre si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogniqualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi. Si deve invece ritenere,</i></p>

coerentemente con la ratio più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche ("pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip) vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione (si vedano in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017) deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell'accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese. Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche apportate al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziati le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019. Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il dal costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

381

Si riporta di seguito una descrizione sintetica del comma.

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si autorizza:

- la spesa di euro 120.536.797, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
- Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo

unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Piano di impiego delle Forze armate

E' stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui 5.200 unità fuori dalla sede di servizio e 1850 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia,

	<p>consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento <i>pro capite</i> giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;</p> <ul style="list-style-type: none"> - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo <i>pro capite</i> giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.; - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.; <p>1) una tantum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di: <ul style="list-style-type: none"> · € 512.000 circa per 5.200 militari impiegati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.000 circa; - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000; - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 51.000. <p>C.2) Totale Oneri.</p> <p>Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.</p>
--	--



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

1850 MILITARI IN SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.850	17,25	957.375	11.648.063	11.648.063
Straordinario	1.850	15,90	426.518	5.189.296	5.189.296
TOTALE SPESE PERSONALE			1.383.893	16.837.359	16.837.359

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	1.850	2,40	133.200	1.620.600	1.620.600
servizi generali	1.850	2,10	116.550	1.418.025	1.418.025
equipaggiamento/vestiario	1.850	1,45	80.475	979.113	979.113
funzionamento automezzi	132	20,00	79.200	963.600	963.600
ONERI DI FUNZIONAMENTO			409.425	4.981.338	4.981.338

ONERI UNA TANTUM

TOTALE ONERI UNA TANTUM				0	0
--------------------------------	--	--	--	----------	----------

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.383.893	16.837.359	16.837.359
ONERI DI FUNZIONAMENTO	409.425	4.981.338	4.981.338
TOTALE ONERI	1.793.318	21.818.697	21.818.697
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.793.318	21.818.697	21.818.697



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

5.200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	29,44	4.592.640	55.877.120	55.877.120
Straordinario	5.200	15,90	1.198.860	14.586.130	14.586.130
TOTALE SPESE PERSONALE			5.791.500	70.463.250	70.463.250

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	5.118	4,80	736.992	8.966.736	8.966.736
Vitto strutture civili	82	15,00	36.900	448.950	448.950
Alloggio strutture civili	82	35,00	86.100	1.047.550	1.047.550
servizi generali	5.118	6,25	959.625	11.675.439	11.675.439
equipaggiamento/vestiario	5.200	1,45	226.200	2.752.101	2.752.101
funzionamento automezzi	370	20,00	222.000	2.701.000	2.701.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.267.817	27.591.776	27.591.776

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				511.774	511.774
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000	100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				51.300	51.300
TOTALE ONERI UNA TANTUM				663.074	663.074

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	5.791.500	70.463.250	70.463.250
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.267.817	27.591.776	27.591.776
TOTALE ONERI	8.059.317	98.055.026	98.055.026
ONERI UNA TANTUM		663.074	663.074
TOTALE GENERALE	8.059.317	98.718.100	98.718.100

RIEPILOGO ONERI	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	21.818.697	21.818.697
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	98.718.100	98.718.100
TOTALE	120.536.797	120.536.797

- 382 La disposizione prevede l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 per consentire la proroga delle convenzione tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
- 383 La disposizione prevede un incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinare alla voce "Altri lavori socialmente utili" dell'elenco 1 allegato alla predetta legge.
- 384 La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza

pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

DPCM 28 giugno 2017 - obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto (milioni di euro)			
Ministero	2018	2019	dal 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	510	503	510
di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30	12	12
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	90	87	82
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36	39	38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	29	31	31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	86	92	94
MINISTERO DELL'INTERNO	31	32	31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6	6	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	127	122	120
MINISTERO DELLA DIFESA	24	25	25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6	6	5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	10	11	11
MINISTERO DELLA SALUTE	27	29	30
TOTALE	1.000	1.000	1.000

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall'ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanzeamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

59.2

AMMINISTRAZIONI	ENTRATA/ SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			FB e IND (mln di euro)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale			850,4	843,2	850,4
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione I	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione II	845,4	838,2	845,4	505,4	498,2	505,4
di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	spesa	sezione II	50,0	12,0	12,0	50,0	12,0	12,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale			24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	13,0	9,0	9,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	entrata	sezione I	13,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione II	11,0	11,0	7,0	5,0	8,0	9,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale			90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	spesa	sezione II	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale			36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione I	6,4	6,4	6,0	6,4	6,4	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione II	29,6	32,6	32,0	29,6	32,6	32,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale			29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	sezione II	29,2	31,2	31,2	29,2	31,2	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale			96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	spesa	sezione II	96,1	101,5	102,2	95,1	101,4	102,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,4	-8,3
MINISTERO DELL'INTERNO Totale			32,1	33,1	32,1	31,8	32,6	31,8
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione I	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione II	29,1	30,1	29,1	29,1	30,1	29,1
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	spesa	sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale			252,4	93,3	110,9	127,0	126,8	126,2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	entrata	sezione I	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione II	242,4	83,3	100,9	117,0	116,8	116,2
MINISTERO DELLA DIFESA Totale			24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
MINISTERO DELLA DIFESA	spesa	sezione II	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale			6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione I	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	sezione I	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione II	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale			10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	spesa	sezione II	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
MINISTERO DELLA SALUTE Totale			27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
MINISTERO DELLA SALUTE	spesa	sezione II	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
TOTALE COMPLESSIVO			1.483,2	1.325,4	1.339,9	1.001,2	1.005,8	1.008,4
di cui Sezione I			39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
di cui Sezione II			1.443,8	1.290,0	1.304,9	961,8	970,4	973,4
Riepilogo entrata/spesa (sez.I + sez.II)								
ENTRATA			23,0	19,0	19,0	-7,6	-7,9	-6,9
- effetti fiscali e contribuenti			0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0	-8,0
- contributiva						2,0	2,0	2,0
- extratributaria			23,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
SPESA			1.460,2	1.306,4	1.320,9	1.008,9	1.013,7	1.015,3
- corrente			1.201,9	1.167,3	1.164,2	577,9	559,3	556,2
- capitale			258,3	139,1	156,7	431,0	454,4	459,1

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell'entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

La disposizione ripristina il fondo in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, per ridurre il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine, con dotazione di 5 milioni di euro annui.


385

La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle



	<p>infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di 11.537.000 euro per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".</p> <p>La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida". Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione. L'incremento tariffario a regime incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE, ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.</p> <p>Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 "Maggior gettito derivante dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013" sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell'intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell'anno 2016.</p> <p>Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018 della predetta limitazione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 1.537.000 nell'anno 2018, a euro 2.690.000 nell'anno 2019, e a euro 3.843.000 a decorrere dall'anno 2020.</p>
386	<p>L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.</p> <p>L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016; l'art. 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva da ultimo ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento.</p> <p>L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 45,07 per cento con una riduzione di 2.000.000 di euro sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.</p>

		Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		20								
			2018	2019	2020 e ss.	2018	2019									
		Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	2	2	2	2	2	2								
<i>In milioni di euro</i>																
387	<p>La disposizione prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.</p>							20								
388	<p>Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, consentendone la riassegnazione solo la parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.</p>															
389	<p>La norma prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto legge n. 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 289 del decreto legge n.147/2013. In particolare, si abroga a decorrere dall'anno 2018 la disposizione che autorizza la spesa di euro 5 milioni per le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello, determinando pertanto, un risparmio di spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.</p>															
390	<p>La proposta normativa ha carattere strutturale ed efficacia immediata ed è diretta a modificare l'articolo 63 del decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 determinando un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018. In particolare si ridetermina il numero massimo dei giudici ausiliari da nominare da quattrocento in trecentocinquanta. La riduzione del numero massimo di giudici ausiliari, dagli attuali quattrocento in trecentocinquanta, consente un risparmio di spesa di 1 milione di euro attualmente stanziato sul capitolo 1362 piano gestionale 4 iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.</p> <p>Il minor onere è stato così quantificato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Indennità annua pro-capite prevista</td> <td style="text-align: right;">20.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Numero massimo di giudici ausiliari</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> <tr> <td>Totale onere</td> <td style="text-align: right;">7.000.000 di euro</td> </tr> <tr> <td>Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio</td> <td style="text-align: right;">8.000.000 di euro.</td> </tr> </table>							Indennità annua pro-capite prevista	20.000 euro	Numero massimo di giudici ausiliari	350	Totale onere	7.000.000 di euro	Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio	8.000.000 di euro.	
Indennità annua pro-capite prevista	20.000 euro															
Numero massimo di giudici ausiliari	350															
Totale onere	7.000.000 di euro															
Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio	8.000.000 di euro.															
391	<p>La norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è</p>															



		<p>demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ente provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.</p>
59.9	392 393	<p>La proposta normativa si rende necessaria per uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento in favore del Personale della Polizia di Stato <i>e del Corpo della Guardia di finanza</i> con particolare riferimento a quello impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, anche in vista dei conseguenti risparmi di spesa che tale razionalizzazione comporterebbe. La possibilità di poter concedere un buono pasto in tali circostanze consentirebbe di realizzare una scelta più conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso. Di seguito, relativamente alla Polizia di Stato si riassumono le risultanze dell'esame dei dati concernenti l'anno 2015, relativi alle sedi disagiate dal quale emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a € 9,83 circa (I.V.A. compresa); • i pasti consumati sono complessivamente 609.141; • il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410 (I.V.A. compresa) • Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non supera l'importo di € 6,50 , volendo valutare l'ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione, si può affermare che: <p>1. Ne deriva un risparmio a pasto pari a € 3,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a € 9,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;</p> <p>Il risparmio complessivo viene individuato in euro € 2.028.440.</p> <p>Per l'anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l'esercizio 2016.</p> <p>Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l'anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.</p> <p>Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati nell'anno 2014, determinando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:</p> <p>Ne deriva un risparmio a pasto pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a € 6,50 massimo;</p> <p>il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.</p> <p><i>L'estensione della disposizione anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza, con specifico riguardo alle sedi di preminente interesse operativo e in quelle connotate da situazioni di grave disagio ambientale, non comporta oneri per la finanza pubblica poiché - le convenzioni attualmente in vigore nelle situazioni di grave disagio ambientale ossia in località isolate e/o scarsamente popolate (es. reparti situati in isole minori, montagna o in prossimità di valichi di confine) sono stipulate a valori superiori ai 10 euro, preminentemente a causa della ridotta offerta commerciale di servizi in tale zone. Il buon pasto invece ha un costo inferiore ai 7 euro anche in tali circostanze, oltre a</i></p>

		<i>consentire una maggiore flessibilità nella gestione del trattamento vitto, e potrà quindi consentire di ottenere risparmi di spesa, ancorché non quantificati.</i>
59.10 (testo 2)	394	<i>La disposizione reintroduce per i soli esperti del CNEL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 1986, n. 936 la possibilità di corrispondere una specifica indennità nonché, per il Presidente e i membri del CNEL, la corresponsione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate.</i>
	395	<i>Il comma prevede che con regolamento ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge 936/1986 sono disciplinate le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente</i>
	396	<i>Il comma disciplina l'attribuzione dei rimborsi spese al Presidente e i membri del CNEL.</i>
	397	<i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per l'applicazione dei commi precedenti si provvederà nel limite dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 936/1986 e dei trasferimenti annualmente assegnati a supporto al Parlamento nelle materia di politica del lavoro e delle politiche sociali.</i>
	398	La disposizione prevede, per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
	399	Il comma riconosce, per il medesimo anno e con le stesse finalità, agli altri comuni del cratere sismico un contributo pari a 2 milioni di euro.
60.0.8 (testo 4)	400	<i>La disposizione aggiunge il comma Ibis all'articolo 2 del decreto-legge n. 42 del 2016 recante "Disposizioni per la stabilizzazione ed il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran sasso Science Institute" prevedendo che il contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, sia incrementato dal 2019 di 1,5 milioni di euro. Il Gran Sasso Science Institute è un Istituto Superiore ad Ordinamento Speciale, inserito nel sistema universitario italiano pubblico e dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile e si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica. La copertura dell'onere a decorrere è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</i>
	401	La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di rendere attuabile sotto il corretto profilo procedurale la disposizione in esso contenuta e sposta il limite massimo della spesa complessiva a 350 milioni di euro cui possono essere autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, attraverso la stipula di appositi mutui, in modo da dare garanzia, anche

		<p>in prospettiva, al completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate dal sisma 2012.</p> <p>La disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.</p>
	402	<p>La proposta normativa in esame proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che, considerate le modalità di fruizione dell'agevolazione, rappresenta l'onere della disposizione.</p>
	403 - 404	<p>Il comma che prevede che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al riguardo sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione si evidenzia che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.</p> <p>Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 404 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.</p>
	405 - 407	<p>La presente disposizione proroga all'anno 2018 l'esenzione IMU relativa agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2017.</p> <p>Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili si stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.</p>
63.4 T4	408	<p><i>La disposizione in esame, avente natura interpretativa, chiarisce la disciplina della tassazione ai fini ICI, IMU e TASI per gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto, ubicati nel mare territoriale, precisando che risulta imponible solo la porzione di manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Al riguardo, in considerazione della natura interpretativa della disposizione, non si ascrivono sostanziali effetti in termini di gettito</i></p>
	409 - 412	<p>La disposizione proroga al 2019 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi ai Comuni da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni e interessi. Il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.</p> <p>Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p>A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012.</p> <p>Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 411, in misura pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti</p>

		a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
64.1 (testo 4)	413	<p><i>La disposizione differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.</i></p> <p><i>Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020: tale profilo si determina in quanto le rate in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno sono retrocesse da CDP al Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di gennaio successivo alla scadenza.</i></p> <p><i>Nell'ambito dei valori sopra riportati, la quota capitale ammonta a 0,23 milioni di euro per l'anno 2018, 0,47 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,24 milioni di euro per l'anno 2020; il rimanente importo riguarda la quota interessi.</i></p> <p><i>A tali oneri si fa fronte mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 420.</i></p>
64.1 (testo 4)	414	<p><i>La disposizione prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati, che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali, che siano inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017, e che abbiano trasmesso la dichiarazione di inagibilità dell'immobile. I beneficiari dei mutui o finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. E' prevista entro il 30 giugno 2018 la sottoscrizione di un apposito accordo tra il Commissario e l'ABI per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi. In analogia con quanto indicato nella relazione tecnica di precedenti provvedimenti (da ultimo in sede di conversione del decreto legge n. 148 del 2017) recanti la medesima previsione in relazione ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo relativa a rapporti tra soggetti privati.</i></p>
	415	<p>Modifiche all'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016</p> <p>La disposizione prevede l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Tenuto conto che per la rata in scadenza il 31.12.2018, CDP retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l'onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.</p>
	416	<p>Modifiche all'art. 48 del decreto legge n. 189 del 2016</p> <p>Lettera a) La disposizione in esame, modificando il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016, prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.</p> <p>A legislazione vigente è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.</p> <p>Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell'articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell'anno 2018 pari a 118 milioni di euro.</p>



Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

Rateizzazione in 24 rate	2018	2019	2020
Legislazione vigente	118	0	0
Proposta rateizzazione 24 rate (da 31 maggio 2018)	34,42	59	24,58
Effetti	-83,58	59,00	24,58
Di cui			
Tributi erariali	-71,54	50,50	21,04
Tributi locali	-12,04	8,50	3,54

In milioni di euro

Lettera b) Con la modifica al comma 12-ter il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l'anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro.

65.20
(testo
3)

417

La disposizione in esame, modificando l'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, proroga all'anno d'imposta 2018 l'esenzione dalle imposte dirette per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a decorrere dal mese di agosto 2016.

Riguardo i profili di carattere finanziario si rileva quanto segue.

In assenza di dati dichiarativi relativi al periodo interessato dagli eventi sismici, si ritiene di confermare la stima della perdita di gettito annua di competenza, pari a 2 milioni di euro, effettuata con la relazione tecnica del citato D.L. n. 189/ 2016. Di seguito il profilo in termini di cassa che considera gli effetti relativi a saldo e acconto:

Esenzione imposte dirette	2018	2019	2020
IRPEF/IRES	0	-3,5	+1,5

In milioni di euro

Alla copertura degli oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189 del 2016.

65.0.10
(testo
3)

418

La disposizione incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'art.2 del decreto-legge n.74 del 2012, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019, 17,5 milioni di euro per l'anno 2020.

La copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3 bis c.6 del decreto-legge n.95 del 2012 relativa al credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione relativi agli eventi sismici che nel 2012 hanno colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.

In termini di fabbisogno e di indebitamento netto gli effetti sono compensati nell'ambito del complessivo maxiemendamento.

65.0.10
(testo

419

La disposizione prevede che il Presidente della regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, possa destinare fino a 0,5 milioni di

3)		euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. al medesimo intestata, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.														
	420	La disposizione dispone l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017. <i>Per consentire l'avvio degli interventi di ricostruzione dei citati territori viene autorizzata la spesa di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 per l'anno 2020.</i>														
	421	Al comma si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.														
66.2 (testo 2)	422	<i>La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, nell'ambito della realizzazione del Grande progetto Pompei, al fine di mettere in sicurezza la strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA).</i>														
	423	<p>Il comma della disposizione in esame prevede, a partire dal 2018, una detrazione pari al 19 per cento ai fini Irpef per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.</p> <p>La detrazione, secondo la proposta in esame, ha effetto sulle polizze assicurative sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della norma.</p> <p>Secondo i dati Ania (fonte: L'assicurazione italiana 2016-2017) in Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro. L'Ania stima che, alla data di settembre 2016, il numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, sono pari a 400.000, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.</p> <p>Si ipotizza inoltre che la norma determini un incremento annuo delle polizze in esame del 20 per cento (vale a dire di circa 80.000 unità abitative annue), rispetto al numero di polizze ad oggi sottoscritte, stabilizzandosi dopo il quinto anno di applicazione.</p> <p>Ipotizzando un importo medio del premio versato pari a 150 euro, ed applicando l'aliquota del 19 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a 13,7 milioni di euro per il 2018 (480.000 x 150 x 19%), 16,0 per il 2019, 18,2 per il 2020, 20,5 per il 2021 e pari a 22,8 a partire dal 2022.</p> <p>Di seguito si riportano gli effetti finanziari conseguenti:</p> <table border="1" data-bbox="336 1686 1433 1789"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0,0</td> <td>-23,9</td> <td>-17,7</td> <td>-20,0</td> <td>-22,2</td> <td>-24,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>milioni di euro</i></p>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	IRPEF	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5
	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
IRPEF	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5										
	424 - 425	<p>Inoltre, la disposizione stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.</p> <p>Di seguito gli effetti finanziari stimati:</p>														

			2018	2019	2020	2021	2022
		Perdita sullo stock dei contratti esistenti	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52
		Perdita sui contratti incentivati	-2,10	-4,21	-6,31	-8,41	-10,52
		Totale	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04
		<i>in milioni di euro</i>					
		Effetti finanziari complessivi:					
			2018	2019	2020	2021	2022
		Detrazione	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2
		Esenzione	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04
		Totale	-12,62	-38,63	-34,53	-38,93	-45,54
		<i>in milioni di euro</i>					
67.0.29 testo 2	426 - 429	<i>Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate. A tal fine è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.</i>					
	430	Il comma determina oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro per l'anno 2018, ma non in termini di indebitamento netto, in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.					
68.8 (testo 2)	431	Il comma determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno per 100 milioni di euro per l'anno 2018. <i>Le modifiche non determinano effetti finanziari negativi in quanto il comma 680 della legge n. 208 del 2015 già chiarisce che la manovra finanziaria non è applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano. Parimenti, il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge n. 66/2014 non si applica alle Regioni a statuto speciale.</i>					
	432	Con riferimento al comma si evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l'edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma 3 è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.					
	433	Il comma, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.					
	434 - 437	I commi, concernenti il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2014, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dal prolungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.					

438	Il comma concernente modifiche necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica, non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.
439	Il comma non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzato a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.
440 - 444	I commi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, che prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".
445	Il comma dispone che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all'esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14 per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021, importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44.
446	Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le province e le città metropolitane e addetto alle funzioni del mercato del lavoro, e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale eventualmente costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.
447	Il comma quantifica gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale mobilita.gov.it curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario.
448	Il comma prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del trasferimento.
449	Il comma prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, e l'ANPAL, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di cui al comma 19, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.
450	Il comma quantifica gli oneri per il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenendo conto del numero del personale a

		<p>tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante, desunte dal "censimento degli operatori dei centri per l'impiego" condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero del Personale con rapporto co.co.co. Molise fornito dalla medesima Regione pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.</p> <p>Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'ANPAL, gli oneri sono stati quantificati in complessivi 2,81 milioni di euro come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell'ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell'INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016; - il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.
68.100 0 + 68.100 0/2 e 68.100 0/3 (t. 2)	451	<i>La disposizione prevede che l'ANPAL, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, effettua attività di comunicazione nei confronti delle agenzie del lavoro e soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.</i>
68.100 0 + 68.100 0/2 e 68.100 0/3 (t. 2)	452	<i>La disposizione prevede che l'INPS comunica all'ANPAL dati sulle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. L'attività è svolta dall'INPS nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei sistemi di comunicazione già in essere con altri soggetti pubblici senza comportare nuovi e maggiori oneri.</i>
68.100 0 + 68.100 0/2 e 68.100 0/3 (t. 2)	453	<i>La disposizione prevede che l'attività di cui al comma 451 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto le attività sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali a legislazione vigente disponibili per l'attuazione delle funzioni istituzionali dell'ANPAL.</i>
68.100 0 + 68.100 0/2 e 68.100 0/3 (t. 2)	454	<i>La disposizione prevede la costituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la riduzione del c.d. superticket ovvero delle misure ad esso alternative, individuate dalle regioni in sostituzione dello stesso.</i>



68.100 0 + 68.100 0/2 e 68.100 0/3 (t. 2)	455	<p><i>La disposizione prevede che risorse saranno ripartite tra le regioni sulla base di criteri definiti da un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In sede di riparto si privilegeranno le regioni che avranno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dalle misure di compartecipazione in parola.</i></p>																																										
	456 - 458	<p>Il comma prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione delle minori entrate per l'anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>Le disponibilità in conto residui di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.</p>																																										
	459	<p>La disposizione prevede la soppressione del Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.</p>																																										
68.53 T2	460	<p><i>La disposizione prevede che, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</i></p> <p><i>Gli oneri relativi all'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le 174 unità di personale dell'INAPP con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle cessazioni previste per gli anni 2018 e 2019 e dei costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, sono quantificati in circa 9 milioni di euro sulla base del costo medio del personale INAPP, determinato sulla base dei dati tratti dal Conto Annuale ed articolati per livello di qualifica, come evidenziato dalla tabella seguente:</i></p> <table border="1" data-bbox="359 1523 1406 1948"> <thead> <tr> <th>Qualifica</th> <th>Livello</th> <th>Costo medio unitario lordo dipendente</th> <th>Costo medio unitario lordo amministrazione (38,38% oneri)</th> <th>Posti</th> <th>Costo complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricercatore</td> <td>III</td> <td>40.711,00</td> <td>56.335,88</td> <td>50</td> <td>2.816.794,09</td> </tr> <tr> <td>Funzionario</td> <td>V</td> <td>39.111,00</td> <td>54.121,80</td> <td>1</td> <td>54.121,80</td> </tr> <tr> <td>CTER</td> <td>VI</td> <td>34.864,00</td> <td>48.244,80</td> <td>73</td> <td>3.521.870,63</td> </tr> <tr> <td>CAM</td> <td>VII</td> <td>31.107,00</td> <td>43.045,87</td> <td>48</td> <td>2.066.201,60</td> </tr> <tr> <td>OTE</td> <td>VIII</td> <td>29.055,00</td> <td>40.206,31</td> <td>2</td> <td>80.412,62</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>174</td> <td>8.539.400,74</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</i></p>	Qualifica	Livello	Costo medio unitario lordo dipendente	Costo medio unitario lordo amministrazione (38,38% oneri)	Posti	Costo complessivo	Ricercatore	III	40.711,00	56.335,88	50	2.816.794,09	Funzionario	V	39.111,00	54.121,80	1	54.121,80	CTER	VI	34.864,00	48.244,80	73	3.521.870,63	CAM	VII	31.107,00	43.045,87	48	2.066.201,60	OTE	VIII	29.055,00	40.206,31	2	80.412,62	Totale				174	8.539.400,74
Qualifica	Livello	Costo medio unitario lordo dipendente	Costo medio unitario lordo amministrazione (38,38% oneri)	Posti	Costo complessivo																																							
Ricercatore	III	40.711,00	56.335,88	50	2.816.794,09																																							
Funzionario	V	39.111,00	54.121,80	1	54.121,80																																							
CTER	VI	34.864,00	48.244,80	73	3.521.870,63																																							
CAM	VII	31.107,00	43.045,87	48	2.066.201,60																																							
OTE	VIII	29.055,00	40.206,31	2	80.412,62																																							
Totale				174	8.539.400,74																																							

	461	Il comma prevedendo l'istituzione di un fondo in favore dei territori delle autonomie speciali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, comporta oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
	462	Il comma prevede per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). Sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.
	463	Il comma determina l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
	464	Il comma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.
69.0.2	465 - 467	<i>Le disposizioni recate dai commi 466 e 467 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Tali norme relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico sono di natura ordinamentale.</i>
69.0.5 T 2	468	<i>Il comma prevede, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede Comunitaria della condizione di insularità della Regione Sardegna, finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri stati membri dell'Unione europea, l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione. La norma comporta oneri pari a 100.000 euro per l'anno 2018.</i>
	469 - 471	La norma al comma 469 determina oneri per un ammontare pari a 352 milioni di euro per l'anno 2018 (al quale si fa fronte quanto a 12 milioni di euro attraverso la corrispondente soppressione del contributo per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017), a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 . Il comma 471, attribuendo un contributo alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, comporta oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
70.0.42 testo 2	472	<i>Il comma prevede l'attribuzione di un contributo di 15 milioni di euro in favore della Regione Sardegna per l'anno 2019. La disposizione comporta, pertanto, oneri di pari importo per l'anno 2019.</i>
	473 - 486	I commi da 473 a 481 dispongono che, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, contributi per investimenti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:



Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri	11	62	154	249	225	142

La stima degli oneri è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali, applicando uno sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il comma 482, è finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. La disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo sono demandati ad apposito decreto interministeriale.

Il commi 483 e 484 determinano oneri per l'anno 2018 pari a 10 milioni di euro, quale contributo da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi 485 e 486 concernono i contributi per le fusioni dei comuni. In particolare dal comma 486 derivano effetti finanziari di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trovano compensazione mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

487 - 488 Il comma 487 determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare, in quanto, come previsto dal comma 488, ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo spettante.

489 Il comma dispone che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva. La norma incrementa, pertanto, di complessivi 200 milioni di euro annui gli spazi già previsti, per gli anni 2018 e 2019, pari a 700 milioni di euro annui (triennio 2017-2019). A partire dal 2020 fino al 2023 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali per 700 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri	70	122	351	501	641	498	533	356	114	14

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato



72.1000		<p>ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.</p> <p><i>Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>																								
	490	<p>Il comma volto ad abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, non determina effetti sulla finanza pubblica.</p>																								
72.18 testo 2	491	<p><i>Con la disposizione in commento, mediante la quale è aggiunto il comma 26-bis all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente "eventi sportivi di sci alpino", si rende necessario al fine di accelerare l'attuazione del piano degli interventi così da avere la possibilità di usufruire di un più ampio margine sia per la predisposizione delle progettazioni sia soprattutto per l'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.</i></p> <p><i>Tale riduzione è conforme al considerando (46) della Dir. 2014/24/UE al pari della riduzione fino a 10 giorni dello stand still, riduzione questa consentita dalla Dir. 2007/66/CE.</i></p> <p><i>La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agisce esclusivamente sulla riduzione dei predetti termini procedurali, senza provocare alcuna alterazione al costo delle opere previste dai piani di cui all'articolo 61 del menzionato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.</i></p>																								
	492	<p>Il comma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva fissato al 31 dicembre 2017.</p> <p>La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.</p> <p>L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.</p> <table border="1" data-bbox="336 1406 1417 1653"> <thead> <tr> <th>(milioni di euro)</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetti in termini di saldo netto da finanziare</td> <td>-34,69</td> <td>-105,66</td> <td>-162,91</td> <td>-119,14</td> <td>-10,67</td> </tr> <tr> <td>Effetti in termini di fabbisogno</td> <td>-36,45</td> <td>-113,63</td> <td>-161,97</td> <td>-90,86</td> <td>-13,48</td> </tr> <tr> <td>Effetti in termini di indebitamento netto</td> <td>- 47,35</td> <td>- 126,71</td> <td>- 178,60</td> <td>- 105,09</td> <td>- 13,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.</p>	(milioni di euro)	2018	2019	2020	2021	2022	Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-34,69	-105,66	-162,91	-119,14	-10,67	Effetti in termini di fabbisogno	-36,45	-113,63	-161,97	-90,86	-13,48	Effetti in termini di indebitamento netto	- 47,35	- 126,71	- 178,60	- 105,09	- 13,94
(milioni di euro)	2018	2019	2020	2021	2022																					
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-34,69	-105,66	-162,91	-119,14	-10,67																					
Effetti in termini di fabbisogno	-36,45	-113,63	-161,97	-90,86	-13,48																					
Effetti in termini di indebitamento netto	- 47,35	- 126,71	- 178,60	- 105,09	- 13,94																					
72.38	493	<p><i>Viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/2017, per la ratifica degli Accordi di programma relativi alla rilocalizzazione dei</i></p>																								

		<i>programmi costruttivi di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, volti a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il programma viene attuato nei limiti delle risorse destinate ai relativi accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 2, dell'498a legge 23 febbraio 2006, n. 51, e disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.</i>
72.0.20 00	494	<i>La norma non determina effetti finanziari, in quanto restano fermi i vincoli di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232</i>
72.0.21 00	495	<i>La norma, non comporta oneri, in quanto le attività della Commissione tecnica per i fabbisogni standard vengono svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili.</i>
72.0.22 00	496	<i>La disposizione incidendo esclusivamente sulle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale e non sulla dotazione dello stesso, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale</i>
72.0.23 00	497	<i>La norma non determina oneri, in quanto esclusivamente volta a finalizzare gli accantonamenti del fondo di solidarietà comunale non utilizzati per le rettifiche del fondo stesso ad incremento delle risorse a favore delle fusioni di comuni.</i>
72.0.24 00	498	<i>La disposizione non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nell'ambito dei patti nazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243/2012.</i>
72.0.25 00	499	<i>La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto finalizzata solo a prevedere forme ulteriormente semplificate per il DUP dei piccoli comuni.</i>
	500	La norma che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel SUD, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale. Conseguentemente, il Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
	501	Il comma prevede che i programmi operativi nazionali e complementari possano introdurre, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
74.0.20 00	502	Il comma prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi. <i>Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.</i>



	503	<p>La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.</p> <p>I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.</p> <p>Pertanto il comma 504 rifinanzia la Strategia mediante una addizione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183 del 1987. L'effetto sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.</p>
	505 - 511	<p>La norma dispone l'istituzione di un Fondo, della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>Il Fondo ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014- 2020.</p> <p>La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia). Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.</p> <p>Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti e opererà investendo, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti: la selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.</p> <p>Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia.</p> <p>La disposizione, oltre all'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento anche in fondi comuni aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento del patrimonio complessivo dei predetti fondi.</p> <p>E' disposta infine l'entrata in vigore della disposizione alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p style="text-align: center;">Trattandosi di risorse disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
76.0.9(t esto 3)	512 - 513	<p>CRITICITA' IGOP</p> <p><i>L'emendamento conferisce, in primo luogo, la possibilità al Commissario liquidatore dell'EIPLI di stipulare accordi transattivi, al fine di facilitare la</i></p>



	<p><i>liquidazione stessa dell'Ente. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>L'emendamento, inoltre, sopperisce alla necessità di un governo unitario della produzione e del trasferimento fra regioni limitrofe della risorsa idrica per usi civili, industriali e irrigui nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che ha assunto una valenza strategica, come testimoniato dall'Accordo di Programma sottoscritto nell'anno 2016 tra la Presidenza del Consiglio e le Regioni Puglia e Basilicata e il documento di intenti sottoscritto nel 2012 fra le Regioni del Distretto.</i></p> <p><i>Diventa, quindi, essenziale costituire in tempi certi il soggetto gestore di queste infrastrutture sovraregionali, alla luce della soppressione dell'EIPLI, disposta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dando al contempo la possibilità alle regioni Basilicata, Campania e Puglia di conferire al nuovo soggetto anche altre infrastrutture alimentate da trasferimenti di risorse idriche fra regioni diverse. La stessa possibilità è estesa anche alle altre Regioni del Distretto Idrografico Meridionale.</i></p> <p><i>La definizione delle attività avviene secondo la seguente scansione temporale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 31 marzo 2018 definizione delle transazioni promosse dal Commissario liquidatore dell'EIPLI;</i> <i>- 31 maggio 2018 predisposizione da parte del Commissario liquidatore della situazione patrimoniale del soppresso Ente, che terrà quindi conto anche delle eventuali transazioni;</i> <i>- 30 giugno 2018 verifica da parte del Commissario liquidatore con la neo costituita società di gestione delle attività e passività residue alla liquidazione da conferire alla nuova società nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della stessa.</i> <p><i>La proposta emendativa, inoltre, è suscettibile di produrre nel medio periodo delle notevoli economie di scala derivanti da una gestione maggiormente unitaria della risorsa idrica nelle Regioni del Mezzogiorno in questione. Si segnala, inoltre, che la maggiore certezza derivante dalla definizione di una tariffa idrica unica, per l'intero ambito territoriale in questione, definita, come previsto dal comma 2 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicurerà lo sviluppo di nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche delle Regioni in questione.</i></p> <p><i>Agli oneri derivanti dalla costituzione della società di cui al comma 2, pari a 200.000 euro nell'anno 2018, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.</i></p>
--	--

514	<p>La misura introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, al fine di semplificare la riscossione e contrastare più efficacemente le frodi e l'evasione fiscale.</p> <p>Rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti dall'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della</p>
-----	--



compliance dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito IVA dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette. Il **recupero di gettito complessivo sarebbe pari a 2,05 miliardi di euro** (Tabella 1).

Ai fini della stima del recupero di gettito IVA, si stima che la trasmissione telematica delle fatture possa comportare un miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*. Tale percentuale si aggiunge al tasso di risposta (TR) medio dei contribuenti alle lettere inviate dall'Amministrazione finanziaria a seguito della verifica di anomalie e/o errori, pari al 2,23%, utilizzato ai fini della stima degli effetti della trasmissione trimestrale dei dati delle fatture introdotta dal decreto legge n. 193 del 2016. La stima del recupero di gettito a regime rispetto a quanto previsto a legislazione vigente risulta pari a **0,39 miliardi** (il 4% del potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA, che sono pari a 9,7 miliardi di euro⁸).

In aggiunta a questo effetto, si stima che l'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica rispetto alla trasmissione trimestrale dei dati delle fatture possa indurre nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali. Applicando tale percentuale alla base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* (circa 8,81 miliardi di euro⁹), **il gettito aggiuntivo derivante dalla maggiore tempestività delle informazioni, a regime, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sarebbe pari a un valore di 0,84 miliardi.**

Infine, ai fini del contrasto alle frodi IVA, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria determinerà una compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in media di circa 18 mesi). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto legge n. 193 del 2016 è ragionevole presumere che tale tempistica si sarebbe ridotta fino a sei mesi, in quanto, a regime, i dati sarebbero stati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative operazioni. Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture elettroniche, imprimendo un'ulteriore accelerazione alle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l'IVA. La disponibilità immediata delle fatture consentirà di ridurre tale intervallo fino a tre mesi, ovvero di rilevare la frode dopo soli tre mesi nei casi più favorevoli, con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodativa (15 mesi). **Si stima quindi che la norma produca un recupero di gettito addizionale dal contrasto ad attività fraudolente rispetto alla legislazione vigente, per circa 0,36 miliardi.** Tale valore è pari ai 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) della media della maggiore IVA constatata dagli organi preposti nell'attività di contrasto alle frodi IVA nel triennio 2014-2016 pari a 2,148 miliardi di euro.

Il recupero di gettito IVA si articola quindi nelle seguenti componenti:

- 0,39 miliardi derivanti dal miglioramento della *tax compliance*;
- 0,84 miliardi derivanti dall'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica;

⁸ Secondo le ultime stime del VAT gap, il potenziale recupero IVA, imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA, è pari a 13,2 miliardi. Tale ammontare si ripartisce in 9,7 miliardi, derivanti dalle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA e non effettuano cessioni a consumatori finali, e 3,5 miliardi, imputabili prevalentemente alle transazioni al consumo finale.

⁹ Sottraendo dal totale di 13,2 miliardi i recuperi attesi dalle misure già in vigore (2,04 miliardi relativi alla comunicazione trimestrale dei dati fattura, 0,36 miliardi al recupero da limitazione delle compensazioni IVA e 1,6 miliardi all'estensione del meccanismo di split payment ai fornitori della PA locale e centrale e società del FTSE MIB) si perviene a un recupero potenziale di gettito IVA pari a 9,2 miliardi. Sottraendo, ulteriormente, l'ammontare di 0,39 miliardi di euro dovuto al miglioramento della *tax compliance*, si ottiene il valore di 8,81 miliardi di euro.

- 0,36 miliardi derivanti dal contrasto ad attività fraudolente.

L'incremento di gettito IVA, dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi contrastati dalla misura, risulta quindi pari complessivamente a circa **1,6 miliardi di euro**.
Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

Tabella 1: Recupero di gettito derivante dall'obbligo di fatturazione elettronica

-	
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> (a)	0,39
IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni (b)	0,84
IVA da contrasto alle frodi (c)	0,36
Effetti sulle imposte dirette (d)	0,46
Importo totale e) = a)+ b) + c) + d)	2,05

In miliardi di euro

Gli effetti finanziari a regime dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata sono stati stimati in un recupero di gettito complessivo di 2,05 miliardi, di cui **1,23 miliardi dovuti al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione**.

La norma sulla fatturazione elettronica obbligatoria entra in vigore anticipatamente, a partire dal 1° luglio 2018, nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti.

Per stimare il valore complessivo delle transazioni del settore degli appalti pubblici, si considera il totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* ammonta a circa 1.200 miliardi di euro.

Per calcolare la quota ascrivibile al settore degli appalti pubblici a cui si applicherebbe la fatturazione elettronica, non è però corretto considerare l'intero ammontare degli acquisti dei fornitori della PA, in quanto è possibile che buona parte del volume d'affari dei fornitori della PA sia dovuto a transazioni con altri operatori economici. Per stimare la quota di acquisti riferibile al settore degli appalti pubblici, si sono, conseguentemente, considerate le vendite dei fornitori della PA alla PA che rappresentano circa l'8,4% del relativo volume d'affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi), si stima una quota degli acquisti dei fornitori della PA attribuibile al settore degli appalti pubblici di circa 92 miliardi di euro (8,4% x 1.090).

La percentuale degli acquisti nel settore degli appalti pubblici è pari quindi al 7,6% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (92/ 1.200).

Complessivamente si stima quindi un recupero di gettito IVA nel settore **appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua** (7,7% x 1,23 x 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018**.

Per valutare gli effetti dell'anticipo dell'obbligo della fattura elettronica nel settore dei carburanti sull'evasione da omessa dichiarazione, occorre determinare la percentuale del recupero IVA complessivo dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica (**1,23 miliardi**) che può essere attribuito al settore dei carburanti. A tal fine è stato calcolato che la percentuale degli acquisti nel settore dei carburanti è pari all'5,5% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (circa 1.200 miliardi di euro). Complessivamente si stima, quindi, che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura nel settore dei carburanti potrebbe determinare un recupero di gettito IVA **pari a 67,7 milioni euro su base annua** (5.5% x 1,23 * 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018**.

A questi effetti, si devono aggiungere gli effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi. Per valutare questa componente occorre considerare che l'associazione Assopetroli-Assoenergia ha stimato che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti



petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si stima che siano distratti sul mercato parallelo in frode IVA 6,6 miliardi di litri, che vengono interamente attribuiti al settore della benzina e del gasolio in quanto maggiormente esposto al rischio di evasione. Considerando una quotazione media di un euro a litro, si stima che **il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi** (6,6 mld di litri x 1€ x 22%). Analogamente alla metodologia adottata per la stima dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si assume che sia possibile recuperare una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) **del gettito IVA evaso, 121 milioni per il 2018 e 242 milioni a regime** (1.450 * 3/18), in termini di competenza annua.

Complessivamente la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore oli minerali comporta un recupero IVA di 154,8 milioni di euro per il 2018 (309,7 milioni di euro su base annua).

La Tabella 2 riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Tabella 2- Effetti finanziari complessivi

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	81,2	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
IVA da contrasto alle frodi	121,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	103,1	764,3	458,6	458,6
Totale	202,2	1.690,1	2.351,3	2.045,6	2.045,6

In milioni di euro

Rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel decreto legislativo 127/2015 e riferiti al solo sistema di accoglienza e, in particolare, alla predisposizione di soluzioni tecniche per consentire ai soggetti IVA di generare, trasmettere e conservare una fattura elettronica, l'estensione della fatturazione elettronica ai privati prevista dall'attuazione delle disposizioni in esame genererebbe alcuni ulteriori interventi di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture.

Sulla base delle stime effettuate, si ritiene che le spese correnti siano di circa 2,3 milioni di euro per il 2018 e di circa 9,9 milioni di euro a regime.

519-538

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA. Sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, una quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando un prezzo medio (dato dalla somma del prezzo industriale e dell'accisa) di un euro a litro e abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si calcola che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), che si attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione).

Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che si stima di recuperare attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA.

Si stima prudenzialmente che, grazie all'introduzione di questo pacchetto misure di contrasto alle frodi IVA, sia possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso. Complessivamente quindi si stima che tali misure permettano un recupero di gettito IVA evaso pari a 200 milioni di euro.

A ciò occorre aggiungere gli effetti di queste misure sugli omessi versamenti. L'Agenzia delle

79.1 T 2		<p>entrate quantifica in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. Alla stima si è pervenuti applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). Si stima prudenzialmente che a seguito dell'introduzione delle misure in oggetto sia possibile recuperare circa 1/4 di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua. Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi).</p> <p>La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA a decorrere dal 1 febbraio 2018, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.</p> <p>Si indicano di seguito gli effetti finanziari complessivi:</p> <table border="1" data-bbox="336 600 1442 757"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IVA da contrasto alle frodi</td> <td>271,3</td> <td>296,0</td> <td>296,0</td> <td>296,0</td> <td>296,0</td> </tr> <tr> <td>Effetti sulle imposte dirette</td> <td>0,0</td> <td>138,3</td> <td>91,0</td> <td>85,5</td> <td>85,5</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>271,3</td> <td>434,3</td> <td>387,0</td> <td>381,5</td> <td>381,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>In milioni di euro</i></p>		2018	2019	2020	2021	2022	IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0	Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5	Totale	271,3	434,3	387,0	381,5	381,5
	2018	2019	2020	2021	2022																					
IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0																					
Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5																					
Totale	271,3	434,3	387,0	381,5	381,5																					
	539-541	<p>Le disposizioni prevedono in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.</p>																								
549	550	<p>La disposizione stabilisce una durata del mandato pari a tre anni non prorogabili.</p>																								
	558	<p>Le norme prevedono che ai giudici ausiliari sia attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili per undici mensilità all'anno, tenuto conto dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria. Tale rimborso forfettario non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.</p>																								
	559	<p>Si prevede una specifica autorizzazione di spesa in relazione al contingente massimo fissato in 50 unità, quantificata in euro 400.000 per l'anno 2018, in euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in euro 150.000 per l'anno 2021 (rimborso forfettario mensile euro 1.000 X 11 mensilità X 50 unità).</p> <p>Si prevede che la norma troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018, pertanto l'onere può essere quantificato come di seguito specificato:</p> <table data-bbox="336 1585 1010 1720"> <tbody> <tr> <td>Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)</td> <td>euro 400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Anno 2019</td> <td>euro 550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Anno 2020</td> <td>euro 550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Anno 2021</td> <td>euro 150.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)	euro 400.000,00	Anno 2019	euro 550.000,00	Anno 2020	euro 550.000,00	Anno 2021	euro 150.000,00																
Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)	euro 400.000,00																									
Anno 2019	euro 550.000,00																									
Anno 2020	euro 550.000,00																									
Anno 2021	euro 150.000,00																									
	560	<p>Ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali è stato considerato l'archivio dei casi al 31 dicembre 2016.</p> <p>Sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l'adesione o la conciliazione giudiziale.</p> <p>I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte ed al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:</p>																								

1. Casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo
Le MAP discusse e concluse in negoziato si riferiscono a 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123.

In dettaglio, si rappresenta che per tali casi è stato ridefinito in negoziato l'ammontare delle rettifiche in Euro 48.178.769 (importo complessivo), corrispondente in termini percentuali ad un recupero del 32,06% dell'ammontare dell'imponibile riferibile ai casi conclusi nel corso dei negoziati.

2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo).
Si tratta dei casi di MAP previsti nelle agende degli incontri con le autorità estere per i quali non è stato ancora raggiunto un accordo nel corso dei negoziati o che sono stati discussi nei suddetti incontri al fine di effettuare una ricognizione sullo stato della procedura nonché di condividere con le autorità estere le attività da svolgere.

Tale categoria di MAP comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.

3. Casi non ancora discussi e negoziati
Si è proceduto alla estrazione dei dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere.

A seguito della predetta estrazione residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

Sono inoltre stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Riepilogando quanto sopra esposto si stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

Posto che come indicato al punto 1 la percentuale di recupero è stata pari al **32,06%** ed ipotizzando che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti si realizzi un'analoga percentuale di recupero, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES.

La tabella A illustra quanto sopra rappresentato.

Tabella A

	IRES	IRAP
Base imponibile	3.103.747.267,00	3.103.747.267,00
Aliquota IRES + IRAP	27,5	4,25
Imposta teorica	853.530.498,42	131.909.258,84
% di definizione a seguito di MAP	32,06%	32,06%
Maggior gettito stimabile	273.641.877,79	42.290.108,38

Nella tabella B è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

Tabella B

	IRES	IRAP
2018	87.500.000	12.500.000
2019	87.500.000	13.000.000
2020	90.000.000	15.000.000
2021	6.500.000	1.500.000

in euro

La disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di



anticipazione.

Gli effetti derivanti dall'accelerazione possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare si stima che smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	87.500.000	87.500.000	90.000.000	6.500.000
IRAP	12.500.000	13.000.000	15.000.000	1.500.000
TOTALE	100.000.000	100.500.000	105.000.000	8.000.000

in euro.

561

La disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere in deroga un contingente di personale da inquadrare nell'Area III F1 nel limite di una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione. Ai predetti oneri, valutati in termini d'indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	2018	2019	2020	2021
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) (1)	120	120	120	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo Indeterminato	0	100	100	100
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	100	200	300
Spesa complessiva annua lordo amministrazione	1,2(2)	6,2(3)	11,2(4)	15,0(5)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120).

(3) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 200).

		(5) <i>Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area FI assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 300)</i>																
562-565		<p>Nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 Euro, sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall'Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore "bloccato" al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all'importo del verbale di pignoramento).</p> <p>L'importo medio riscosso a seguito dell'attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell'importo "bloccato".</p> <p>Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevati numeri di pagamenti annui), è stato verificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la disposizione; • a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell'importo "bloccato" si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso). <p>Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">A Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">166.000</td> </tr> <tr> <td>B Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">8,6%</td> </tr> <tr> <td>C Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3,1</td> </tr> <tr> <td>D Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">44.256</td> </tr> <tr> <td>E Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">6.518</td> </tr> <tr> <td>F Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">69,5%</td> </tr> <tr> <td>G Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">200,5</td> </tr> </table> <p>Nell'ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1 marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l'anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.</p> <p>Nell'ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">D Numero di nuovi pignoramenti stimabili</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">36.880</td> </tr> </table>	A Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)	166.000	B Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	8,6%	C Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	3,1	D Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)	44.256	E Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)	6.518	F Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,5%	G Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F)	200,5	D Numero di nuovi pignoramenti stimabili	36.880
A Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)	166.000																	
B Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	8,6%																	
C Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	3,1																	
D Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)	44.256																	
E Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)	6.518																	
F Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,5%																	
G Incremento riscossione in milioni di Euro (D * E * F)	200,5																	
D Numero di nuovi pignoramenti stimabili	36.880																	

		<p>E Importo medio “bloccabile” (da verifica campionaria) 6.518</p> <p>F Percentuale di riscossione media su importo “bloccato” (dati consuntivati nel 2016) 69,50%</p> <p>G Incremento riscossione 167,1</p> <p>Si precisa che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.</p>																														
	566	<p>In base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell’esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all’importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l’utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della frodolenza del comportamento posto in essere.</p> <p>A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all’attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:</p> <p>a) l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;</p> <p>b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;</p> <p>c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.</p> <p>Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all’ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l’attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischiosità, che ne amplierebbero la portata.</p>																														
	567-568	<p>La disposizione intende incrementare la misura degli acconti, attualmente pari al 40%, previsti per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni.</p> <p>In particolare, per gli anni 2018 e 2019 la misura dell’acconto della suddetta imposta è stabilita pari al 55% in luogo del 40% attualmente previsto, e in misura pari al 70% a decorrere dall’anno 2020.</p> <p>Al riguardo, sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell’imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui.</p> <p>Pertanto si indica di seguito il profilo finanziario relativo ai sopra citati aumenti della misura degli acconti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>dal 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020</td> <td>480,0</td> <td>-480,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>480,0</td> <td>-480,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>960,0</td> <td>-960,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>960,0</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>480,0</td> <td>0,0</td> <td>480,0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2018	2019	2020	dal 2021	Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020	480,0	-480,0					480,0	-480,0					960,0	-960,0					960,0	TOTALE	480,0	0,0	480,0	0,0
	2018	2019	2020	dal 2021																												
Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020	480,0	-480,0																														
		480,0	-480,0																													
			960,0	-960,0																												
				960,0																												
TOTALE	480,0	0,0	480,0	0,0																												
84.0.14	569	<p><i>La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto prevede che gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediatore in violazione dell’obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000.</i></p>																														

570-571 La disposizione normativa prevede l'esclusione dal Reddito Operativo Lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, dei dividendi esteri. La possibilità di considerare nel ROL i dividendi esteri è stata prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, in assenza di specifici dati riportati nei modelli di dichiarazione, sono stati stimati dividendi esteri per circa 6 miliardi di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art. 89 del TUIR), in analogia alla metodologia di stima adottata nella relazione tecnica originaria.

L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL genera rispetto alla normativa vigente una riduzione del ROL e, di conseguenza, una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi.

Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni Unico 2016 (anno di imposta 2015), risulta un ROL dichiarato nel prospetto degli interessi passivi del quadro RF, di circa 318 miliardi di euro per il periodo di imposta considerato e di 167 miliardi di euro per gli esercizi precedenti. Nonostante gli importi siano significativi, la stima degli effetti della norma su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. Il recupero di gettito è stimato, infatti, in circa 83 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 e con un acconto del 75%, si riportano di seguito gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
IRES – esclusione dividendi esteri dal ROL	145,2	83,0	83,0	83,0	83,0

in milioni di euro

572 La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Al riguardo, considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, si stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

573 La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*). Le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate sono confermate all'8 per cento come già previsto per un'analogha misura inclusa nella Legge di Bilancio 2017.

La misura di riapertura dei termini in materia dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni era stata originariamente introdotta con la Legge n. 448/2001. Successivamente, è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 554 e 555 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2017 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2017, con aliquote raddoppiate.

Nello specifico, la nuova norma dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2018, a seguito del versamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30

giugno 2018.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati riferiti all'anno 2017 del modello di versamento unificato F24. La maggior parte di questo gettito è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, circa 620 milioni di euro, mentre una quota residuale, pari a 47 milioni di euro si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017.

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa 333 milioni di euro nel 2018 e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa 58 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2018	2019	2020	Dal 2021 al 2026	Dal 2027
Effetti finanziari	+333	+175	+175	-58	0

575-582

Le modifiche all'articolo 68 del DPR n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La disposizione, di fatto, semplifica e uniforma i regimi fiscali per i redditi percepiti in relazioni a partecipazioni prescindendo dalla quota di partecipazione.

Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati che sono indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui risultano i redditi di capitale percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate. La base imponibile fiscale è di 2.522 milioni di euro, pari al 49,72 per cento degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14 per cento, si stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontano 5.073 milioni di euro.

Sulla base di una metodologia analoga a quella sopra descritta, e a partire dai redditi diversi dichiarati nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate sono stati stimati in circa 406 milioni di euro.

Ai fini della stima non sono stati considerati i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili che si sono generati negli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2017.

Applicando ai redditi diversi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate un'aliquota media marginale per i percettori dei redditi di capitale pari al 43 per cento, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 1.268 milioni di euro; ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 44,2 e 16,8 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sui proventi lordi percepiti, prevista dal nuovo regime fiscale, genera un maggior gettito pari a 1.319 milioni di euro a partire dal 2018.

Adottando la stessa metodologia utilizzata per la stima dei redditi diversi anche ai proventi lordi percepiti, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 101 milioni di euro, mentre ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 3,5 e 1,3 milioni di euro. Nel complesso, l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26 per cento, prevista dal nuovo regime fiscale, ai proventi lordi percepiti genera un maggior gettito pari a 105 milioni

di euro a partire dal 2019.

Le stime sopra indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef pari al 75 per cento. Inoltre, data la natura della modifica normativa è stato ipotizzato, prudenzialmente, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.268,3	-1.268,3	-1.268,3
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Addizionale comunale	-5,0	-16,8	-16,8	-16,8
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.319,0	1.319,0	1.319,0
Totale	252,8	-10,3	-10,3	-10,3

In milioni di euro

Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019

	2018	2019	2020	2021
Irpef	0,0	-76,0	-101,4	-101,4
Addizionale regionale	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Addizionale comunale	0,0	-0,4	-1,3	-1,3
Imposta sostitutiva	0,0	96,6	105,4	105,4
Totale	0,0	20,2	-0,8	-0,8

In milioni di euro

Effetti complessivi di cassa

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-1.369,7
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-47,7	-47,7
Addizionale comunale	-5,0	-17,2	-18,1	-18,1
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.424,4
Totale	252,8	9,9	-11,1	-11,1

In milioni di euro

88.
0.
1

T3

583-
602

Le disposizioni contenute nei commi da 583 a 588 descrivono un processo di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate del numero complessivo delle operazioni effettuate da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, finalizzato a invitare le imprese a un contraddittorio nel caso in cui siano rilevate un numero di operazioni superiori alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro. A queste disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

Il comma 590 introduce, inoltre, modifiche al concetto di stabile organizzazione contenuto nell'art. 162 del TUIR, facendo proprie le modifiche proposte a livello internazionale. Al comma 590 non si ascrivono effetti di gettito.

Il comma 591 disciplina le sanzioni amministrative previste per il soggetto non residente che non si presenti all'invito al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Al comma 591 non si ascrivono effetti di gettito.

Le disposizioni contenute nei commi 592 e seguenti prevedono l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018. La disposizione prevede che siano soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti indicati agli articoli 23, comma 1 e

29, comma 1 del DPR 600/1973, escluse le imprese agricole, i soggetti che hanno aderito al regime forfetario o al regime di vantaggio per i contribuenti di minore dimensione. Inoltre la misura trova applicazione anche nei confronti delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel territorio italiano. L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, relativi alle prestazioni di servizi effettuati mediante mezzi elettronici, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota del 6%. L'imposta è corrisposta mediante il versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati a operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati a ritenuta, a titolo di imposta, effettuata dagli intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, tenuto conto che l'esatta definizione del perimetro dei servizi da includere nella base imponibile è demandata al Decreto Ministeriale, si considerano come base di partenza i dati sulle transazioni dei servizi di pubblicità online, rispetto ai quali sono disponibili informazioni puntuali di fonte AGCOM. In base ai dati AGCOM, i ricavi derivanti da pubblicità online in Italia erano pari a 1.905 milioni di euro nel 2016.

Con riferimento alle ulteriori attività digitali da individuarsi nel Decreto, non essendo al momento disponibile una puntuale identificazione qualitativa e, conseguentemente, dati statistici direttamente utilizzabili ai fini della stima, e tenuto conto che in base al Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano, ai fini della stima della base imponibile i ricavi di cui sopra vengono raddoppiati, ottenendo un importo su base annuale pari a 3.810 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 6% si ottiene un gettito pari a 228 milioni di euro. Tale importo è stato ridotto per tener conto dell'applicazione del meccanismo del credito d'imposta utilizzabile dai fornitori residenti per l'imposta pagata sulle transazioni digitali. In base ai dati AGCOM, i ricavi da pubblicità online realizzati in Italia sono riconducibili per il 50% a soggetti aventi sede legale in Stati membri dell'UE e per la restante parte a operatori aventi sede legale in Italia. Riducendo il maggior gettito derivante dall'imposta sulle transazioni digitali applicata a residenti e non residenti dell'ammontare relativo al credito d'imposta utilizzato dai fornitori residenti, si stima un maggior gettito derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali pari a 114 milioni di euro su base annuale.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della norma a partire dal 1° gennaio 2019 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sulle transazioni digitali	0	114	114	114	114

in milioni di euro

89.
1000

603
604 In esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n.
605 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz
606 nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14
607 settembre 2016, COM(2016) 588 final, relativa al Piano di azione '5G per l'Europa', la
608 disposizione normativa prevede l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva,
609 agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri
610 bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e
611 delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, entro il 30 settembre 2018.
612 A tal fine, la disposizione prevede la liberazione delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-
614 3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz attualmente utilizzate in prevalenza per i servizi di trasmissione
621 televisiva in ambito nazionale e locale ed altresì il rilascio di tutte le frequenze assegnate in
622 ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III

VHF e 470-694 MHz, al fine di procedere all'assegnazione ai servizi televisivi digitali terrestri delle predette frequenze in banda III VHF e 470-694 MHz, nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti.

Con riguardo ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto della disposizione.

Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in considerazione la più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante.

Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24.5-26.5Ghz e 27.5-29.5Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a 0,0015 euro per MHz e per abitante.

In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz uplink e 30 MHz down link) della banda 694-790 MHz, il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0.696 euro (2.8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si è preso in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.328,99 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz.

Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. E' previsto un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Si prevede, altresì, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 603 e 604 come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con

		<p>decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell'ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di euro, in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della disposizione si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.</p>
	613	<p><i>La disposizione è volta a disciplinare l'eventuale contenzioso in materia, riproduce, al fine di garantire coerenza sistematica e unitarietà di disciplina, quanto previsto in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico dal disposto di cui all'articolo 1, comma 13-bis della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come introdotto dall'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Luglio 2011, n. 111, stabilendo, pertanto, che i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio, e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente</i></p> <p><i>Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</i></p>
	615 616 617 618 619	<p><i>Ai fini dell'attuazione dei commi da 603 a 622, la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico secondo quanto rappresentato di seguito.</i></p> <p><i>In particolare, con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale di cui alla lettera a) del comma 615 della disposizione, si stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti. Per tali finalità sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 per un valore complessivo di 276,8 milioni di euro.</i></p> <p><i>Con riferimento all'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso, previsto alla lettera b) del citato comma 615, il valore totale è stimato fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per tali finalità sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, per un valore complessivo di 304,2 milioni di euro.</i></p> <p><i>Con riguardo al contributo, prevista dalla lettera c) del comma 615, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone</i></p>

<p>89. 78 T 2</p>	<p>radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro. Per tali finalità, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022.</p> <p>In relazione, infine, all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla lettera d) del comma 615, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo switch off da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di call center).</p> <p>Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al Ministero dello sviluppo economico, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che, in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato uso delle frequenze durante l'intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.</p> <p>Il comma 616 dispone altresì che su proposta motivata del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimoduli la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 615, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Ad esempio ove il valore del contributo riportato alla lettera c) dovesse risultare inferiore alla stima, considerando anche l'andamento della diffusione degli apparati televisivi di una nuova generazione in grado di ricevere programmi in tecnologie avanzate, il Ministero dello sviluppo economico formulerà proposta di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di adeguare lo stanziamento nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Il comma 617, in relazione ai compiti del Ministero dello sviluppo economico di favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del citato Piano di azione per il 5G della Commissione europea, nonché di assicurare la efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016. La gara di cui al citato articolo 1, comma 167, legge n. 208/2015, è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960,00 euro, iva compresa, per cui si è ottenuto una economia di € 572.040.</p> <p>Infine, alle spese relative alla collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni ai sensi del comma 618 ed al funzionamento della task force di cui al comma 619 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 615, lettera d).</p>
<p>620</p>	<p>La disposizione stabilisce l'integrazione, in apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora, di almeno un'interfaccia che permette all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Ciò in linea con analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quali, a titolo di esempio, la Germania ove di recente è stata prevista l'integrazione di almeno un'interfaccia digitale in ogni apparecchio radio.</p> <p>L'integrazione è attuata in modo graduale in un arco temporale che prevede, a partire dal 1° giugno 2019, la vendita sul territorio nazionale di tali apparecchi integrati con l'interfaccia digitale dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio e, a partire dal 1° gennaio 2020, la vendita dei predetti apparecchi ai consumatori.</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</p>

	624-625	<p>Attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile. Il provvedimento aumenta tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili.</p> <p>Le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.</p> <p>Il provvedimento in esame, prevedendo una proroga onerosa delle concessioni Scommesse e un incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del Bingo, comporta un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 ml/€, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sale scommesse: $6.243 \times 6.000 = 37,458$ ml/€ - Corner: $7.305 \times 3.500 = 25,567$ ml/€ - Bingo: $2.500 \times 200 \times 12 = 6,0$ ml/€ <p>Totale su base annuale: 69,025 ml/€ Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.</p> <p>Per quanto riguarda le gare "Bingo" e Scommesse, l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:</p> <p>Introito Gara scommesse 410 ml/€; Introito Gara Bingo 73 ml/€. Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€</p>																																																																					
90.29 T2	627	<p><i>La disposizione prevede che al Comune di Merano sia assegnato un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo del medesimo Comune.</i></p>																																																																					
	628	<p>La disposizione in esame rinvia dal 2017 al 2018 l'entrata in vigore del regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-549 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).</p> <p>Il regime in parola è stato introdotto in un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre ha anche la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Il regime IRI ha natura opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.</p> <p>La relazione tecnica alla disposizione originaria ha stimato i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="483 1379 1299 1610"> <thead> <tr> <th>COMPETENZA</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>dal 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRI</td> <td>1.911,6</td> <td>1.891,3</td> <td>1.871,5</td> </tr> <tr> <td>IRPEF + addizionali</td> <td>-3.121,5</td> <td>-3.116,2</td> <td>-3.116,3</td> </tr> <tr> <td>Credito di imposta</td> <td>-2,3</td> <td>-6,4</td> <td>-11,0</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>-1.212,1</td> <td>-1.231,3</td> <td>-1.255,8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>In milioni di euro</i></p> <table border="1" data-bbox="327 1711 1453 2000"> <thead> <tr> <th>CASSA</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>dal 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRI</td> <td>3.345,4</td> <td>1.876,0</td> <td>1.856,7</td> <td>1.871,5</td> <td>1.871,5</td> <td>1.871,5</td> </tr> <tr> <td>IRPEF</td> <td>-5.121,4</td> <td>-2.917,5</td> <td>-2.921,4</td> <td>-2.921,4</td> <td>-2.921,4</td> <td>-2.921,4</td> </tr> <tr> <td>Addizionale regionale</td> <td>-144,4</td> <td>-144,4</td> <td>-144,4</td> <td>-144,4</td> <td>-144,4</td> <td>-144,4</td> </tr> <tr> <td>Addizionale comunale</td> <td>-65,7</td> <td>-50,5</td> <td>-50,5</td> <td>-50,5</td> <td>-50,5</td> <td>-50,5</td> </tr> <tr> <td>Utilizzo credito d'imposta</td> <td>-0,5</td> <td>-1,7</td> <td>-3,9</td> <td>-6,2</td> <td>-8,4</td> <td>-10,6</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>-1.986,6</td> <td>-1.238,1</td> <td>-1.263,6</td> <td>-1.250,9</td> <td>-1.253,1</td> <td>-1.255,3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>In milioni di euro</i></p>	COMPETENZA	2017	2018	dal 2019	IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5	IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3	Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0	Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8	CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023	IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5	IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	Utilizzo credito d'imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6	Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3
COMPETENZA	2017	2018	dal 2019																																																																				
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5																																																																				
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3																																																																				
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0																																																																				
Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8																																																																				
CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023																																																																	
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5																																																																	
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4																																																																	
Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4																																																																	
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5																																																																	
Utilizzo credito d'imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6																																																																	
Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3																																																																	



Pertanto, il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regime all'anno di imposta 2018 ne trasla gli effetti di una annualità:

COMPETENZA	2017	2018	2019	dal 2020
IRI	0	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	0	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	0	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	0	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	0	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	0	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	0	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	0	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	0	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.255,3

In milioni di euro

Di seguito si indica l'andamento di cassa differenziale rispetto a quanto scontato nei saldi del bilancio dello Stato:

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	3.345,4 0	1.469,4 0	19,30	-14,80	0,00	0,00	0,00
IRPEF	5.121,4 0	2.203,9 0	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale regionale	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale	65,70	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo credito d'imposta	0,50	1,20	2,20	2,30	2,20	2,20	0,00
Totale	1.986,6 0	-748,50	25,40	-12,50	2,20	2,20	0,00

In milioni di euro

21.0.10
00 e
sub

629

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018, di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, di 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno

<p>34.0.8 (testo 3)</p> <p>88.0.1 (testo 3)</p> <p>30.0.2 (testo 4) coordi nato</p> <p>30.0.2 T4</p> <p>26.0.10 00</p> <p>57.0.11 00</p> <p>30.0.31 T2</p> <p>33.0.1 T2</p>	<p>2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.</p>
<p>21.0.10 00 e sub</p>	<p><i>La norma dispone che il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 6.050.000 euro per l'anno 2018, 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.</i></p> <p><i>Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</i></p> <p><i>Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</i></p> <p><i>L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di</i></p>



		<i>30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.</i>
	630	<p>La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso è contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in attuazione dell'articolo 1, comma 434, primo e secondo periodo, della Legge di Stabilità 2014, cui si rinvia.</p> <p>Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa vigente, sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro.</p> <p>L'ammontare di risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente.</p> <p>Pertanto sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.</p>
	631	Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
	632	Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020, sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
	633	- La disposizione prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di 940 milioni di euro per l'anno 2018, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso ; n) eliminazione delle barriere architettoniche.
95.0.52	635-640	<p><i>La disposizione, al comma 635, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Fondo progettazione degli enti locali, finalizzato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.</i></p> <p><i>Il comma 636, procedurale, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di criteri, modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse nel caso di mancato rispetto dei</i></p>

		<p><i>termini indicati ai commi 638 e 639</i></p> <p><i>Il comma 637 prevede la possibilità, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di stipulare con Cassa depositi e prestiti SpA una apposita convenzione, che disciplini le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo della quota delle risorse del Fondo di cui al comma 635. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 635.</i></p> <p><i>I commi 638 e 639, procedurali, stabiliscono prescrizioni specifiche in capo ai soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 636</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ai sensi del comma 638, devono procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;</i> • <i>ai sensi del comma 639, acquisita la progettazione finanziata, devono, qualora sia stata finanziata la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.</i> <p><i>Il comma 640 prevede che il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti venga effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP ai sensi del d.lgs. n. 229 del 2011. Inoltre, è stabilito che l'affidamento della progettazione e dei lavori venga verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).</i></p>
95.7 T3	641	<p><i>La norma assegna un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. Si prevede, pertanto, un maggior onere di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.</i></p>
	642	<p>La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.</p>
	643	<p>La disposizione stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l'Amministrazione competente.</p>
	645	<p>La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo</p> <p>La disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l'applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell'avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto</p>

		<p>economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</p> <p>Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'art. 49, comma 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
97.0.6	646	<p><i>La disposizione interviene sulla disciplina del certificato di agibilità per prestazioni lavorative nell'ambito dello spettacolo, il cui rilascio è subordinato ad un accertamento preventivo da parte dell'ente previdenziale circa la regolarità contributiva delle imprese medesime.</i></p> <p><i>Viene pertanto modificato l'articolo 6 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947, che ha introdotto tale disciplina, al fine di limitare l'efficacia del certificato alle sole prestazioni rese dai lavoratori autonomi. Tale modifica è dovuta all'intervenuta introduzione, nella medesima materia, della disciplina più generale relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), avente la stessa finalità.</i></p> <p><i>La disposizione non determina pertanto oneri per la finanza pubblica, anche considerato che l'importo delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di certificato di agibilità, fissato in 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata, coincide con quello previsto a legislazione vigente.</i></p>
	648	<p>La disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all'entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.</p> <p>I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all'atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.</p> <p>Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l'eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.</p> <p>La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70 per cento dell'importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir nonché dell'attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po.</p> <p>Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.</p>
98.3 T3	650	<p><i>La disposizione prevede che siano trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto, al fine di gestire la chiusura delle attività di liquidazione.</i></p> <p><i>Al momento del trasferimento è riconosciuto allo Stato un corrispettivo provvisorio, stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. Al termine della liquidazione, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico</i></p>

		<p><i>effettivo alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze mentre la restante quota spetta alla società trasferitaria.</i></p> <p><i>L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è corrisposto a valere sui patrimoni oggetto di trasferimento, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato, al fine di ridurre il debito pubblico.</i></p> <p><i>Alla disposizione non si ascrivono pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.</i></p>
	651	<p>La disposizione modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:</p> <p>a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;</p> <p>b) non abbiano componenti derivate;</p> <p>c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.</p> <p>Tali strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (<i>additional Tier 1</i>) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.</p> <p>La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica disciplinando l'emissione di strumenti finanziari da parte di soggetti privati.</p>
96.0.17 T 4	654- 657	<p><i>La disposizione istituisce un Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito o indennizzato, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il predetto fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.</i></p> <p><i>Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato: a) delle risorse provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019. Tali risorse sono depositate in un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato; b) delle risorse provenienti dalla restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze delle somme provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238.</i></p> <p><i>In considerazione del fatto che le somme di cui alla lettera a) non costituiscono copertura finanziaria idonea in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, al comma 657 si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali</i></p>
	658	<p>. La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'implementazione di una rete per il monitoraggio sismico in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "space weather".</p>
101. 0. 3 T3	660- 662	<p><i>La norma prevede, al comma 1, lettera a), l'istituzione del Parco del Delta del Po mediante fusione dei due distinti parchi regionali della regione Veneto e della regione Emilia Romagna. La proposta, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza</i></p>

<p>MAA TM</p> <p>OTRA NTO</p>		<p><i>pubblica in quanto le spese obbligatorie sono poste a valere sulle risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati.</i></p> <p><i>Il comma 1, lettera b) e i commi 2, 3 e 4, prevedono l'istituzione delle aree marine protette di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e di Capo Spartivento. Agli oneri per l'istituzione ed il funzionamento delle Aree marine protette di cui sopra, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646, pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante corrispondente riprogrammazione delle risorse già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette.</i></p>
<p>101.0. 4</p> <p>MAA TM AREE MARI NE PROT ETTE</p>	<p>664- 666</p>	<p><i>La disposizione prevede l'istituzione dei parchi nazionali del Matese e di Portofino. Sono stimati gli oneri per le attività relative al primo avviamento in un importo massimo di 300.000 euro per ciascun Parco nazionale per l'anno 2018 e i relativi oneri per il funzionamento. In particolare, per quanto riguarda la quantificazione delle spese per il funzionamento ordinario dell'istituendo Parco Nazionale di Portofino, sono state prese in considerazione, considerata l'estensione del Parco in questione, le valutazioni effettuate per il Parco Nazionale di Pantelleria, stimando una spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Per il Parco nazionale del Matese, invece, considerata l'estensione della superficie di 33.300 ettari, è stato preso come parametro di riferimento l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi che presenta una superficie 31.000 ettari. Trattandosi di un parco di prima istituzione, la spesa prevista è stata stimata in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.</i></p> <p><i>Entrambe le spese trovano copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa al capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa rimodulazione delle risorse già destinate agli altri Enti Parco, ad esclusione delle spese di personale.</i></p>
<p>101. 0. 1100 e sub</p> <p>comm a 1</p>	<p>667</p>	<p><i>La disposizione di cui alla lettera a), in materia di funzioni fondamentali dei comuni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A riguardo, si evidenzia che i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo di cui si propone la proroga del termine transitorio previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 40/2017, non usufruiscono di indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il loro funzionamento.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera c), in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2019 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera d), in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.</i></p> <p><i>Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di</i></p>

		<p>carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.</p> <p>La disposizione proroga, inoltre, per un altro triennio fino al 31 gennaio 2021, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.</p> <p>Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.</p> <p><u>La disposizione di cui alla lettera e)</u>, in materia di Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
101.0.1100/16 T 2 E 17 comm a 2	668	<p><u>La disposizione di cui alla lettera a)</u>, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p><u>La disposizione di cui alla lettera b)</u>, in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><u>La disposizione di cui alla lettera c)</u>, in materia di bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.</p> <p><u>La disposizione di cui alla lettera d)</u>, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle rispettive contabilità speciali. Si evidenzia, infine, che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.</p> <p>All'attuazione degli adempimenti derivanti dalla <u>disposizione di cui alla lettera e)</u>, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto trattasi di attività già attualmente espletate dalle Forze di polizia. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
F		<p><u>La disposizione di cui alla lettera f)</u> proroga al 31.12.2018 delle graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'art. 66, comma 9 – bis, del decreto – legge n. 112/2008. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di determinate graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.</p>
G		<p><u>La disposizione di cui alla lettera g)</u> a proroga la graduatoria del concorso a 814 posti di vigile del fuoco bandito con decreto del Ministro dell'interno 6/11/2008, fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18/10/2016, e comunque non oltre il 31/12/2018. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di una graduatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il suo utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.</p>
H		<p><u>La disposizione di cui alla lettera h)</u> si proroga al 30 giugno 2019 il termine per il completamento l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. La proroga del termine è condizionata alla presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</p>

101.0.1100	669	<i>La disposizione, relativa alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
comm a 3		
101.0.1100/39	670	<i>La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si tratta di mera proroga di contratti in essere su attività informatiche riservate allo Stato a valere su risorse a legislazione vigente. La proroga è valida fino alla definizione del nuovo atto regolativo.</i>
comm a 3 bis		
MEF		
101.0.1100	671	<i>La disposizione di cui alla lettera a), in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti non comporta alcun onere finanziario, e si ritiene necessaria proprio per consentire l'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) senza oneri per la finanza pubblica.</i> <i>La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema integrato delle comunicazioni, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.</i>
comm a 4		
101.0.1100/61 e 62		
101.0.1100	672	<i>La disposizione in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che si tratta di una mera norma recante la proroga di termini normativamente previsti la cui copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554, nonché dal quadro approvato con l'affidamento della predetta concessione di lavori.</i>
comm a 5		
101.0.1100	673	<i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevede la proroga dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.</i>
comm a 6		
101.0.1100/92	674	<i>La disposizione proroga al 31 dicembre 2020 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari di cui all'articolo 1, comma 1 del dl n. 133 del 2014. Tale ruolo è ricoperto dall'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Considerato che al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
comm a 6 bis		

101.0.1100 comm a 7	675	<p><i>La disposizione di cui alla lettera a), in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, non determina nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che la copertura finanziaria è già assicurata dalla capienza del capitolo n. 2401, piano gestionale n. 03, che per il triennio 2018/2020 è pari a euro 144.629.376,00 e pertanto sufficiente per la liquidazione delle posizioni da evadere.</i></p> <p><i>La proroga del termine di conclusione della procedura di cui all'art. 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 al 31 dicembre 2018 è stata prevista al fine di consentire, dato l'elevato numero di soggetti interessati, la conclusione delle procedure di liquidazione del beneficio previsto dalla normativa che, per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, ammonta ad euro 100.000 e per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria ad euro 20.000: delle circa 7000 domande di adesione alla procedura transattiva pervenute entro il 19 gennaio 2010, a partire dal mese di settembre 2014 si è provveduto ad inviare ai soggetti interessati le note informative relative a n. 6385 posizioni e sono pervenute oltre 4000 accettazioni.</i></p> <p><i>A decorrere dal 2015 sono state definite mediamente circa 1000 posizioni l'anno.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
101.0.1100/104 T2 comm a 7bis	676	<p><i>La norma proroga al 31 dicembre 2018 i termini previsti dall'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161 concernenti l'acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.</i></p>
101.0.1100 comm a 8	677	<p><i>La disposizione di cui alla lettera a) non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2018.</i></p> <p><i>La disposizione di cui alla lettera b), non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
101.0.1100/da 123 a 126 comma 8bis	678	<p><i>a) Prevede la proroga al 31/12/2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, fermo restando la vigenza delle stesse fino all'assunzione di tutti i vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art.35, comma 5-ter, del d.lgs. N. 165/2001. La disposizione, limitandosi a differire il termine di validità di talune graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.</i></p> <p><i>b) proroga al 31/12/2018 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre proroga al 31/12/2018 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.</i></p> <p><i>Le disposizioni limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>

		<p>c) <i>Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2018. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p>d) <i>Dispone la proroga al 31/12/2018 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto – legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 –bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31/12/2018 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre, dispone la proroga al 31/12/2018 dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p>e) <i>Dispone la proroga al 31/12/2018 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p>f) <i>La disposizione proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento del personale di livello dirigenziale generale previste dall'art. 28 bis del d.lgs. n.165/2001, nelle more dell'adozione dei decreti delegati. La disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.</i></p> <p>g) <i>La disposizione prevede la possibilità da parte delle province di prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Trattandosi di rapporti di lavoro che trovano copertura nelle risorse finanziarie già disponibili nei bilanci dei predetti enti, che devono comunque agire nel rispetto dei vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del d.l. 101/2013, degli obiettivi di finanza pubblica e della normativa di contenimento della spesa di personale, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
101.0.1 100/ 130 comm a 8 ter	679	<i>La disposizione, proroga dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019 i termini relativi al deposito, con modalità telematiche, della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, di cui al decreto legislativo 31 agosto 2016, n. 168 , articolo 7, comma 4. La disposizione non comporta oneri.</i>
101.0.1 100/ 144 co mma 8 quater	680	<i>La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2018 lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 da parte di un commissario liquidatore. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.</i>



101.0.1000	681	<i>Con tale novella si vuole autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell'istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria, sul quale trova fondamento l'istituto, non avrà più possibilità di essere riattivato, essendo stato definitivamente chiuso in seguito al provvedimento di soppressione definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e come previsto dal decreto del MEF del 26 maggio 2017. Ciò determinerebbe, altresì, di rendere priva di significato la disposizione normativa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) nonché tutte le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 90/2010 (TUOM). Pertanto, la soluzione di prevedere un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato avente natura di gestione fuori bilancio, consentirà di salvaguardare un istituto molto importante per il benessere del personale della Difesa e la connessa vigente disciplina.</i>
101.0.25	682	<i>La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</i>
101.0.46 T2	683	<i>La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale.</i>
101.0.22 T2	684	<i>La disposizione incrementa il fondo di cui all'art. 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il " Codice in materia protezione dei dati personali ", per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</i>
102.0.6 (testo 2)	685	<i>La disposizione, rifinanziando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 350 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, autorizza la spesa di 0,5 milioni euro per ciascuna degli anni 2018 e 2019 ed euro 1 milione per l'anno 2020 ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti. La disposizione comporta oneri pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020.</i>
119.5. T3	686	<i>Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA viene concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 .</i>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è risultata:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 NOV. 2017

[Firma]

La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione dei seguenti commi: commi da 107 a 110 in quanto comportano maggiori oneri non compensati, sottostimati nella previsione contenuta nel testo e a carattere strutturale e crescente; comma 144 in quanto comporta maggiori oneri non compensati a carattere strutturale e crescente.

